

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	34
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	39
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	65
FINANZE (VI)	»	75
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	115
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	119
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	120
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	122
AFFARI SOCIALI (XII)	»	125
AGRICOLTURA (XIII)	»	126
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	127

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	<i>Pag.</i>	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	137
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	142

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica C. 2325 (Esame e rinvio)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

SEDE REFERENTE

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente della V Commissione Claudio BORGHI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianluca Castaldi e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, rileva come le Commissioni riunite I e V siano chiamate ad avviare l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2325, recante conversione in legge del decreto-

legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Al riguardo rammenta che gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite hanno già convenuto di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento, che sarà definito in occasione dell'odierna riunione degli Uffici di presidenza. Tali audizioni si svolgeranno nel corso di questa settimana; al termine delle audizioni si procederà alla chiusura dell'esame preliminare del provvedimento.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 15 di lunedì 20 gennaio.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, Melilli, illustra il contenuto del decreto – legge, evidenziando come l'articolo 1, comma 1, modifichi la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche am-

ministrazioni. In particolare la novella proroga il termine di applicazione dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, consentendo, dunque, le assunzioni, in base alla normativa specifica in oggetto, entro quest'ultima data.

Ricorda che il termine prorogato non concerne il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, personale per il quale l'articolo 1, comma 466, della legge n. 160 del 2019, – inserendo un comma 11-*bis* nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 – ha disposto una proroga specifica della normativa in oggetto fino al 31 dicembre 2022.

Il comma 2, lettera *a*) e il comma 4, lettera *a*), prorogano dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).

Più in particolare, la proroga concerne le possibilità:

di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, in relazione alle cessazioni dall'impiego verificatesi in ciascun anno precedente; tali facoltà sono ammesse nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2013; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per

cento di quella relativa al personale cessato nel 2018;

di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019 (con riferimento alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente), per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga;

di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente; tali facoltà sono ammesse – fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato);

nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010; al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2018.

Il comma 2, lettera *b*), proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale presso il Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali.

La proroga interviene sull'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto – legge n. 216 del 2011, il quale disponeva, nel testo originario, la possibilità di utilizzo temporaneo, fino al 31 dicembre 2015, del contingente di 30 unità di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. Tale termine è stato successivamente prorogato da una serie di norme, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera *a*), n. 2 della legge 145 del 2018.

Il predetto contingente di personale era costituito dai segretari comunali e provinciali, rimasti privi di incarico e posti a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità (fatta salva la cessazione dell'utilizzo temporaneo nel caso di conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia).

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, per effetto dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge n. 228 del 2012 e sono state successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera b) della legge n. 145 del 2018.

Il comma 4, lettera b), proroga al 31 dicembre 2020 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014, il quale ha prorogato (al 31 dicembre 2015) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014), il quale a sua volta dispose l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012). La predetta proroga, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014, è stata seguita da altre, di anno in

anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera c), n. 2 della legge n. 145 del 2018.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato finanziate con il Fondo istituito a tale scopo.

Nel dettaglio, si tratta delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con l'apposito Fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche.

Il termine, già oggetto di proroga da parte dell'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge n. 205 del 2017, su cui interviene espressamente la disposizione in esame, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera d), della legge n. 145 del 2018.

Il comma 6 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia stabilita dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti).

In base a tale disciplina, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni.

L'articolo 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012 – oggetto di novella da parte del comma 6 – ha infatti sospeso tali modalità fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione derivanti dalla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche ammini-

strazioni dello Stato, di cui al medesimo articolo 2 e comunque, in base al testo originario, non oltre il 31 dicembre 2015, termine prorogato: una prima volta al 31 dicembre 2016 dal decreto – legge n. 210 del 2015; successivamente, al 31 dicembre 2017 dal decreto – legge n. 244 del 2016; l'ultima proroga, al 31 dicembre 2018 è stata prevista dall'articolo 1, comma 1148, lettere f), della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

Inoltre, la norma fissa al 10 per cento (in luogo delle misura finora vigente stabilita all'8 per cento), la percentuale massima prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

Il comma 7 dispone che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come stabilito dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

Ricorda al riguardo che l'obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019, evidenziando che si tratta di dati che non sono necessariamente e direttamente collegati all'espletamento dell'incarico affidato. La loro pubblicazione è giustificabile – secondo la Corte – esclusivamente nei confronti dei dirigenti apicali delle amministrazioni statali (disciplinati dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001). Si tratta di dirigenti con incarichi di segretario generale di ministeri o con incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (articolo 19, comma 3) e dei dirigenti con incarichi di

funzione dirigenziale di livello generale (articolo 19, comma 4). La Corte ha ritenuto viceversa legittimo l'obbligo di pubblicazione dei compensi di tutti i dirigenti pubblici.

La sospensione degli effetti della mancata pubblicazione è disposta nelle more dell'entrata in vigore di un regolamento interministeriale, da adottare sentito il Garante per la *privacy*, chiamato ad individuare i dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali comunque denominati, nel rispetto dei criteri definiti dal medesimo comma 7. Il regolamento, deve essere adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 entro il 31 dicembre 2020.

Il comma 8 proroga al 30 giugno 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, incidendo su una disposizione transitoria contenuta nell'articolo 65 nel decreto legislativo n. 217 del 2017, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

In particolare il richiamato articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 prevedeva il termine del 1° gennaio 2019 per la decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico, oggetto dell'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 – il quale (al suo comma 4) ha posticipato quel medesimo termine al 31 dicembre 2019.

Inoltre la norma dispone che entro quel medesimo termine del 30 giugno 2020 i soggetti pubblici siano tenuti a integrare i loro sistemi di incasso in alternativa o con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche (di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale) o con altri soggetti pubblici o for-

nitori di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma.

I soggetti pubblici considerati sono quelli indicati dall'articolo 2, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale ossia: tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le autorità di sistema portuale nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione); i gestori di servizi pubblici (ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse); le società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016), escluse le società a partecipazione pubblica (che non rientrano tra i gestori di servizi pubblici) emettenti azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Il mancato adempimento dell'obbligo di integrazione dei sistemi di incasso è previsto rilevare ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (la quale è oggetto degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Il comma 9 estende per tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale, quindi fino al 30 aprile 2026, la previsione del rimborso a Poste italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali. A tal fine viene modificato l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. L'applicazione della disposizione viene subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2020 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità. Gli oneri della proroga sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 167, che ne regola il fun-

zionamento, la Segreteria tecnica dell'Osservatorio risulta costituita nell'ambito della Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La struttura era in scadenza nel mese di ottobre 2019, considerato che l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 ne aveva già prorogato la durata per ulteriori tre anni, a decorrere dal 22 ottobre 2016. La relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che con la costituzione dell'attuale Governo la delega in materia di disabilità non è più stata conferita al Ministro per la famiglia e, pertanto, il Presidente del Consiglio, con propri decreti (4 ottobre 2019 e 21 ottobre 2019 di modifica dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 la Struttura di missione e previsto dal 1° gennaio 2020 un apposito Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio che possa assicurare, in via permanente, le attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità.

L'articolo 2, comma 1, posticipa di tre mesi (al 31 marzo 2020) il termine ultimo relativo alla permanenza in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti).

Il termine precedentemente previsto era il 31 dicembre 2019, per effetto della posticipazione già disposta dall'articolo 7 del decreto-legge n. 104 del 2019.

Rammenta che il Presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo economico (ex Ministro delle comunicazioni); i quattro commissari dell'Autorità – scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore – sono eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati, a meno che non siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di commissari che non abbiano portato a termine il mandato (articolo 1, comma 3, della legge n. 249 del 1997 e articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995).

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro per lo Sviluppo economico, ha designato, in data 8 giugno 2012, il professor Angelo Marcello Cardani, che è stato quindi nominato Presidente con d.P.R. 11 luglio 2012, per la durata di sette anni, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

I componenti dell'Autorità attualmente in carica sono stati nominati per sette anni con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2012 e scadranno il 25 luglio 2019, data di scadenza dei sette anni dalla data di insediamento del collegio, avvenuta il 25 luglio 2012.

Il mandato del Presidente è scaduto il 25 luglio 2019, analogamente a quanto previsto per i componenti.

Attualmente i commissari dell'AGCOM sono i seguenti: Antonio Martusciello e Francesco Posteraro (Commissione per i servizi e i prodotti); Antonio Nicita e Mario Morcellini (Commissione per le infrastrutture e reti).

Il comma 2 posticipa di tre mesi (al 31 marzo 2020) il termine ultimo relativo alla permanenza in carica del Presidente e dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali (limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti).

La proroga dei componenti del Collegio del Garante è stata disposta fino all'insediamento del nuovo Collegio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75. Tale termine viene ora prorogato al 31 marzo 2020. Ricorda che ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Collegio è costituito da quattro compo-

nenti, di cui due eletti dalla Camera e due eletti dal Senato. I componenti eleggono nel loro ambito il presidente e il vice presidente.

L'articolo 3, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La proroga incide sulla decorrenza della disciplina di cui all'articolo 17, comma 4-*bis* e comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 5 del 2012.

In particolare, il richiamato comma 4-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la quale consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, eliminando ogni riferimento all'applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-*ter* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 394 del 1999), la quale (suo articolo 2, comma 1) riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni

sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti, anche in tal caso sopprimendo il riferimento all'applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il comma 4-*quater* dell'articolo 17 fissava originariamente al 1° gennaio 2013 la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, termine oggetto di più proroghe.

Il comma 2 riapre i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici al fine di consentire l'accesso a tali risorse anche alle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (cosiddetta legge sul codice rosso).

La disposizione interviene, alle lettere *a*) e *b*), sul comma 594 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, riaprendo e prorogando al 31 dicembre 2020 i termini per la presentazione della domanda per la concessione dell'indennizzo di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 167 del 2017 e quelli per la presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 122 del 2016 per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione gravissima, nonché di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, reato introdotto dalla legge n. 69 del 2019 all'articolo 583-*quinquies* del codice penale.

Attraverso una modifica all'ultimo periodo del citato comma 594, la lettera *c*) prevede inoltre che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2020, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122. In altri termini si posticipa al 31 ottobre il termine ultimo di acquisizione dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 122 per i soggetti che a tale data

non ne risultino ancora in possesso ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i 60 giorni stabiliti dalle disposizioni normative.

Il comma 3 proroga al 31 gennaio 2021 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato, a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale), mediante modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, in cui veniva così introdotto il citato comma 2-*bis*.

Sono seguite proroghe di anno in anno, da ultimo disposta (al 31 gennaio 2019) dall'articolo 1, comma 1131, lettera *g*), della legge n. 145 del 2018.

Il comma 4 proroga i termini per l'impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria.

In particolare, la disposizione proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro cui è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge. A tal fine viene novellato l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, che ammette tale impiego, anche in assenza di frequenza dei corsi anzidetti, purché le guardie abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa.

Il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2012, è stato poi prorogato più volte, da ultimo al 31 dicembre 2019

dall'articolo 1, comma 1132, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Il comma 5 interviene sul termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

In particolare, esso proroga:

dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale;

dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata.

Le strutture ricettive turistico-alberghiere interessate sono – come già previsto a legislazione vigente – quelle localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, alle quali la disposizione in esame aggiunge quelle ubicate:

nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017;

e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

L'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 6-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 109 del 2019 recante autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito Agenzia) ad assumere (per preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici) 60 unità di personale con contratto a tempo indeterminato. La disposizione estende tale autorizzazione all'anno 2020, mentre quella vigente si limita all'anno 2019.

Il comma 2 estende all'anno 2020 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbli-

che inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali.

L'articolo 5, al comma 1, riguarda la proroga in materia di quote premiali 2020 a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2020.

In particolare si estende al 2020 la possibilità di ripartire le risorse accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Ricorda che a decorrere dal 2012 l'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge n. 191 del 2009 ha previsto forme premiali per le regioni virtuose in cui fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione con procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi. La misura percentuale della quota premiale corrisponde allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata, che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l'anno di riferimento (in questo caso in vista del riparto del FSN per il 2020), vengano tenuti in conto, per il riparto delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 2 riguarda la proroga del termine di conclusione dei concorsi indetti dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), estendendo al 2020 l'ambito di applicazione della norma transitoria sulle assunzioni da parte dell'Agenzia, posta, nella disciplina finora vigente, con riferimento al quadriennio 2016-2019.

La proroga si rende necessaria per consentire ad AIFA di completare la procedura concorsuale già avviata per il re-

clutamento della dirigenza amministrativa di II fascia, nonché per attivare la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di dirigenti biologi sanitari.

Il comma 3, differisce dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

In particolare, il differimento concerne:

la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse), nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso;

la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come « lievi » o « non risveglio ».

Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione – meno restrittiva – che la procedura successiva sia classificata come « moderata » (a meno che, naturalmente, non rientri nelle altre due classificazioni suddette).

Ricorda al riguardo che: la procedura è classificata « moderata » qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, o qualora essa provochi probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la procedura è classificata « lieve » qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata o qualora non provochi un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la locuzione « non risveglio » concerne le procedure condotte interamente in anestesia generale (da cui l'animale non possa riprendere spontaneamente coscienza).

Il comma 4, intervenendo sul comma 522 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), proroga il

termine entro il quale i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, sia pure privi di uno dei titoli di specializzazione prescritti dalla legge, ma in possesso di determinati requisiti certificati dalla regione competente, possono presentare l'istanza alla regione per la certificazione dei citati requisiti.

Il comma 5 proroga (dal 31 dicembre) al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione, in appositi elenchi speciali istituiti presso specifici Ordini tecnici sanitari, di coloro che esercitano alcune professioni sanitarie, allo scopo di potersi avvalere del riconoscimento dell'equivalenza con il diploma di laurea delle professioni sanitarie, se in possesso di determinati titoli conseguiti con il pregresso ordinamento.

L'articolo 6, comma 1, differisce dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1145, della legge n. 205 del 2017 per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.

Dalla relazione illustrativa emerge che, allo stato, per tre Università interessate (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restano ancora da erogare complessivamente 15.745.082 euro. Le università hanno fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non riusciranno a completare le opere nel termine indicato. Si rende, pertanto, necessario un differimento di 12 mesi del termine già fissato al 31 dicembre 2019.

Il comma 2 estende agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004 per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

La relazione illustrativa fa presente che ciò si rende necessario nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure di reclutamento nelle stesse Istituzioni.

Il comma 3 differisce dal 31 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.

In base alla relazione illustrativa il differimento è collegato al fatto che il decreto interministeriale che definisce lo schema-tipo in base al quale le università perfezionano i contratti integrativi di sede è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2019.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica.

In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013. A tal fine, si novella il termine contenuto nel comma 8-quinquies, ultimo periodo, del citato articolo 18, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2019. Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse stanno ancora completando i lavori.

Il comma 5 proroga per il quinquennio 2021-2025 i finanziamenti destinati all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici – di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 147 del 2013, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge n. 232 del 2016 – pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, relativi alle rispettive attività di ricerca e formazione.

L'articolo 7, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il

termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il comma 2, proroga al 31 dicembre 2020:

alla lettera a), la disapplicazione delle norme limitative delle assunzioni di personale in favore del comune di Matera;

alla lettera b), la possibilità per il medesimo comune di Matera di corrispondere al personale non dirigenziale compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

La lettera c) prevede inoltre che, per l'anno 2020, il comune di Matera può provvedere alle relative spese nel limite massimo di 750.000 euro a valere sulle proprie risorse.

Il comma 3, lettera a), proroga al 31 dicembre 2020 la non applicazione, alle assunzioni a tempo determinato effettuate per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico di Matera, delle disposizioni vigenti in materia di limitazione delle spese di personale. La lettera b) stabilisce altresì che, per l'anno 2020, il comune di Matera può provvedere alle suddette spese nel limite massimo di 500.000 euro a valere sulle proprie risorse.

Il comma 4, lettera a), proroga al 2022 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità « Grande Pompei », del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, prorogando conseguentemente anche il relativo finanziamento, previsto originariamente nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e ora invece previsto per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.

Il medesimo comma 4 alla lettera b) sopprime poi la previsione per cui – nell'ottica di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito – le funzioni del Direttore generale di progetto debbano

rientrare nelle competenze della suddetta Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, denominata « Soprintendenza Pompei », oggi rinominata Parco archeologico di Pompei.

Il comma 5, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.

I commi 6 e 7 intendono a consentire la proroga dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 83 del 2014. A tal fine – novellando l'articolo 1, comma 343, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) – autorizza la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2020, specificando ora che resta fermo il limite massimo di durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti.

Il comma 8, incrementa, per gli anni dal 2020 al 2022, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea. In particolare, novellando l'articolo 1, comma 310, della legge n. 205 del 2017, si autorizza un'ulteriore spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

I commi 9 e 10 stabilizzano il Fondo nazionale per la rievocazione storica – istituito dalla legge di bilancio 2017 per il triennio 2017-2019 – autorizzando la spesa di 1 milione di euro annui dal 2020. Inoltre, modifica le previsioni relative all'accesso e ai criteri di riparto del Fondo, disponendo che la disciplina applicativa è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 8, comma 1, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici.

L'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso. Nelle more dell'espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. La disposizione è stata quindi prorogata dal decreto-legge n. 244 del 2016 (fino al 31 dicembre 2018) e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1139, lettera b), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), fino al 31 dicembre 2019.

Il comma 2, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari previsto dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi da 526 a 530), intervenendo sul comma 1 dell'articolo 21-quinquies del decreto – legge n. 83 del 2015, alla lettera a) proroga di un ulteriore anno – ovvero fino al 31 dicembre 2020 – la possibilità di continuare ad avvalersi del

personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 – già più volte prorogato dal legislatore.

La lettera *b*) del comma 2 modifica il comma 3 dello stesso articolo 21-*quinquies*, prevedendo che, per il 2020, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1550 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge quantifica tale misura percentuale in 26,2 milioni di euro.

Il comma 3 interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia.

In particolare la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 168 del 2016, il quale, in deroga espressa all'articolo 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), vieta, fino al 31 dicembre 2019, che il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni.

Il comma 3 modifica questa disposizione prevedendo che fino al 31 dicembre 2020 il comando, il distacco o l'assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione

della giustizia non possano essere disposti salvo che vi sia il « nulla osta dell'amministrazione della giustizia ».

Il comma 4 proroga di quattro mesi, dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.

In particolare, il comma 4 interviene sull'articolo 357 del decreto legislativo n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi e dell'insolvenza, il quale stabiliva al 1° marzo 2020 il termine entro il quale adottare il decreto del Ministro della giustizia – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – volto ad individuare le modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza. Il medesimo decreto dovrà definire le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo stesso, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento.

Il comma 5 differisce al 19 ottobre 2020 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, attualmente prevista per il 19 aprile 2020.

Più nel dettaglio, il comma 5 modifica l'articolo 7, comma 1 della legge n. 31 del 2019, il quale prevede che al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva previste dalla legge n. 31 entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma 6, novellando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, differisce al 14 settembre

2022 l'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, prevista dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. Il termine previsto dalla legislazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge era del 14 settembre 2021.

In forza di tale proroga rimangono, quindi, in funzione fino a tale data nell'assetto pre-riforma gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale.

La proroga è accompagnata da una specifica copertura finanziaria.

L'articolo 9, comma 1, attraverso una novella al comma 1-*bis* dell'articolo 2259-bis del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, consente, fino all'anno 2020, l'assunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di *turn over*.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, la proroga è motivata dalla necessità di rendere effettivi i processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari che, ad oggi, « a causa di diversi fattori (*in primis*, il blocco del *turn over*), non è stato ancora possibile realizzare in maniera compiuta ».

Il comma 2, novellando l'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 85 del 2008 (il 14 luglio 2009).

Il termine per il citato trasferimento di profili del DNA era stato già prorogato

al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1122, lettera *f*), della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205); al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1140, lettera *a*), della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L'articolo 10, comma 1, proroga di un anno (a tutto il 2020) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro.

I commi 3 e 4 rifinanziano di 30 milioni di euro per il 2019 l'autorizzazione di spesa che autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.

L'articolo 11, comma 1, assegna all'ANPAL uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per il 2020, come contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi Spa. Ai fini della relativa copertura finanziaria, si riduce in misura corrispondente il fondo per le politiche attive del lavoro.

Il comma 2 modifica la disciplina di alcuni termini temporali relativi al processo di riequilibrio finanziario dell'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ») e alla sospensione della norma sull'eventuale commissariamento.

La novella, in particolare: anticipa dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2020 il termine – che viene ora qualificato come perentorio – entro cui l'Istituto deve trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate; differisce dal 31 ottobre 2019 al medesimo termine del 30 giugno 2020, la sospensione – con esclusivo riferimento all'INPGI – della

norma che prevede la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale.

I commi 3 e 4 recano, in via transitoria, un criterio specifico di calcolo del trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società – poi dichiarate fallite – e retrocedute per inadempimento del patto. Il suddetto criterio specifico consiste nel calcolo sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli (anziché sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate); tale criterio viene ammesso con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria autorizzati nell'anno 2019 e nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro (relativi al medesimo anno 2019).

Il comma 5 dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

L'articolo 12, comma 1, proroga, per l'anno 2020, il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante.

Il comma 2 estende la possibilità di fruire del contributo (c.d. *ecobonus*) per l'acquisto di autoveicoli nuovi elettrici o ibridi, anche al caso di rottamazione di autoveicoli omologati «Euro zero».

Il comma 3 dispone l'ulteriore proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo – cosiddetto regime di «maggior tutela» – per i clienti finali di piccole

dimensioni nei mercati dell'energia elettrica e del gas (lettere *a*) e *c*), che novellano rispettivamente i commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge sulla concorrenza, legge n. 124 del 2017).

Contestualmente, la norma:

demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro il 30 marzo 2020, sentita l'ARERA, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la fissazione delle modalità ed i criteri dell'ingresso nel mercato del gas dei clienti finali (lettera *b*), che novella il comma 59 dell'articolo 1 della legge sulla concorrenza);

integra la disciplina quadro dei requisiti (ripartendoli in imprescindibili e di carattere generale) per l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali; tali requisiti dovranno essere definiti con decreto ministeriale, entro il 30 marzo 2020; vengono altresì specificati i poteri di vigilanza sull'Elenco da parte del Ministero dello sviluppo economico, il quale – per verificare il mantenimento dei suddetti requisiti – può svolgere gli approfondimenti istruttori necessari, e, con atto motivato, può disporre l'esclusione dei soggetti dall'elenco (lettere *d*) ed *e*) che sostituiscono rispettivamente i commi 81 e 82 dell'articolo 1 della legge sulla concorrenza).

L'articolo 13, ai commi 1 e 2, proroga al 2020 il termine di operatività del fondo istituito dall'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 50 del 2017, destinato alla formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario merci.

Il comma 3 dispone, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari, predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione

dei trasporti. A tal fine, la norma stabilisce che le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari sono presentate dai concessionari al Concedente entro il 30 marzo 2020 e che l'aggiornamento è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.

Il comma 4 estende temporalmente la disposizione che consente ad ANAS S.p.A. di definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla normativa, sostituendo il riferimento temporale – attualmente previsto dal 2017 al 2019 – con quello dal 2017 al 2022.

Il medesimo comma 4 introduce poi una nuova disposizione, in base al quale l'ANAS viene autorizzata a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali altresì le controversie derivanti da richieste di risarcimento con i contraenti generali, a condizione che sussistano i presupposti previsti dall'articolo 208 del codice dei contratti pubblici e previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa.

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra ANAS Spa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applichino a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.

L'articolo 14, comma 1, rfinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2019 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (anche diversi da quelli dell'Unione europea).

Il comma 2 dispone che all'onere finanziario derivante dal comma 1 si provveda ai sensi dell'articolo 43, che reca disposizioni di copertura finanziaria del decreto – legge.

Il comma 3 dispone il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES e del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE) il cui mandato quinquennale scade il 20 aprile 2020 e stabilisce che le elezioni si svolgano tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.

Ricorda che i COMITES sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani.

Rammenta altresì che il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, istituito con la legge 6 novembre 1989 n. 368 e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329, è organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero. Esso deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei COMITES nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo.

Le ultime elezioni per i COMITES si sono svolte nell'aprile 2015, come stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che aveva provveduto a rinviare le elezioni già indette per il 19 dicembre 2014, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 67 del 2012, all'articolo 1, comma 1.

La disciplina delle modalità di voto è, a sua volta, recata dal richiamato decreto-legge 30 maggio 2012 n. 67 che ha introdotto, all'articolo 1, la modalità del voto informatico, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione. Successivamente, il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 109 del 2014 recante proroga di missioni internazionali – nelle more dell'emanazione del regolamento per il voto informatico – ha introdotto modifiche al citato decreto-legge n. 67 del 2012 (aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 1) tali da consen-

tire la tenuta delle elezioni con le modalità per corrispondenza già previste dalla legge 286 del 2003.

Rileva come in passato la soluzione di rinviare le elezioni dei COMITES sia stata suggerita dagli elevati costi del voto per corrispondenza.

Il comma 4 dispone la proroga del termine per i comandi obbligatori presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'intervento, secondo la relazione illustrativa, si rende necessario in quanto l'Agenzia ha operato e continua ad operare con una quantità di personale in servizio inferiore al 50 per cento della dotazione organica. In attesa della conclusione delle procedure di reclutamento di 60 funzionari, che dovranno essere avviate attraverso i concorsi banditi dal Dipartimento della Funzione Pubblica-Ripam, è essenziale continuare a fare affidamento sull'istituto del « comando obbligatorio » già previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il ricorso al personale in comando da altre amministrazioni è essenziale, inoltre, anche in ragione della progressiva cessazione dal servizio, per collocamento a riposo, degli esperti di cooperazione di cui all'abrogata legge sulla cooperazione n. 49 del 1987, che, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della nuova disciplina sulla cooperazione recata dalla legge n. 125 del 2014, costituiscono una categoria ad esaurimento.

L'articolo 15, comma 1, prevede la possibilità di estendere, fino ad una durata complessiva di tre anni, la proroga dello stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova, a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi.

Il comma 2 estende la suddetta previsione anche per lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici avvenuti in Molise dal 16 agosto 2018.

Per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del viadotto Polcevera, avvenuto il 14 agosto 2018, il comma 3 riconosce anche per il 2020 la possibilità

per le amministrazioni territoriali della Liguria, nonché per la Camera di Commercio di Genova e l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di assumere personale a tempo determinato, entro determinati limiti e anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.

Il comma 4 eleva (da 12) a 19 mesi il periodo massimo per cui può essere concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati (totalmente o parzialmente) a prestare attività lavorativa, prevista a decorrere dal 14 agosto 2018.

Il comma 5 prevede che la comunicazione sull'ammontare dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo venga presentata entro il 30 giugno 2020, anziché entro il 31 dicembre 2019.

Il comma 6 proroga sino al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza, attualmente previsto al 31 dicembre 2020, dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012.

La norma è finalizzata a garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Il comma 7 proroga fino al 29 febbraio 2020, assegnando risorse per ulteriori 3 milioni di euro per il 2020, le disposizioni concernenti l'attivazione di servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi a Genova previste fino al 2019 dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 109 del 2018.

L'intervento è posto in essere al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera (altrimenti detto « ponte Morandi »).

L'articolo 16 reca modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto « sblocca cantieri ») nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario incaricato di sovrintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana, prevedendo, in particolare:

che l'attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che possa essere svolta con gli stessi poteri previsti dal citato decreto per i commissari chiamati ad operare in relazione agli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari;

che il Commissario possa avvalersi anche di ANAS S.p.A., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici, e che sia nominato entro il 28 febbraio 2020.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, per molti aspetti analoghe a quelle introdotte per le regioni a statuto ordinario e per i comuni dal decreto-legge n. 34 del 2019.

La finalità della norma è quella di favorire le assunzioni a tempo indeterminato negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate correnti. Per gli enti meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, mirato al raggiungimento della sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

È infine introdotta una disposizione relativa alle assunzioni a tempo determinato per le sole province.

L'articolo 18 al comma 1 prevede misure procedimentali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle P.A. nel triennio 2020-2022 e al comma 2 autorizza Formez PA, in via sperimentale a fornire adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali.

In dettaglio:

a) il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 marzo 2020, elabora bandi-tipo che garantiscano omogeneità di contenuti e tempestività nell'avvio delle procedure concorsuali e concorre alla gestione delle medesime procedure e delle prove selettive ove richiesto dalle PA;

b) Formez PA fornisce, attraverso le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sulla base del Piano triennale per il sostegno e l'efficienza delle PA, forme di assistenza a distanza o in sede, anche mediante utilizzo di specifiche professionalità, adeguate alle esigenze dei piccoli comuni di cui all'articolo 1 della legge n. 158 del 2017, che ne facciano richiesta.

In conseguenza di tale previsione, all'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, viene sostituita la lettera b), prevedendo che, nell'ambito del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano previste « le tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei ».

L'articolo 19 autorizza al comma 1 l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria).

Il medesimo comma 1 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o alle modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Il citato articolo 66, comma 9-bis, dispone che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da

analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Sono inoltre richiamate le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in base al quale le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni.

Tali assunzioni sono disposte nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno ed entro il limite di spesa stabilito dal comma 2.

Il numero massimo delle assunzioni straordinarie è così suddiviso (in base al medesimo comma 1):

a) settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;

b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) seicentoseventanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;

d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;

e) seicentoseventantuno unità per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei

carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.

Il comma 2 individua il limite massimo di spesa per le predette autorizzazioni: euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.

Il comma 3 dispone l'assunzione di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale.

Delle suddette 50 unità, 25 sono destinate all'incremento del contingente per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 828 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), al fine di garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in campo ambientale, con particolare riguardo alle esigenze di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, di predisporre azioni straordinarie di vigilanza volte a prevenire la formazione di altre discariche abusive di rifiuti sul territorio nazionale e di vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2015.

Nota in proposito che l'articolo 828 del codice dell'ordinamento militare ha disposto la costituzione di un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale.

Con la modifica disposta dal comma 4, il contingente totale diviene pari a 274

unità (da 249) con un incremento da 39 a 64 del numero di appuntati e carabinieri.

Tali assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e sono disposte a decorrere dal 1° ottobre 2020.

A tal fine, è autorizzata – per la copertura degli oneri di cui al comma 3 (potenziamento Comando carabinieri per la tutela ambientale) – la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026.

Infine, il comma 5 autorizza – per le spese di « funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto », la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 (assunzioni straordinarie Forze di polizia) e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3 (potenziamento Comando carabinieri per la tutela ambientale).

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19.

L'articolo 20, al comma 1, reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.

La relazione illustrativa motiva l'incremento dello stanziamento « al fine di valorizzare le specifiche funzioni e responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale ».

Ricorda che l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 ha disposto, per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. La norma ha quindi previsto disposizioni volte ad assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 46 concerne l'accordo sindacale per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono: il trattamento accessorio: le misure per incentivare l'efficienza del servizio; il congedo ordinario, il congedo straordinario; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; il trattamento di missione e di trasferimento; i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale).

Il comma 6 dell'articolo 46 prevede che con D.P.C.M. possano essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze armate le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Le risorse aggiuntive previste dall'articolo 20 incrementano quelle già assegnate, a decorrere dall'anno 2020, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21

marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e incrementate dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La legge di bilancio 2018 (all'articolo 1, comma 680) ha infatti istituito un apposito fondo al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanze e Polizia penitenziaria) e del Corpo dei vigili del fuoco, destinando 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per le diverse finalità, tra le quali, l'attuazione del citato articolo 46.

La ripartizione delle risorse prevista è intervenuta con il d.P.C.m. del 21 marzo 2018.

Le risorse aggiuntive sono distribuite a ciascuna Forza di polizia e alle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2020.

L'incremento autorizzato dall'articolo 20 è posto in deroga al vincolo imposto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo cui – nelle more della convergenza e armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni – l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica non può eccedere il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede, ai sensi del comma 2:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno

2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 21 incrementa di 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 l'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia, prevista dall'articolo 1, comma 442, lettera d), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Ricorda che il Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia è stato istituito a decorrere dal 2001 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2000 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi), ed è stato incrementato, in esecuzione dell'ultimo accordo sindacale, dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 2018 (atto che ha dato recepimento per quella carriera all'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018).

Successivamente, nell'ambito delle risorse aggiuntive che sono state destinate in favore del comparto sicurezza e difesa, alla luce delle specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle « esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico », il citato comma 442 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 ha rideterminato la dotazione annuale del Fondo, incrementando le relative risorse per complessivi 1.844.530 euro dal 2019.

Rammenta, inoltre, che l'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 53 del 2019 (cosiddetto decreto sicurezza *bis*) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da destinare all'incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di

livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno (cap. 2971).

La relazione illustrativa motiva l'ulteriore incremento annuo delle risorse disponibili per i trattamenti accessori del personale appartenente alla carriera prefettizia a completamento dell'intervento di cui alla citata legge di bilancio per il 2019 «in ragione dell'ulteriore consistente incremento dei compiti istituzionali indotto dalle norme entrate in vigore nel corso del 2019».

Alla copertura dell'onere della spesa prevista si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (*ex* articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

L'articolo 22 modifica l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato, prevedendo l'istituzione di una ulteriore sezione, nonché l'aumento da due a tre del numero di presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale, nonché l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio.

Più nel dettaglio, il comma 1 inserisce nell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 i nuovi commi 320-*bis* e 320-*ter*.

Il nuovo comma 320-*bis* apporta modifiche in primo luogo all'articolo 1 della legge n. 186 del 1982, che disciplina la composizione degli organi di giustizia amministrativa. Oltre alla istituzione di una ulteriore sezione del Consiglio di Stato (la settima, oltre a quella normativa), la novella ridetermina in tre unità il numero dei magistrati con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato occorrenti in ciascuna sezione giurisdizionale.

In secondo luogo il nuovo comma 320-*bis* modifica il quinto comma dell'articolo 1 della legge n. 1034 del 1971, istituendo due nuove sezioni con riguardo al Tar Lazio con sede a Roma.

Onde assicurare alle neoistituite sezioni una dotazione adeguata, l'organico del personale di magistratura della giustizia amministrativa è incrementato di:

tre Presidenti di sezione del Consiglio di Stato;

di due Presidenti di Tar;

di 12 consiglieri di Stato;

di 18 tra referendari, primi referendari e consiglieri di Tar (per tali tre qualifiche la legge prevede una dotazione organica complessiva).

La disposizione specifica che restano ferme le dotazioni peculiari richieste dalle leggi speciali, ovvero attuative dei pertinenti statuti regionali, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, nonché per quello del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Conseguentemente, la disposizione autorizza per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali.

Per le esigenze di supporto alle attività del Consiglio di Stato e dei Tar viene prevista inoltre l'assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti di livello non generale in deroga ai vigenti limiti assunzionali con conseguente incremento della relativa dotazione organica.

Sempre il comma 320-*bis* estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, in materia di progressione in carriera dei magistrati ordinari e all'articolo 50, comma 1, in tema di ricollocamento in ruolo del decreto legislativo n. 160 del 2006, anche al giudizio di idoneità per il conseguimento della nomina di presidente di sezione del Consiglio di Stato e di presidente di tribunale amministrativo regionale e al giudizio per il conferimento delle funzioni di presidente di sezione del tribunale amministrativo regionale di cui rispettivamente all'ar-

articolo 21, comma 1 e all'articolo 6, commi 2 e 5 della legge n. 186 del 1982. In ogni caso di promozione a qualifica superiore – precisa la disposizione – il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa e deve obbligatoriamente perdurare per un periodo non inferiore a tre anni (comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 186 del 1982)

Il nuovo comma 320-ter conseguentemente a quanto previsto dal nuovo comma 320-bis, sostituisce la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

La Tabella A, come modificata dall'articolo 22 reca quindi:

1 posto di Presidente del Consiglio di Stato;

1 posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato;

22 posti di presidenti di sezione del Consiglio di Stato (attualmente 19);

24 posti di presidente di Tar (attualmente 22);

102 posti di consiglieri di Stato (attualmente 90);

403 posti di consigliere/referendario di Tar (attualmente 385).

Non sono inclusi nella Tabella, come viene specificato, i posti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sia laici sia togati, giacché questi ultimi ex lege in fuori ruolo), nonché i posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e quelli della sezione autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; nonché, infine, i due posti di Consigliere di Stato di lingua tedesca previsti dall'articolo 14 dello stesso decreto n. 426 del 1984.

I commi 2 e 3 dell'articolo 22 modificano rispettivamente il terzo e il secondo periodo del comma 320 dell'articolo 1

della legge n. 145 del 2018. Il comma 2 interviene sulla dotazione prevista per le esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa dal comma 320, abrogando l'autorizzazione di spesa di un milione di euro dal 2020, mentre il comma 3 rimodula la quantificazione degli oneri per l'assunzione dei nuovi magistrati amministrativi.

Il comma 4 autorizza il Consiglio di Stato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale possono essere conferiti, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli.

Tale previsione è legata alle esigenze di continuità e sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019 (cosiddetto decreto-legge fiscale).

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1.

L'articolo 23, comma 1, amplia di 25 unità la dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti (la quale aumenta così – dalle attuali 611 unità – a 636 unità).

Tale ampliamento si ripartisce in un incremento di 15 unità del numero di presidenti di sezione, che aumenta da 85 unità (numero che costituiva già un incremento rispetto a precedente dotazione di 64 unità) a 100 unità – senza considerare il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti.

Le restanti 10 unità sono ad incremento del numero dei consiglieri, vice procuratori, primi referendari e referendari (che aumenta da 524 unità, a 534).

La norma sopprime inoltre le tabelle B e C della legge n. 1345 del 1961, le quali prevedono la complessiva dotazione orga-

nica dei magistrati della Corte dei conti, secondo una sotto-ripartizione per qualifiche e per posti di funzione.

Dalla soppressione discende che venga meno una puntuale determinazione numerica dei posti ripartita per consiglieri, vice procuratori, primi referendari e referendari e fa altresì venir meno la determinazione di una puntuale soglia numerica massima (dieci unità) per i presidenti aggiunti o di coordinamento da destinare a sezioni della Corte dei conti aventi carico di lavoro particolarmente consistente.

Il comma 2 accompagna all'incremento di dotazione organica l'autorizzazione alla Corte dei conti a bandire per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, procedure concorsuali onde assumere 25 referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dal comma 2, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2021 e 2022, a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto in legge di bilancio (legge n. 160 del 2019) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Segnala come tale articolo del decreto-legge riproduca disposizioni approvate nell'esame del disegno di legge di bilancio 2020 presso il Senato in prima lettura in sede referente (emendamento 18.0.1001, approvato dalla Commissione Bilancio nella seduta notturna dell'11 dicembre 2019), tuttavia successivamente espunte da quel disegno di legge, a seguito della dichiarazione di inammissibilità resa dal Presidente del Senato sul testo dell'emendamento interamente sostitutivo su cui il Governo ha posto la questione di fiducia in Assemblea presso il Senato.

L'articolo 24, al comma 1, differisce al triennio 2020-2022 il termine per l'assunzione presso il Ministero dell'ambiente di 50 unità di personale appartenenti all'area II, previste all'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019, e attualmente relativo al triennio 2019-2021.

Il comma 2 apporta quindi una serie di novelle al comma 317, sostituendo il rife-

rimento alla posizione economica F1 relativamente all'Area II con quello alla posizione economica F2 e riscrivendo quindi sugli oneri quantificati in relazione alla disposizione.

Il comma 3 reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in 41.750 euro per l'anno 2020 e 83.500 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 4, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, incrementa la relativa autorizzazione di spesa per un importo di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Inoltre, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette nelle aree marine di reperimento che afferiscono a Penisola della Campanella – Isola di Capri, Costa di Maratea, Capo Spartivento, Isola di San Pietro.

Il comma 5 reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4.

L'articolo 25, al comma 1 prevede un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie (degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale).

Tale incremento è volto a consentire – in deroga ai limiti relativi al livello delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti – l'utilizzo della quota di risorse derivante dalla cessazione della corresponsione – al momento del collocamento in quiescenza dei dirigenti (della suddetta area) assunti prima del 1° gennaio 1997 – della retribuzione individuale di anzianità (RIA).

In deroga a tali limiti, la disposizione contempla un incremento delle risorse dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza in esame, nella misura di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2025 e di 18 milioni annui a decorrere dal 2026. Tale

elevamento – secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge – consente l'utilizzo in via integrale delle risorse derivanti dal collocamento in quiescenza dei dirigenti titolari di RIA. L'incremento in oggetto – essendo alimentato dall'impiego di queste ultime risorse ed essendo ammesso nel rispetto dei limiti annui di spesa complessiva per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – non è accompagnato da un elevamento del finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale.

Il comma specifica che resta fermo, per ciascuna regione e provincia autonoma, il rispetto dei limiti annui di spesa complessiva per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 2 reca uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascun anno del periodo 2020-2022 in favore dell'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e del finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento – relativi ai medesimi approcci alternativi – per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

Lo stanziamento è destinato:

nella misura dell'80 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo degli approcci alternativi;

nella misura del 20 per cento alle regioni ed alle province autonome, sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento – relativi ai medesimi approcci alternativi – per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento di cui al comma 2, il comma

3 dispone una corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Il comma 4 modifica i termini temporali relativi ai requisiti stabiliti dalla disciplina transitoria per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).

In particolare, la disposizione transitoria finora vigente (di cui al comma 432 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017) prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'apposita sezione contrattuale concernente il suddetto ruolo, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio (erogata dagli stessi Istituti) a seguito di procedura selettiva pubblica possa essere assunto a tempo determinato, a condizione che abbia maturato un'anzianità di servizio (o di titolarità di borsa di studio) di almeno tre anni negli ultimi cinque.

La novella recata dal comma 4 eleva quest'ultimo periodo di riferimento da cinque a sette anni e ricomprende, ai fini del conseguimento del suddetto requisito di tre anni, anche le anzianità maturate negli anni 2018 e 2019 (resta ferma la condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, i soggetti fossero in servizio o titolari di borsa di studio).

L'articolo 26 prevede che il *Computer security incident response team* – CSIRT italiano, istituito presso la Presidenza del Consiglio, sia incardinato nel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – DIS.

A tal fine, viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018, di attuazione della direttiva UE 2016/1148, cosiddetta direttiva NIS (*Network and Information Systems*), il quale ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un unico *Computer Security Incident Response Team*, il CSIRT italiano,

destinato a svolgere i compiti e le funzioni di due organismi preesistenti, il CERT-PA e il CERT-nazionale.

In proposito, va ricordato che il CSIRT italiano ha compiti di natura tecnica finalizzati a supportare la p.a., i cittadini e le imprese attraverso azioni di sensibilizzazione, prevenzione e coordinamento della risposta ad eventi cibernetici su vasta scala, anche in cooperazione con gli altri CERT europei.

Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018 prevede che la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del CSIRT italiano sia demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio, che è stato adottato l'8 agosto 2019 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 2019 e che ha previsto la costituzione del CSIRT presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, organismo di coordinamento dei servizi di informazione operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 5 del suddetto DPCM prevede che per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, il DIS si avvalga di un contingente di personale, nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 8, comma 2, del già richiamato decreto legislativo n. 65 del 2018 (decreto NIS) e che l'ordinamento e il reclutamento di tale personale sono disciplinati dalla legge sul sistema di informazioni per la sicurezza (legge n. 124 del 2007).

Rammenta altresì, in proposito, che l'articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto NIS prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga, per lo svolgimento dei compiti affidati al CSIRT, al massimo di 30 unità di personale, di cui quindici scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, e quindici da assumere, nel limite della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio, nel limite di spesa annuo di 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2018. Alle spese del personale si devono aggiungere

quelle di funzionamento, valutate in 2,7 milioni di euro per il 2018, e di 700 mila euro a decorrere dal 2019.

In tale contesto l'articolo 26, al comma 1, abroga dunque il secondo e terzo periodo del richiamato articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2018, che prevedono le modalità di assunzione in linea con l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, modalità di assunzione che ora sono demandate all'ordinamento del comparto informativo, come previsto dal DPCM 8 agosto 2019. Viene altresì eliminato il riferimento al limite quantitativo massimo del contingente del personale del CSIRT (30 unità). Inoltre, viene eliminata la previsione di spesa per il personale, pari a 1,3 milioni di euro, e incrementata, di pari importo, quella per il funzionamento (2 milioni di euro dal 2020).

Il comma 2 dispone in ordine al trasferimento al DIS delle risorse relative al CSIRT per gli anni 2018 e 2019 (pari a 6 milioni) già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

L'articolo 27 reca alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di sicurezza nazionale cibernetica, con particolare riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

In particolare, viene modificato l'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019 introducendo contestualmente un nuovo comma 2-bis.

A seguito delle modifiche viene affidata – secondo le procedure previste dal decreto-legge n. 105 del 2019 e, quindi, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità e dei criteri procedurali di individuazione dei soggetti da includere nel perimetro.

A sua volta, ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'articolo 1, la puntuale elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro ed individuati ai sensi dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è

rimessa ad un « atto amministrativo », da adottare da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per tale atto amministrativo è espressamente escluso il diritto di accesso e viene specificato come lo stesso non sia soggetto a pubblicazione. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco viene data, separatamente e senza ritardo, comunicazione a ciascun soggetto.

Rispetto alle previsioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 dunque la determinazione dei soggetti inclusi nel perimetro è affidata ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri – previsto dal nuovo comma 2-*bis* – anziché ad un DPCM, come originariamente previsto dal decreto-legge n. 105, al quale spetta invece la determinazione dei criteri e delle modalità per la relativa individuazione.

In base al medesimo decreto-legge n. 105 del 2019 i soggetti inclusi nel perimetro (amministrazioni pubbliche, enti ed operatori pubblici e privati) sono tenuti ad una serie di obblighi di legge tra cui la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e la relativa trasmissione ai competenti organi. Quale conseguenza delle modifiche disposte dall'articolo 27 il termine per la predisposizione degli elenchi da parte dei soggetti inclusi nel perimetro decorre non più dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma dalla comunicazione a ciascun soggetto della inclusione nel perimetro.

L'articolo 27 apporta inoltre modifiche di carattere formale ai restanti commi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 105, conseguenti all'introduzione del nuovo comma 2-*bis* e alle ulteriori previsioni dello stesso articolo 27.

L'articolo 28, ai commi 1 e 2, incrementa di 10 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2021, di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per lo svolgimento

di attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza.

Il comma 3 incrementa di 6,5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014.

Il comma 4 abroga l'articolo 1, comma 268, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che ha istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a parziale compensazione delle perdite subite dai cittadini italiani e dagli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili.

Il comma 5 dispone quindi che i risparmi di spesa derivanti dal comma 4 ora esaminato vengano utilizzati a copertura degli oneri derivanti dal comma 2 (rifiinanziamento Expo 2020 Dubai) e dal comma 3 (rifiinanziamento Piano *made in Italy*).

Il comma 6 interviene sulla normativa relativa al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, prevedendo che fino al 31 dicembre 2020 la regione Emilia-Romagna in qualità di stazione appaltante opera con i poteri e le modalità previste in materia di Commissari straordinari dall'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca-cantieri).

L'articolo 29 prevede il pagamento dei rimborsi di imposte sui redditi a favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990 mediante le risorse stanziare sui capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.

L'articolo 30 introduce una disposizione volta a disciplinare le modalità di verifica della destinazione di risorse in conto capitale per interventi nel territorio delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,

Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) in misura proporzionale alla popolazione di riferimento, in conformità alla cosiddetta clausola del 34 per cento.

A tal fine viene modificato l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 prevedendo l'emanazione, entro il 30 aprile 2020, di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 31 concerne un contributo – pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 – attribuito alla regione Sardegna dall'articolo 1, comma 851, della legge di bilancio 2018, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2019. A seguito dell'accordo siglato il 7 novembre 2019 tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica e già recepito con la legge di bilancio 2020, il suddetto contributo costituisce un acconto di quanto dovuto alla regione nell'ambito della definizione del contenzioso pregresso tra lo Stato e la Regione in materia di entrate tributarie e in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che su di esso sono intervenute.

L'articolo 32 incrementa di 4 milioni di euro annui dal 2020 le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute* (GSSI). Complessivamente, dunque, le risorse destinate alla Scuola a partire dal 2020 sono pari a 12 milioni annui.

La relazione illustrativa evidenzia che le ulteriori somme sono trasferite alla Scuola in qualità di contributo in conto capitale per l'attività di ricerca svolta dall'Istituto.

L'articolo 33 modifica il decreto-legge n. 109 del 2018 in materia portuale per consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova.

In particolare:

si estende al 2020 il finanziamento di 20 milioni di euro per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova;

si estende a tutti gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale l'autorizzazione alla fornitura di la-

voro portuale temporaneo nei porti per sei anni;

si differisce al 31 dicembre 2022, il termine di approvazione da parte del Comitato di gestione portuale delle varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti.

L'articolo 34 sospende dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.

L'articolo 35 introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio.

In particolare sono disciplinati:

l'affidamento ad ANAS S.p.A. della gestione di tali strade o autostrade nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario;

l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario;

l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione.

L'articolo 36 interviene sull'informatizzazione dell'INAIL, introducendo un nuovo articolo 7-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 (recante il Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi), il quale, al comma 1, prevede che per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

Ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 disci-

plina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro, prevedendo all'articolo 4 che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

L'articolo 6 prevede che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

Il comma 2 del nuovo articolo 7-bis prevede che il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

Il comma 3 del nuovo articolo 7-bis prevede che per le predette verifiche l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

Il comma 4 del nuovo articolo 7-bis prevede che le tariffe per l'effettuazione delle citate verifiche periodiche, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal Tariffario ISPESL, di cui al decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005.

L'articolo 37 autorizza l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Te-

soreria dello Stato, entro il 31 gennaio 2020, al fine di consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato alla Società Rete ferroviaria italiana (RFI).

Tale disposizione è conseguente all'inserimento di RFI nell'elenco degli enti che costituiscono il perimetro del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 38 introduce alcune disposizioni finalizzate ad assicurare una maggior disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di predisposto i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano.

La norma consente, a tal fine, ai suddetti enti locali, di richiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2020, un incremento dell'anticipazione già ricevuta a valere sul Fondo di rotazione, appositamente previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio, da restituire in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni.

L'articolo 39 consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato. Viene disciplinata la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato.

Secondo la relazione illustrativa, l'operazione permetterebbe di ridurre il valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, sia attraverso una minore rischiosità per gli istituti finanziari derivante dall'aver come controparte lo Stato anziché gli enti, sia attraverso la semplificazione derivante dall'unificazione in un unico piano di ammortamento o titolo obbligazionario delle varie posizioni debitorie dei singoli enti.

L'articolo 40, al comma 1 demanda a un DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge la nomina, su proposta del Ministro dello

sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, di un commissario ed un vice-commissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020.

La norma dispone altresì la decadenza del consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, il quale prevede che gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del DM 24 dicembre 2013, n. 166 (Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze).

Il comma 2 prevede che il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50 per cento di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal MEF ai sensi del già citato DM 24 dicembre 2013, n. 166.

L'articolo 41 dispone la non applicabilità all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) dei limiti previsti dal comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, in ordine alle

spese per l'acquisto e la manutenzione delle autovetture a disposizione delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 42, comma 1, autorizza la Presidenza del Consiglio – per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'Agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese – ad avvalersi di 7 unità con qualifica non dirigenziale, quale contingente di personale in posizione di fuori ruolo (in tal caso è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario), comando (in tal caso i posti non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni); o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza.

Tale personale deve provenire dai Ministeri – ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo – ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

Queste unità di personale sono aggiuntive rispetto al contingente di personale proprio della Presidenza del Consiglio.

Per effetto del rinvio all'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, il personale comandato o fuori ruolo dei Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.

Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza del Consiglio provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente.

Il comma 2 novella in più punti l'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 – il quale ha disposto in materia di piattaforme digitali, prevedendo sia il trasferimento dall'Agenzia per l'Italia digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri

dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica (attraverso il Sistema pubblico di connettività) per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, sia, più in generale, trasladando le funzioni, i compiti e i poteri innanzi conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, al Presidente del Consiglio dei ministri (o al Ministro delegato), il quale li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate.

In particolare sono modificati i commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 3 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 135.

Il comma 1-*quater*, come novellato dal comma 2, lettera a), prevede espressamente la competenza in comunicazione e disseminazione dei processi complessi di trasformazione tecnologica, tra le competenze degli esperti operanti a disposizione delle strutture per il tramite delle quali la Presidenza del Consiglio esercita le sue funzioni in campo di trasformazione tecnologica e digitale.

Inoltre si disciplina più puntualmente (rispetto alla previsione vigente, che demanda per lo più a decreto del Presidente del Consiglio) il regime giuridico ed economico di tale contingente di esperti, di provenienza da Ministeri o altre pubbliche amministrazioni.

Si aggiunge altresì che il contingente di esperti possa essere composto anche da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento disponibile, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i compo-

nenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.

Il comma 1-*quinquies*, come novellato dal comma 2, lettera b), reca un raccordo normativo con le nuove previsioni introdotte, sopra ricordate, nonché include le spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti per l'attuazione dell'Agenda digitale, tra gli oneri di spesa cui lo stanziamento disponibile assicura copertura.

Il comma 3, come novellato dal comma 2, lettera c), rende esclusivo l'avvalimento da parte del Presidente del Consiglio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni in alcuni ambiti della trasformazione digitale, della società per azioni interamente partecipata dallo Stato la cui costituzione è stata disposta dal medesimo articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018.

Gli ambiti di trasformazione digitale sono:

la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento (tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni dai gestori di servizi pubblici dalle società a controllo pubblico);

lo sviluppo del punto di accesso telematico;

lo sviluppo della piattaforma digitale nazionale dati (prevista dall'articolo 50-*ter* del codice dell'amministrazione digitale come finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali dalle pubbliche amministrazioni, nonché la condivisione dei dati a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese).

Il comma 3 dell'articolo 42 novella l'articolo 5, comma 2, del codice dell'am-

ministrazione digitale, per raccordarlo con quanto disposto dal medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, in ordine alla traslazione dall'AgID alla Presidenza del Consiglio, delle competenze (di indirizzo) circa la messa a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Nel segnalare che l'articolo 43 contiene le disposizioni finanziarie e le norme di copertura relative al decreto-legge, rinvio alla documentazione predisposta dagli uf-

fici per elementi di maggior dettaglio riguardanti, più in generale, i profili di carattere finanziario del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 gennaio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	34
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 final) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 330 final – Annex e COM(2019) 331 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2019) 331 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	34

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente della VII Commissione Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 15.30

Sulla pubblicità dei lavori

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 final) e proposta di regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 330 final – Annex e COM(2019) 331 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2019) 331 final)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame congiunto dei provvedimenti.

Manuel TUZI (M5S), *relatore per la VII Commissione*, premette che la VII Commissione, insieme alla X Commissione, avvia con l'odierna seduta l'esame di una proposta di decisione e di una proposta di regolamento presentati congiuntamente dalla Commissione europea per modificare la disciplina dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

Sottolinea che si tratta di una preziosa occasione per fare, più in generale, il punto sull'Agenda strategica per l'innovazione e sul programma Orizzonte Europa 2021-2027 che definiscono il quadro e stabiliscono le risorse stanziare a livello europeo relativamente alle politiche per la promozione della ricerca e dell'innovazione. Occasione particolarmente importante per il nostro Paese che purtroppo, anche per le difficoltà connesse ai vincoli stringenti di finanza pubblica, riesce a destinare alla ricerca e all'innovazione risorse più limitate rispetto a quelle stanziare dai maggiori partner dell'Unione europea. Evidenza che la disponibilità di stanziamenti adeguati di provenienza europea costituisce, dunque, una esigenza imprescindibile per il nostro sistema. Ne consegue che il decisore politico, a partire dal Governo, tuttavia senza trascurare le competenze specifiche che il Parlamento può esercitare sulle iniziative adottate dalle istituzioni europee, è chiamato a valutare con la massima attenzione le possibili ricadute di queste iniziative e a intervenire perché l'Italia possa trarre il massimo vantaggio dai nuovi scenari delineati dalle proposte al nostro esame per quanto concerne la promozione dell'innovazione e della ricerca in Europa e l'individuazione degli strumenti più idonei allo scopo.

Ricorda che Orizzonte Europa 2021-2027 non si limita ad aggiornare, nell'ambito del nuovo quadro finanziario, il programma Orizzonte 2020 attualmente vigente ma introduce una serie di importanti novità che si propongono di collocare l'Unione europea in una posizione di leader dal punto di vista scientifico, assumendo il dato costituito da una accelerazione della competizione a livello internazionale. Per questo motivo, nel nuovo programma Orizzonte Europa 2021-2027 si individuano come prioritari i settori di frontiera costituiti dalle tecnologie digitali, dalle tecnologie per la mobilità e per l'energia, con particolare riguardo ai trasporti puliti, l'alimentazione, la salute, con particolare riferimento alla lotta contro il cancro, dalle

risorse naturali e della tutela dell'ambiente, a partire dalla rimozione della plastica dagli oceani.

Per quanto concerne gli strumenti, si prevede l'istituzione di un Consiglio europeo per l'innovazione che dovrebbe svolgere le funzioni di sportello unico per il sostegno e la realizzazione di iniziative ad alto potenziale di innovazione. Si prospetta, inoltre, la crescita del sostegno assicurato agli Stati membri che registrano i maggiori ritardi in tema di innovazione; il libero accesso alle pubblicazioni e ai dati risultanti dalle ricerche finanziate a valere delle risorse stanziare dal programma Orizzonte Europa e la massimizzazione dei risultati conseguibili attraverso una sistematica collaborazione con altri programmi finanziati dall'Unione europea.

Segnala che il dato più significativo da mettere in evidenza è costituito dall'incremento delle risorse stanziare a tale scopo che passerebbero dagli attuali 80 miliardi del programma Orizzonte 2020 a 100 miliardi, almeno stando alle proposte avanzate dalla Commissione europea.

Si tratta, quindi, di un incremento assai consistente che testimonia positivamente lo sforzo compiuto dalla Commissione europea per sostenere con maggiore impegno un programma che già ha dato risultati positivi anche nel nostro Paese. A ciò deve poi aggiungersi la meritoria iniziativa adottata dal Parlamento europeo il quale, intervenendo sulla proposta della Commissione europea, ha raccomandato di aumentare ulteriormente le risorse a disposizione del programma Orizzonte Europa a 120 miliardi di euro. Tale ulteriore aumento, su cui allo stato non si è registrato ancora un consenso generalizzato da parte degli Stati membri, avrebbe il merito di rafforzare in misura ancora più significativa le risorse finanziarie per sostenere la ricerca e l'innovazione in ambito europeo. A questo proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla posizione espressa dal Parlamento europeo, nonché una simulazione, ove di-

sponibile, sull'impatto positivo che potrebbe derivarne per il sistema italiano della ricerca e dell'innovazione.

La portata della questione può essere valutata considerando che nelle previsioni della Commissione europea il programma Orizzonte Europa dovrebbe favorire la creazione di 100 mila posti di lavoro nelle attività di ricerca e innovazione e assicurare un incremento del prodotto interno lordo compreso fra lo 0,08 per cento e lo 0,19 per cento annui.

All'interno del programma Orizzonte Europa si colloca la proposta di decisione all'esame delle Commissioni che prospetta una nuova Agenda strategica per l'innovazione (ASI) nell'ambito della quale si prevede una modifica della disciplina relativa all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT). L'Istituto è un organo dell'Unione europea creato nel 2008 che opera sotto la supervisione della DG Istruzione della Commissione europea. L'Istituto non svolge direttamente attività di ricerca ma finanzia le comunità della conoscenza e dell'innovazione – le cosiddette CCI – i partenariati strutturati di imprese, gli istituti di ricerca e le università.

Le CCI, nella visione della Commissione europea, costituiscono partenariati transfrontalieri che dovrebbero raggruppare operatori economici, istituti di istruzione e organismi di ricerca (il cosiddetto triangolo della conoscenza) attraverso lo svolgimento di attività di istruzione e formazione – master e dottorati –, la promozione di progetti innovativi anche alla luce delle potenzialità commerciali, la creazione di imprese e la diffusione di nuove iniziative imprenditoriali. Le CCI – ne esistono al momento otto, attive in campi diversi: dalle tecnologie digitali all'invecchiamento attivo – operano su base locale, con riferimento a specifiche aree geografiche, i cui quartieri generali sono dislocati tra i diversi Paesi dell'Unione europea. In sostanza, si tratta di poli di aggregazione nei quali le aziende lavorano in sinergia con le amministrazioni pubbliche, con le università e con i centri di ricerca.

Ricorda che in Italia operano tre CCI, rispettivamente a Trento, a Roma e in Emilia Romagna. Dall'esperienza fin qui maturata sono scaturiti oltre seicento nuovi prodotti e servizi ad alto contenuto innovativo e più di 1200 *startup* si sono potute avvalere del sostegno dell'UE, con oltre 890 milioni di euro di investimenti esterni e più di seimila nuovi posti di lavoro.

Nel rinviare alle considerazioni che saranno svolte dal collega della X Commissione per quanto concerne il dettaglio delle modifiche prospettate relativamente all'Agenda strategica per l'innovazione e all'EIT, conclude rilevando che l'importanza della materia trattata – che sarà nuovamente affrontata in ambito europeo nel prossimo Consiglio competitività del febbraio 2020 – giustifica lo svolgimento di un numero limitato di audizioni, tra cui quelle dei rappresentanti della CRUI e dei più autorevoli istituti di ricerca nazionali, per acquisire utili elementi di informazione e valutazione per un esame più approfondito delle proposte all'ordine del giorno.

Andrea GIARRIZZO (M5S), *relatore per la X Commissione*, venendo più in dettaglio ai contenuti delle proposte di decisione e di regolamento in esame, segnala in primo luogo che, per quanto concerne l'Agenda strategica per l'innovazione (ASI), l'iniziativa della Commissione europea non si limita ad un aggiornamento della relativa disciplina alla luce del nuovo periodo di riferimento considerato. Vengono, infatti, prospettate diverse modifiche alla vigente normativa, di cui al regolamento n. 294 del 2008. In particolare, oltre ad assicurare una adeguata base giuridica per garantire la prosecuzione dell'attività dell'EIT a regime, si interviene sui settori su cui si dovrà concentrare prioritariamente l'attività dell'Istituto.

Le modifiche prospettate dalla Commissione si basano anche sugli esiti di una consultazione pubblica che è stata condotta nella seconda metà del 2016 per acquisire informazioni e opinioni da una serie di soggetti qualificati sulle sfide e le

opportunità in materia di ricerca e innovazione e sugli obiettivi cui dovrebbe rispondere in particolare l'EIT.

Anche sulla base degli elementi raccolti, la Commissione europea è pervenuta alla convinzione che non debba essere stravolto l'impianto generale dell'Agenda strategica per l'innovazione ma occorra tuttavia aggiornarne ed estenderne le finalità anche assumendo la conseguente necessità di aumentarne la dotazione finanziaria.

In particolare, per quanto concerne specificamente l'EIT, si ipotizza lo stanziamento di 3 miliardi di euro con un aumento di 600 milioni rispetto alla vigente Agenda strategica.

Le modifiche prospettate si propongono, in primo luogo, di rafforzare le sinergie a livello europeo per evitare la frammentazione degli interventi e lo spreco di risorse così come duplicazioni e sovrapposizioni.

A questo proposito, si sottolinea, in particolare, la necessità di uno stretto coordinamento fra l'attività dell'EIT e quella del Consiglio europeo per l'innovazione di cui si prevede l'istituzione. Si intende, inoltre, valorizzare il ruolo che potranno svolgere gli Istituti di istruzione superiore, gli IIS europei, attraverso attività di sostegno finanziario, consulenza e *coaching*. L'obiettivo indicato è di sostenere direttamente 750 istituti. Da ultimo, si intende aumentare l'impatto a livello regionale delle comunità della conoscenza e dell'innovazione attraverso un raccordo ancora più stretto con tutte le parti interessate e gli attori che possono essere coinvolti laddove si evidenzino significative potenzialità di crescita.

Notevole attenzione è anche assegnata all'obiettivo di ridurre le disparità all'interno dell'UE in tema di capacità di innovazione attraverso un sistema regionale specificamente realizzato per i Paesi membri o associati che presentino un grado l'innovazione modesto o limitato, tra cui, purtroppo, anche l'Italia. Ricorda, in proposito, che, rispetto all'obiettivo stabilito dall'Unione europea del 3 per cento di PIL di spesa destinato alla ricerca e all'innovazione, a fine 2018 l'Ue

a 28 si collocava al 2,12 per cento e l'Italia, purtroppo, soltanto all'1,39 per cento.

Pesano sul dato italiano alcuni limiti strutturali risalenti costituiti, in primo luogo, dalle difficoltà di reperire nel bilancio pubblico tutte le risorse che sarebbero necessarie a causa delle politiche di contenimento della spesa che sono state realizzate negli anni e, in secondo luogo, dal particolare assetto dell'industria italiana per la netta prevalenza di imprese di piccola dimensione che spesso non dispongono di risorse adeguate per finanziare ambiziosi programmi di ricerca e innovazione. Ne consegue che il sistema economico nel suo complesso risente di un ritardo che si traduce in un andamento insoddisfacente della produttività, costituendo l'innovazione – e in particolare quella che consente di raggiungere la frontiera tecnologica come ampiamente confermato dalle analisi economiche da Solow in poi – il fattore decisivo per favorire un andamento più accentuato della curva dello sviluppo. Evidenzia che, in sostanza, si tratta di un complesso di modifiche che, pur partendo dal riconoscimento dei positivi risultati fin qui conseguiti, prospetta al contempo alcune significative novità che, in linea di massima, appaiono condivisibili.

Ai fini di un'approfondita valutazione delle modifiche che vengono delineate dalle proposte all'esame delle Commissioni, ritiene necessario avvalersi di una puntuale interlocuzione con il Governo per conoscere quali posizioni ha fin qui assunto nei negoziati condotti in sede di Consiglio e in che termini valuta in particolare la richiesta avanzata dal Parlamento europeo di aumentare le risorse complessivamente a disposizione del programma Orizzonte Europa 2021-2027 dai 100 miliardi di euro proposti dalla Commissione europea a 120 miliardi, a fronte degli 80 miliardi dell'attuale programma Orizzonte 2020.

A questo proposito conviene con la proposta prospettata dal collega della Commissione cultura di svolgere un numero limitato di audizioni di soggetti

qualificati per acquisire utili elementi di valutazione sulle iniziative adottate dalla Commissione europea e sul loro potenziale impatto sul sistema italiano di ricerca e innovazione.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo.

Audizione di rappresentanti delle associazioni 100 Autori, Movimento Spettacolo dal Vivo, Coordinamento delle realtà della scena contemporanea (C.Re.S.Co.), Gruppo « Facciamolaconta » e Documentaristi italiani (DOC/IT) (*Svolgimento e conclusione*) 39

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 11.45.

Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo.

Audizione di rappresentanti delle associazioni 100 Autori, Movimento Spettacolo dal Vivo, Coordinamento delle realtà della scena contemporanea (C.Re.S.Co.), Gruppo « Facciamolaconta » e Documentaristi italiani (DOC/IT).

(Svolgimento e conclusione).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la

trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Concetta GULINO, *direttore dell'Associazione 100 Autori*, Vincenzo ZINGARO, *coordinatore nazionale del Movimento Spettacolo dal Vivo*, Elina PELLEGRINI, *membro del direttivo del Coordinamento delle realtà della scena contemporanea (C.Re.S.Co.)*, Giulio STUMPO, *promotore nel Coordinamento delle realtà della scena contemporanea (C.Re.S.Co.)*, Laura NARDI, *rappresentante del gruppo « Facciamolaconta »*, e Ivan D'AMBROSIO, *membro del consiglio direttivo dell'associazione dei Documentaristi italiani (DOC/IT)*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Federico MOLLICONE (FdI), Valentina APREA (FI), Alessandra CARBONARO (M5S), Vittorio SGARBI (M-NI-USEI-C!-AC) e Michele ANZALDI (IV).

Giacinto PALMARINI, rappresentante del gruppo « Facciamolaconta », Nicola NICOLETTI, rappresentante dell'Associazione 100 Autori, Mvula Alessandro SUNGANI, coordinatore nazionale del Movimento Spettacolo dal Vivo, Elina PELLEGRINI, membro del direttivo del Coordinamento delle realtà della scena contemporanea (C.Re.S.Co.), rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Paola FRASSINETTI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Confederazione generale italiana del commercio (Confcommercio), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari	41
Audizione di rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari	42

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali. C. 2329 (<i>Esame e rinvio</i>)	42
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C 1676 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	63
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo. C. 1769 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	64

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 gennaio 2020.

Audizione di rappresentanti della Confederazione generale italiana del commercio (Confcommercio), nel-

l'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.05.

Audizione di rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.
C. 2329.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2329, Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge delinea un sistema elettorale interamente proporzionale, superando le attuali previsioni in base alle quali 3/8 dei seggi da ripartire nel territorio nazionale sono attribuiti con metodo maggioritario in collegi uninominali. La proposta rimodula inoltre le soglie di sbarramento per partecipare alla ripartizione proporzionale dei seggi. Nella relazione illustrativa si evidenzia come la proposta di legge intervenga « al fine di meglio garantire il pluralismo territoriale e politico della rappresentanza », finalità resa più rilevante anche alla luce dell'approvazione della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.

Il territorio nazionale – ai fini della elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – resta suddiviso in circoscrizioni e in collegi plurinominali.

Come previsto dal vigente sistema elettorale, inoltre, per la Camera la prima ripartizione dei seggi è effettuata nel collegio unico nazionale (CUN) e successivamente tra le circoscrizioni e quindi nei collegi plurinominali mentre per il Senato i seggi sono attribuiti direttamente nelle regioni e, quindi, nei collegi plurinominali.

Resta ferma, per la regione Valle d'Aosta, la costituzione, sia alla Camera sia al Senato, in un unico collegio uninominale il cui il seggio è attribuito con metodo maggioritario; al Senato, per la regione Trentino-Alto Adige permane la ripartizione nei sei collegi uninominali di cui alla legge n. 422 del 1991.

Rispetto al sistema vigente inoltre non è prevista la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e cambia quindi, anche alla luce del superamento dei collegi uninominali, la scheda elettorale: in base alla proposta di legge infatti l'elettore dispone di un voto da esprimere per la lista. La lista di candidati in ogni collegio non può in ogni caso essere superiore al numero dei seggi assegnati nel collegio plurinominali (fino a 8) e i candidati sono proclamati eletti in base all'ordine di lista.

Sono inoltre rimodulate le soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: in particolare, è elevata la soglia a livello nazio-

nale dal 3 per cento al 5 per cento ed è ridotta – dal 20 per cento al 15 per cento – la soglia regionale prevista per l'elezione del Senato (per le liste che abbiano conseguito tale percentuale di voti in almeno una regione).

Alla Camera la soglia regionale del 15 per cento è calcolata solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.

È inoltre previsto un « diritto di tribuna » per le liste che non raggiungono le soglie di sbarramento ma che ottengono, alla Camera, almeno tre quozienti in almeno due regioni e, al Senato, almeno un quoziente nella circoscrizione regionale: ai fini dei relativi calcoli è utilizzato il metodo del quoziente corretto + 2 (cosiddetto metodo del quoziente corretto Imperiali), con cui si riduce il numero dei voti necessari per ottenere il seggio con il quoziente intero.

Restano ferme le vigenti previsioni relative alle modalità di attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, alle proclamazioni e ai subentri in caso di vacanza di seggi.

Con riferimento all'elettorato attivo e passivo la proposta di legge apporta alcune modifiche di carattere formale alla definizione, sostituendo quelle disposizioni della legge elettorale che fanno esplicito richiamo all'età anagrafica, con un rinvio « mobile » della rispettiva norma costituzionale.

Al riguardo ricorda che la Camera ha approvato in prima lettura un testo di riforma costituzionale che modifica l'articolo 58, primo comma, della Costituzione, sull'elettorato attivo del Senato, abbassando il limite di età per eleggere i senatori da 25 a 18 anni, così da uniformarlo a quello già previsto per la Camera dei deputati. L'esame è attualmente in corso presso il Senato (A.S. 1440). Attualmente, votano per l'elezione delle due Camere i cittadini italiani in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i

seguenti requisiti anagrafici: la maggiore età (18 anni) per l'elezione dei deputati; il compimento del 25° anno di età per l'elezione dei senatori.

In proposito segnala come il diritto di elettorato attivo possa essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo.

Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età. La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo. La proposta di legge modifica la disposizione della legge elettorale della Camera che prevede la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età il giorno delle elezioni, rinviando all'età indicata nell'articolo 56 della Costituzione, attualmente fissata a 25 anni (articolo 1, comma 1, lettera *m*), n. 2) che modifica l'articolo 22, primo comma, n. 5, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

Inoltre, la proposta di legge modifica l'articolo 5, comma 1, del testo unico per l'elezione del Senato prevedendo che siano eleggibili a senatori gli elettori che, il giorno delle elezioni, abbiano compiuto l'anno di età previsto dall'articolo 58, primo comma della Costituzione (anziché fare riferimento al 40° anno come attualmente previsto).

Analogamente viene modificato l'articolo 13, primo comma, del medesimo testo unico, che prevede la partecipazione all'elezione dei senatori degli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età, stabilendo che sono elettori coloro che hanno compiuto l'età prevista dall'articolo 58 della Costituzione, attualmente 25 anni (articolo 2, comma 1, lettera *f*).

Con riferimento alla ripartizione del territorio nazionale, per la Camera dei

deputati rimane la suddivisione nelle 27 circoscrizioni (cui si aggiunge la Valle d'Aosta) individuate nella Tabella A allegata al testo unico per l'elezione della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera a), della proposta di legge sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, eliminando ogni riferimento ai collegi uninominali e prevedendo che ciascuna circoscrizione sia ripartita in collegi plurinominali tali che in ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi, come previsto attualmente, non inferiore a 3 e non superiore a 8.

La proposta di legge prevede, all'articolo 3, una delega al Governo per la definizione dei collegi plurinominali all'esito della abolizione dei collegi uninominali e dell'attribuzione dei seggi unicamente nei collegi plurinominali.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) della proposta di legge sopprime il riferimento ai collegi uninominali attualmente previsto dall'articolo 3, comma 2, del testo unico per l'elezione della Camera.

Anche per il Senato, come per la Camera, la proposta di legge elimina ogni riferimento ai collegi uninominali. A tale fine viene abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993, che prevede la suddivisione del territorio in collegi uninominali e viene conseguentemente espunta la previsione in base alla quale i collegi plurinominali siano costituiti dall'aggregazione di quelli uninominali.

Con riferimento alla presentazione dei contrassegni e delle candidature vengono adottate le modifiche conseguenti all'eliminazione di collegi uninominali, abolendo la possibilità di collegamento in una coalizione di liste elettorali, eliminando l'obbligo di depositare il programma elettorale e l'indicazione del capo della forza politica e sopprimendo il tetto massimo di 4 candidati che ciascuna lista può presentare in ogni collegio plurinominali, fermo

restando il numero massimo corrispondente al numero dei seggi attribuiti al collegio plurinominali, pari a 8.

La proposta di legge, prefigurando un sistema interamente proporzionale, elimina dal procedimento elettorale preparatorio qualsiasi riferimento ai candidati nei medesimi collegi uninominali (articolo 1, comma 1, lettere da d) a o), che modifica diverse parti del testo unico per l'elezione della Camera e articolo 2, comma 1, lettere da c) a f) che incidono sul testo unico per l'elezione del Senato).

La proposta di legge interviene altresì sul numero di candidati delle liste elettorali. La legge vigente prevede che in ogni collegio plurinominali, ciascuna lista è composta da un numero dei candidati che non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominali (ossia 8).

Viene eliminato il limite di 4 candidati, fermo restando il tetto costituito dal numero massimo di seggi assegnati al collegio (articolo 1, comma 1, lettera g), n. 3), della proposta di legge, che modifica l'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico per l'elezione della Camera e articolo 2, comma 1, lettera d), n. 2), della proposta, che modifica l'articolo 9, comma 4, del testo unico per l'elezione del Senato) che – in base alla proposta di legge – corrisponde a 8 seggi.

Restano ferme, sopprimendo i riferimenti ai collegi uninominali e alle coalizioni di liste, le vigenti previsioni relative alle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste nei collegi plurinominali, alle pluri-candidature e alle prescrizioni volte a garantire la parità di genere.

Il n. 1) della lettera p) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge sostituisce il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico per l'elezione della Camera, prevedendo che la scheda elettorale rechi, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista.

Il *fac simile* della scheda – parte interna e parte esterna – è attualmente

riportato negli Allegati A-bis e A-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per l'elezione della Camera e alle tabelle A e B del decreto legislativo n. 533 del 1993 per l'elezione del Senato.

Disposizioni analoghe sono previste per il Senato (articolo 2, comma 1, lettere e) e g) che modificano, rispettivamente, gli articoli 11 e 14 del testo unico per l'elezione del Senato).

Rispetto alla disciplina vigente viene eliminato ogni riferimento, nella scheda e ai fini dell'espressione del voto, ai candidati nei collegi uninominali e alle coalizioni di liste.

Con riferimento alla validità del voto, la proposta di legge sopprime i riferimenti al voto espresso per il candidato nel collegio uninominale, modificando articolo 59-bis del testo unico per l'elezione della Camera.

È mantenuta la previsione in base alla quale se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista (sopprimendo « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale »).

Sono inoltre modificate le disposizioni che attengono alla fase dello spoglio delle schede e del relativo scrutinio, sopprimendo i riferimenti al voto espresso per il candidato nel collegio uninominale.

Come già ricordato, in base alla proposta di legge in esame, per tutti i seggi (ad eccezione della Valle d'Aosta e, al Senato, del Trentino-Alto Adige) è prevista l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento; il metodo utilizzato è il medesimo previsto dalla vigente disciplina elettorale (articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e articoli 16 e 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993) per l'attribuzione dei seggi dapprima a livello nazionale (per la Camera), quindi a livello circoscrizionale e infine nei collegi plurinominali. Non essendo più prevista la possibilità per le liste di coalizzarsi sono di conseguenza soppresse tutte le previsioni

che, ai fini del calcolo dell'attribuzione dei seggi, fanno riferimento alle coalizioni di liste.

Rispetto alla disciplina vigente, cambiano le soglie di sbarramento che, in base alla proposta di legge sono così articolate:

per l'elezione della Camera: accedono al riparto le liste che hanno superato la soglia del 5 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale (soglia attualmente fissata al 3 per cento per le liste singole e al 10 per cento per le coalizioni di liste), oppure la soglia del 15 per cento dei voti validi espressi nella regione in cui sono presentate liste espressione di minoranze linguistiche (la previsione ricalca quella vigente abbassando dal 20 al 15 per cento la soglia); sono di conseguenza soppresse le vigenti previsioni che, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche presentate solo in una regione ad autonomia speciale che preveda una particolare tutela delle minoranze, consentono l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale alle liste che hanno eletto candidati in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione (articolo 83 del testo unico per l'elezione della Camera; articolo 17 del testo unico per l'elezione del Senato);

per l'elezione del Senato: accedono al riparto le liste che hanno superato la soglia nazionale del 5 per cento oppure che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione (nel vigente sistema elettorale la soglia nazionale è fissata al 3 per cento per le liste singole e al 10 per cento per le coalizioni di liste mentre è stabilita al 20 per cento la soglia regionale).

La proposta di legge prevede inoltre – rispetto al sistema vigente – il cosiddetto « diritto di tribuna », ovvero la possibilità di ottenere seggi anche per le liste che non hanno superato la soglia di sbarramento, ma che abbiano ottenuto quozienti elettorali circoscrizionali.

In particolare, per l'elezione della Camera, ciascun ufficio elettorale circoscrizionale calcola il quoziente elettorale cir-

coscrizionale come rapporto tra il totale dei voti di tutte le liste della circoscrizione e il numero di seggi spettanti alla circoscrizione (stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica contemporaneamente all'indizione dei comizi) aumentato di 2 unità. Divide poi i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente così calcolato e ottiene il numero di quozienti ottenuti da ciascuna lista.

Il metodo di calcolo previsto dalla proposta di legge per il calcolo del « diritto di tribuna » rientra tra i cosiddetti metodi del quoziente corretto, con i quali si diminuisce il quoziente – diminuendo quindi il numero dei voti necessari per ottenere un seggio col quoziente intero – e si riducono i seggi assegnati con i resti.

In particolare, con il metodo *Quoziente Imperiali*, utilizzato dalla proposta di legge, si divide il totale dei voti validi (V) per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione più due. All'Ufficio elettorale centrale nazionale (UCN) spetta quindi di verificare se tra le liste che non hanno superato le soglie di sbarramento, vi siano delle liste che hanno ottenuto almeno 3 quozienti in 2 regioni; in caso affermativo, attribuisce a tali liste un seggio per ciascun quoziente ottenuto nelle circoscrizioni in cui le liste hanno ottenuto quozienti loro assegnati.

Il numero di seggi assegnato ai fini del diritto di tribuna non è di conseguenza un numero fisso o predeterminabile, ma dipende dal numero delle liste che superano tale requisito.

I seggi così attribuiti sono quindi sottratti dai calcoli a livello di collegio unico nazionale, quando l'UCN calcola il quoziente nazionale per la ripartizione dei seggi alle liste che hanno superato la soglia del 5 per cento (articolo 83 lettera *f*) e, a livello di circoscrizione, quando i seggi attribuiti nel CUN sono ripartiti nelle circoscrizioni (articolo 83, lettera *h*)).

Per l'elezione del Senato, in ogni regione l'ufficio elettorale calcola il quoziente elettorale circoscrizionale, per verificare se tra le liste che non abbiano superato le soglie di sbarramento (5 per cento nazionale e 15 per cento regionale)

ve ne sia una o più che abbia ottenuto almeno un quoziente (nella regione). In caso affermativo l'ufficio elettorale attribuisce a tali liste un seggio in corrispondenza di ciascun quoziente ottenuto. Procede quindi all'attribuzione dei restanti seggi alle liste che hanno superato le soglie di sbarramento.

Una volta assegnati gli eventuali seggi del diritto di tribuna, l'attribuzione dei seggi alle liste che hanno superato le soglie di sbarramento avviene secondo il metodo vigente, disciplinato per la Camera dagli articoli 83 e 83-*bis* del TU per l'elezione della Camera e Senato dall'articolo 17 del TU per l'elezione del Senato. La proposta di legge in esame sopprime, dalle norme citate, tutti i riferimenti riguardanti le coalizioni di liste ma conserva inalterata l'intera procedura di attribuzione dei seggi.

La proposta di legge interviene quindi sulle disposizioni vigenti relative alle modalità con cui si procede alla proclamazione degli eletti in caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale: sono in particolare soppresse le parti in cui si fa riferimento alla proclamazione dei candidati delle liste nei collegi uninominali e al « recupero » nelle altre liste della coalizione.

Per il resto viene mantenuta ferma la disciplina vigente (articolo 84, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera). In conseguenza del nuovo sistema, la proposta di legge dispone la soppressione del ricorso ad elezioni suppletive nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale. Resta invece fermo quanto stabilito dall'articolo 86, comma 4, del testo unico per l'elezione della Camera che prevede che alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-*ter* del testo unico per l'elezione del Senato in quanto applicabili. Tali previsioni – che attualmente si applicano alle elezioni suppletive da svolgere nell'intero territorio nazionale nel caso di vacanza in un collegio uninominale – disciplinano le elezioni suppletive in Trentino-Alto Adige al Senato e in Valle d'Aosta.

Restano ferme, sia ai fini della disciplina per l'elezione della Camera sia di quella per l'elezione del Senato, le disposizioni speciali concernenti la Regione Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige, la proposta di legge prevede che, per l'elezione del Senato, nella Regione Trentino-Alto Adige sia mantenuta ferma l'attuale ripartizione del territorio nei sei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo n. 422 del 1991, in cui viene proclamato eletto – con metodo maggioritario – il candidato che ottiene la migliore cifra elettorale del collegio.

La proposta di legge dispone inoltre che, al Senato, ove alla regione spetti un numero di seggi superiore a sei, sono proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti (cosiddetti migliori perdenti). Ricorda che in base al riparto proporzionale dei seggi tra le circoscrizioni elettorali del territorio nazionale al Senato i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige sono – a Costituzione vigente – pari a 7 (tenuto conto della popolazione risultante dal censimento 2011) mentre diverrebbero complessivamente pari a 6 in base alle previsioni del testo di riforma costituzionale, che specifica – all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione – che ad ogni regione o provincia autonoma spettano almeno tre senatori, quindi tre per la Provincia autonoma di Bolzano e tre per la Provincia autonoma di Trento.

Per il Senato non trovano quindi applicazione le soglie di sbarramento previste a livello nazionale e regionale per il riparto proporzionale e, come per la Valle d'Aosta, i relativi voti non concorrono al riparto dei seggi con metodo proporzionale.

Per la Camera invece al Trentino-Alto Adige si applicano le medesime disposizioni previste per le altre circoscrizioni del territorio nazionale e, quindi, i seggi sono interamente attribuiti con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-*bis* del testo unico per l'elezione della Camera.

Diversamente dalla Valle d'Aosta, quindi, per il calcolo dei voti e l'attribuzione dei seggi si applicano le disposizioni previste per le altre circoscrizioni del territorio nazionale e i relativi voti concorrono al riparto dei seggi con metodo proporzionale.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, richiama gli aspetti essenziali della proposta in esame, volta all'introduzione di un sistema elettorale di tipo proporzionale (fatte salve le specifiche disposizioni previste per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta), eliminando i collegi uninominali e le coalizioni, con una soglia di sbarramento al 5 per cento e un diritto di tribuna assicurato alle liste che abbiano conseguito almeno tre quozienti circoscrizionali in due regioni.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 3 della proposta di legge che reca una delega al Governo ai sensi della quale l'Esecutivo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tenuto conto delle modifiche previste.

Rispetto al sistema vigente, le circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale sono infatti ripartite in collegi plurinominali senza ulteriore ripartizione in collegi uninominali (fatta eccezione per la Valle d'Aosta e, al Senato, per il Trentino-Alto Adige) e ciò rende necessario la rideterminazione dei collegi elettorali.

I principi e i criteri direttivi sono in gran parte corrispondenti a quelli previsti dalla delega recata della legge n. 165 del 2017 relativamente ai collegi plurinominali, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 189 del 2017. I medesimi criteri e principi direttivi sono richiamati anche dall'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 (delega la cui applicazione è prevista nel caso di entrata in vigore della legge costituzione di riduzione dei parlamentari).

Nella disposizione di delega viene quindi previsto che:

il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'ISTAT, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi previsti, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

La proposta di legge stabilisce che, ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, il Governo si avvalga di una Commissione di esperti composta dal Presidente dell'ISTAT, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai

compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Resta fermo, come già previsto dalla legge n. 165 del 2017, che il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

Analogamente alla vigente disposizione di delega di cui alla legge n. 51 del 2019 e alla legge n. 165 del 2017 è previsto che lo schema del decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. Come già previsto, in caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Sono infine abrogate le disposizioni di delega legislativa previste, rispettivamente, dall'articolo 3 della legge n. 165 del 2017 e dall'articolo 3 della legge 51 del 2019. Come già ricordato, la delega recata dall'articolo 3 della legge 165 del 2017 ha già trovato attuazione con il decreto legislativo n. 189 del 2017 che ha determinato i collegi uninominali e plurinominali in attuazione della legge elettorale vigente (legge n. 165 del 2017), sulla cui base si sono svolte le elezioni politiche del 4 marzo 2018.

I medesimi principi e criteri di delega ivi previsti sono inoltre (ad eccezione delle lettere *a*) dei commi 1 e 2, che individuano i collegi elettorali in « numero fisso » richiamati per l'attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge n. 51 del 2019, con cui sono state apportate modifiche

alla vigente disciplina elettorale al fine di sostituire le previsioni numeriche con un rapporto frazionario in grado di trovare applicazione anche nel caso di modifica al numero complessivo dei parlamentari da eleggere, previsto dagli articoli 56 e 57 della Costituzione.

A sua volta, l'esercizio della delega recata dall'articolo 3 della legge 51 del 2019 per la determinazione dei collegi — uninominali e plurinominali — è previsto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari (« qualora, entro 24 mesi, intervenga la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari »).

Ricorda che nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2019 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale, approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta, che riduce il numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione a 400 deputati e 200 senatori elettivi. Ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970, fino al 12 gennaio 2020 era consentita la presentazione di richiesta di *referendum* su tale testo.

In data 10 gennaio risulta presentata richiesta di *referendum* su tale testo da parte del numero di parlamentari prescritto dall'articolo 138 della Costituzione.

In base alla legge n. 352 del 1970 presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il *referendum*, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vicepresidente che verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.

L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, l'ammette. Entro lo

stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di *referendum* è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

Qualora sia intervenuta la pubblicazione del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine, l'indizione del *referendum*, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

La delega recata dalla proposta di legge è quindi finalizzata a determinare i confini dei nuovi collegi elettorali plurinominali. In ciascuna circoscrizione, devono essere attribuiti da 3 a 8 seggi (alla Camera) e da 2 a 8 seggi (al Senato, dove al Molise spettano 2 seggi ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione).

La delega prevista dall'articolo 3 della proposta di legge, in relazione ai tempi di esame della proposta di legge e a quelli di conclusione dell'*iter* del testo costituzionale, potrebbe dunque trovare applicazione sulla base del numero attuale dei parlamentari — e quindi dei seggi da assegnare — previsto dagli articoli 56 e 57 della Costituzione o sulla base del numero

definito dal testo di legge costituzionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2019.

Annagrazia CALABRIA (FI) segnala anzitutto una questione di metodo, facendo notare che la presentazione e il conseguente incardinamento della proposta di legge in esame è stato preceduto da una fase di confronto informale tra i gruppi di maggioranza, svoltasi nel mese di dicembre, dalla quale ritiene siano state sostanzialmente escluse le opposizioni. Rileva, peraltro, come in quella fase i gruppi di maggioranza, non riuscendo a raggiungere un equilibrio al loro interno, abbiano persino tentato di far breccia tra i membri dei gruppi di opposizione, al fine di conseguire una convergenza di consensi su tale delicata tematica, dimostrando una certa scorrettezza. Giudica grave, dunque, che, a dispetto delle dichiarazioni pubbliche, non sembra esservi la volontà di elaborare regole condivise in una materia così importante. Ritiene, inoltre, che siano stati sbagliati i tempi con cui si è scelto di avviare tale *iter*, dal momento che si è in prossimità della pronuncia della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum promosso sulla legge elettorale vigente, pronunciamento che, per sensibilità istituzionale, a suo avviso, sarebbe stato opportuno attendere.

Dopo aver fatto presente che il suo gruppo ha intenzione di presentare un suo provvedimento in materia elettorale successivamente a tale pronuncia della Consulta, si augura che sia data possibilità a tutti i gruppi di formulare le proprie proposte su tale delicata tematica, al fine di dare luogo, quindi, ad un ampio ed approfondito dibattito, trattandosi di dover discutere norme fondamentali per il funzionamento della democrazia rappresentativa. Fa presente che una mancanza di confronto su tale materia sarebbe ancora più grave, in quanto posta in essere da schieramenti politici che, sulla base degli ultimi risultati elettorali, non rappresentano la maggioranza dei cittadini.

Passando al merito della proposta in esame, ritiene che un ritorno ad un si-

stema elettorale interamente proporzionale non garantisca la governabilità del Paese, giudicando necessario introdurre correttivi appropriati in tale direzione, come ad esempio la previsione di un premio di maggioranza. Auspica quindi che si dia preferenza ad un sistema elettorale più rispettoso dei cittadini, che obblighi gli schieramenti a presentarsi in coalizioni, con un proprio programma elettorale, prima dello svolgimento delle elezioni, ritenendo che la reale intenzione dei gruppi della maggioranza sia esclusivamente quella di mantenere l'attuale assetto di alleanze, al fine di acquisire dei vantaggi elettorali.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alle osservazioni sul metodo formulate dalla deputata Calabria, rileva come il fatto che la proposta di legge in esame rechi esclusivamente la propria firma evidenzia il carattere istituzionale della proposta medesima, che non va pertanto considerata quale proposta della maggioranza, bensì come uno spunto offerto al dibattito in Commissione su questo tema.

Osserva, inoltre, come le iniziative di dialogo da lui assunte, alle quali ha fatto riferimento la deputata Calabria, abbiano avuto lo scopo di promuovere un confronto tra i gruppi e auspica che tale confronto possa essere proseguito e sviluppato con le forze politiche di opposizione in modo approfondito e proficuo. Assicura che a tal fine sarà garantito tutto il tempo necessario al dibattito e alla presentazione di altre proposte di legge e rileva come l'inizio dell'esame della proposta di legge in titolo costituisca semplicemente un punto di partenza di un percorso che non potrà non coinvolgere anche le opposizioni, atteso che le regole del gioco dovrebbero essere scritte insieme.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), soffermandosi su una questione di metodo, fa notare che, contrariamente a quanto affermato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, non vi è stato

alcun confronto dei gruppi di maggioranza con quelli di opposizione, fatta eccezione per un occasionale incontro informale che, a suo avviso, non può essere certamente rappresentato come momento di reale dialettica. Dopo aver rilevato come il suo gruppo sia disponibile a confrontarsi nel merito, ritiene dunque importante fare subito chiarezza su tale aspetto, ritenendo grave avviare l'iter di esame su basi che non siano quelle della verità, dell'onestà intellettuale, del rispetto e della lealtà tra i gruppi.

Passando al merito del provvedimento, condivide le considerazioni volte dalla deputata Calabria, ritenendo che la proposta di legge in esame, che giudica un enorme passo indietro, in direzione della Prima Repubblica, abbia un unico obiettivo, che è quello di impedire la vittoria della Lega e del centrodestra, fortemente temuta dai gruppi di maggioranza. Ritiene quindi che tale proposta non garantisca né governabilità né rappresentatività, privando i cittadini della libertà di scegliere i propri rappresentanti, dal momento che questi ultimi sarebbero invece indicati dalle segreterie dei partiti.

Federico FORNARO (LEU), riservandosi di svolgere nel prosieguo dell'esame considerazioni più ampie sul contenuto del provvedimento nel suo complesso, richiama fin d'ora l'attenzione su alcuni aspetti specifici ai quali annette particolare rilevanza.

Osserva, in primo luogo, come la previsione di una soglia di sbarramento sia di per sé ragionevole, al fine di contrastare l'eccessiva frammentazione della rappresentanza politica, ma segnala come occorra particolare attenzione nell'individuare l'entità di tale soglia, che la proposta in esame fissa al 5 per cento. Ritiene possa essere utile disporre al riguardo di uno studio concernente la disciplina delle soglie di sbarramento nei principali Paesi europei, nonché della ricostruzione storica delle soglie di sbarramento previste dalle leggi elettorali italiane che si sono succedute dal 1946 a oggi.

Rileva, inoltre, come la proposta in esame mantenga inalterate le circoscrizioni previste dalla legge elettorale vigente e come ciò – ai fini dell'attribuzione dei seggi derivanti dal cosiddetto « diritto di tribuna » riconosciuto alle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento ma che abbiano conseguito almeno tre quozienti circoscrizionali in due regioni – possa produrre effetti distorsivi, in quanto vi sono regioni ripartite in più circoscrizioni che hanno sostanzialmente lo stesso numero di abitanti di regioni che costituiscono invece un'unica circoscrizione.

Osserva, altresì, come la proposta in esame non intervenga sulle norme previste dalla legge elettorale vigente in materia di presentazione delle liste elettorali, che prevedono l'esenzione dalla raccolta delle firme soltanto per le forze politiche costituite in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura. Rileva come tale assenza, unitamente alla prevista soglia di sbarramento, comportino un'eccessiva penalizzazione dell'accesso alla rappresentanza politica.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita gli esponenti dei gruppi di opposizione ad una discussione razionale e concreta, evitando rigide associazioni di idee nello svolgimento delle proprie considerazioni, laddove ad esempio si ritenga che a seguito della scelta di qualsivoglia sistema elettorale conseguiranno effetti automatici ed inevitabili, sia sulla rappresentanza sia sulla governabilità. Ritiene opportuno evitare di rimanere vincolati ad una idea preconstituita di modello elettorale, ricordando, peraltro, che anche il senatore Salvini, solo poche settimane fa, rilasciò dichiarazioni pubbliche a favore del sistema proporzionale, salvo poi esprimersi in senso contrario successivamente.

Pur rilevando come il sistema proporzionale favorisca la creazione di alleanze in Parlamento, successivamente alle elezioni, ritiene che l'efficacia concreta di un sistema vada valutata nei fatti, nell'ambito di un preciso quadro di riferimento storico, facendo notare che, in passato, ad esempio, la prevalenza del sistema mag-

gioritario non ha certo di per sé agevolato la stabilità dei Governi di centrosinistra e di centrodestra che si sono succeduti, che si presentarono uniti in alleanze pre-elettorali per poi dissolversi successivamente, a fronte della profonda l'eterogeneità degli schieramenti di maggioranza.

Ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte nel dibattito odierno, nel condividere il fatto che occorre coniugare le esigenze di rappresentatività e di governabilità, rileva come una distorsione della volontà dei cittadini sia stata piuttosto rilevata dalla Consulta con riferimento ad alcuni sistemi maggioritari, non certo al sistema proporzionale, che, a suo avviso, garantisce il massimo livello di rappresentatività e appare il più adeguato nell'attuale articolato scenario politico, che si caratterizza per una struttura tripolare, soprattutto laddove si prevedano opportuni correttivi all'eccesso di frammentazione, come la previsione di una soglia di sbarramento al 5 per cento.

Francesco BERTI (M5S) ritiene che lo scopo di una legge elettorale debba essere quello di trasformare in seggi i voti espressi dagli elettori e di garantire il rispetto della volontà degli elettori medesimi e che il sistema elettorale proporzionale sia quello che risponde meglio a tale scopo. Osserva, infatti, come il sistema elettorale maggioritario comporti la formazione di coalizioni che spesso vengono meno nel corso della legislatura e come pertanto gli elettori di una determinata forza politica si trovino a votare per candidati appartenenti ad altre forze politiche in virtù di alleanze in ordine alle quali non vi è alcuna garanzia di stabilità. Contesta quindi l'argomento secondo il quale una legge elettorale di impianto maggioritario sarebbe più idonea a garantire la governabilità, in quanto, a suo avviso, il compito di garantire la governabilità spetta alle forze politiche attraverso la formazione di maggioranze coese e stabili. Contesta, inoltre, l'argomento per cui una legge elettorale di tipo proporzionale comporterebbe un ritorno alla cosiddetta « prima Repubblica » e cita l'esempio

della Svizzera, in cui vige dal 1919 un sistema elettorale proporzionale, senza che nessuno accusi tale disciplina di essere eccessivamente antiquata.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, in risposta ad alcune osservazioni svolte nel corso del dibattito, dichiara di ritenere illusoria l'idea che la scelta di uno specifico sistema elettorale possa determinare in assoluto una semplificazione del quadro politico, che presenta, a suo avviso una sua precisa complessità in ogni epoca storica.

Fa inoltre notare come in passato i sistemi in prevalenza maggioritari non abbiano garantito stabilità dei Governi, osservando che le alleanze favorite da quei sistemi elettorali venivano costituite esclusivamente per scopi elettorali. Ritiene, piuttosto, che il proporzionale valorizzi il confronto democratico tra opinioni differenti, di cui, a suo avviso, non bisognerebbe mai avere paura in politica, dal momento che si rafforza in tal modo il ruolo del Parlamento rispetto al Governo e che la politica stessa non è litigio ma confronto.

Respinge totalmente l'idea che con il sistema proporzionale si possano espropriare i cittadini del voto, rilevando piuttosto come tale sistema elettorale, sostenuto da alcuni opportuni correttivi, garantisca maggiormente la libertà di scelta dei cittadini, nel pieno rispetto dell'articolo 48 della Costituzione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 15.55.

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

C. 2284-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 2284-A, recante Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

C 1676 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del

parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1676, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, segnala preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia bilaterali consolidando e approfondendo la collaborazione e la ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico. Esso, inoltre, è finalizzato a migliorare le rispettive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del mutuo sviluppo economico.

In tale contesto, seppure la collaborazione in materia sia già prevista per grandi linee dall'Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e l'Australia firmato a Roma l'8 gennaio 1975, si è ravvisata l'opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione, nel contesto di un quadro giuridico formale che preveda la possibilità di finanziare progetti e attività congiunti.

Quanto al contenuto, l'Accordo si compone di 14 articoli, preceduti da un preambolo, che contiene un riferimento al *Memorandum* d'Intesa per la cooperazione scientifica e tecnologica tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Dipartimento australiano dell'industria, l'innovazione, cambiamenti climatici, la scienza, la ricerca e l'istruzione terziaria, firmato a Roma il 19 aprile 2013, finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale.

L'articolo I definisce i termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo II stabilisce:

1) che le Parti promuoveranno la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici e con fini di prosperità economica;

2) che le Parti, in conformità con le loro leggi e i loro regolamenti, promuoveranno la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia sulla base dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio;

3) che, nell'ambito dell'Accordo, le Parti promuoveranno la cooperazione tra i rispettivi enti e organismi di cooperazione, intendendosi per tali, sulla base della definizione dell'articolo I, qualsiasi università, istituzione, centro di ricerca, società o impresa, stabilita nel territorio di una delle Parti, che partecipi ad attività di cooperazione nell'ambito dell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo III le Parti, allo scopo di facilitare le attività di cooperazione scientifica e tecnologica, potranno incoraggiare e facilitare i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione, nonché la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di cooperazione.

L'articolo IV individua, in maniera peraltro non esclusiva, le forme di attività di cooperazione scientifica e tecnologica, che consistono in:

attuazione di ricerche e sviluppo di programmi e progetti congiunti, che coinvolgono sia le imprese sia i ricercatori;

scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, inclusa la loro diffusione a terze parti ai sensi dell'articolo VII;

scambi di rappresentanti governativi, ricercatori, scienziati, studenti, rappresentanti d'impresa ed esperti tecnici che partecipano alle previste attività di cooperazione;

organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e *workshop* su argomenti di mutuo interesse;

altre forme di cooperazione individuate di comune accordo tra le Parti.

L'articolo V stabilisce che scienziati, esperti, società, agenzie governative e istituzioni di Paesi terzi od organizzazioni internazionali potranno, in casi appropriati, essere invitati a partecipare alle attività di cooperazione congiunte.

A norma dell'articolo VI le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a questo fine destinati in ciascun Paese. I costi relativi

alle attività di cooperazione saranno presi in carico a seconda di quanto stabilito di comune accordo, in forma scritta.

L'articolo VII stabilisce che ricade sotto la esclusiva responsabilità delle organizzazioni coinvolte nelle attività di cooperazione l'assunzione di tutte le misure necessarie, tra cui l'ottenimento di consulenze di esperti e professionisti, al fine di garantire che le loro posizioni legali e commerciali siano adeguatamente ed efficacemente protette e per garantire un'adeguata protezione legale e fisica anche con riguardo al materiale, ai diritti di proprietà intellettuale e alle informazioni riservate. In tale contesto le Parti si adopereranno per facilitare la diffusione delle informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione, salva diversa decisione congiunta.

Si specifica che l'Accordo non viola i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali, compresi accordi regionali di cui una o entrambe le Parti siano contraenti, con particolare riferimento, quanto alla Repubblica italiana, agli obblighi derivanti dalla sua adesione all'Unione europea.

Si stabilisce inoltre che nessuna disposizione dell'Accordo dovrà essere interpretata in modo da pregiudicare altri accordi di cooperazione tra le due Parti, esistenti alla data della sua firma o conclusi da allora in poi e che la cessazione o la scadenza dell'Accordo non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi previsti da qualsiasi accordo di attuazione.

Con l'articolo VIII si stabilisce che le questioni riguardanti la protezione e il possesso dei diritti di proprietà intellettuale saranno di sola responsabilità delle organizzazioni di cooperazione coinvolte.

Ai sensi dell'articolo IX ogni Parte favorirà e faciliterà l'ingresso e l'uscita del personale tecnico e scientifico partecipante agli scambi, unitamente all'equipaggiamento e materiale al seguito.

L'articolo X stabilisce che le Parti, per assicurare l'efficace realizzazione dell'Accordo, potranno incontrarsi regolarmente per discutere di temi comuni, tra cui lo

scambio di informazioni e la revisione di attività di cooperazione. Per tali attività le Parti potranno stabilire, tramite scambio di lettere, l'istituzione di un Comitato congiunto. Gli oneri derivanti dalle attività che esso deciderà di svolgere saranno sostenuti entro i limiti delle risorse disponibili.

L'articolo XI dispone che ogni divergenza o controversia relativa all'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo sarà risolta in via amichevole, attraverso la consultazione o la negoziazione tra le Parti.

Ai sensi dell'articolo XII l'Accordo entrerà in vigore al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti comunicano formalmente, per mezzo di nota diplomatica all'altra Parte, che le necessarie procedure interne sono state completate.

Ai sensi dell'articolo XIII le Parti possono modificare l'Accordo mediante consenso scritto, che assumerà efficacia secondo la procedura esplicitata dall'articolo XII.

L'articolo XIV dispone che l'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salva notifica scritta dell'intenzione di porvi fine, fatta pervenire da una delle Parti, con sei mesi di preavviso, attraverso i canali diplomatici, e che l'Accordo avrà termine sei mesi dopo la ricezione della notifica. I programmi e i progetti intrapresi secondo l'Accordo, non ancora completati al momento del termine dello stesso, dovranno essere gestiti attraverso una decisione congiunta delle Parti, e tale decisione potrà essere modificata dalla volontà comune delle organizzazioni direttamente coinvolte.

Passando ad esaminare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in questione, il quale si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli IV e X, relativi, rispettivamente, alle attività nella quali si sostanzia la cooperazione, e al Comitato congiunto; tali oneri ammontano a euro 461.000 ad anni alterni

a decorrere dal 2019 (articolo IV) ed euro 468.200 ad anni alterni a decorrere dal 2020 (articolo IV ed articolo X).

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale agli eventuali oneri derivanti dagli articoli VI, XI e XIII dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (si tratta dell'implementazione dell'Accordo al di là dei fondi disponibili, della soluzione di eventuali controversie e delle conseguenze delle eventuali modifiche all'Accordo).

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Oltre che di relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, il provvedimento è corredato di una relazione illustrativa e da una Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale si evince che l'Accordo italo-australiano si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni dall'articolo 87 della Costituzione e dall'articolo 11 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati (ratificata dall'Italia con la legge n. 112/1974) ai sensi del quale « il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, lo scambio di strumenti che formano il trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o con ogni altro mezzo convenuto ».

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legi-

slativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare.

C. 1677 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 1677 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, segnala innanzitutto come, per la prestazione di servizi di GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*), la Commissione europea abbia lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea (ESA), un programma europeo di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente GALILEO – sistema di posizionamento globale satellitare – e dalla componente EGNOS (*European Geostationary Navigation Overlay System*), che si inserisce in maniera complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati.

In tale contesto, rileva come il 18 dicembre 2013, l'Unione europea e la Svizzera hanno firmato l'Accordo sui programmi europei di navigazione satellitare

che, in attesa della sua entrata in vigore, viene applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2014. La Svizzera l'ha ratificato l'Accordo il 7 luglio 2015.

L'Accordo di cui si propone la ratifica ha dunque l'obiettivo di formalizzare ed approfondire la stretta integrazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare. La Svizzera ha collaborato al programma GALILEO fin dai suoi inizi ed ha fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le sue fasi in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture comunitarie di *governance* specifiche del programma.

Segnala che nella XVII legislatura era stato presentato al Senato un disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame. L'esame del provvedimento, concluso dalla 3^a Commissione in sede referente, non ha tuttavia proseguito il suo *iter* per la conclusione della Legislatura.

Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 27 articoli e di due allegati, che formano parte integrante dell'Accordo stesso.

L'articolo 1 definisce l'obiettivo dell'Accordo, che è volto a rafforzare la cooperazione a lungo termine tra le Parti nel campo della navigazione satellitare, sotto controllo civile, in particolare mediante la partecipazione della Svizzera ai programmi GNSS.

L'articolo 2 reca le definizioni della terminologia utilizzata dall'Accordo, al fine di assicurarne la comprensione.

L'articolo 3 stabilisce i principi cui deve ispirarsi l'attività di cooperazione: reciproco vantaggio, reciproca possibilità di avviare attività di cooperazione, scambio di informazioni, tutela dei diritti di proprietà intellettuale, libertà di fornire servizi e commercio.

L'articolo 4 definisce i settori dell'attività di cooperazione: spettro radio; ricerca e formazione scientifiche; appalti; cooperazione industriale; diritti di proprietà intellettuale; controllo delle esportazioni; sviluppo del commercio e del mercato;

norme; certificazione e misure di regolamentazione; sicurezza; scambio di informazioni classificate; scambi di personale e accesso ai servizi.

Precisa inoltre che l'Accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione europea relativamente alla regolamentazione dei programmi GNSS, né la struttura stabilita per le operazioni connesse ai programmi GNSS.

L'articolo 5 riguarda lo spettro radio e la cooperazione sulle questioni ad esso attinenti nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

L'articolo 6 è relativo alla ricerca e formazione scientifiche e prevede la promozione di attività comuni e l'impegno a definire un meccanismo adeguato volto ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi.

L'articolo 7 si riferisce agli appalti, nel quadro degli accordi sottoscritti in materia.

L'articolo 8 interviene in materia di cooperazione industriale, prevedendo che le Parti si impegnano a sostenere le rispettive industrie, anche mediante la creazione di *joint ventures* e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee e viceversa, al fine del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.

L'articolo 9 riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali più rigorose, stabilite dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà individuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'OMC.

L'articolo 10 tratta della politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei di GNSS.

L'articolo 11 riguarda lo sviluppo del commercio e del mercato e prevede che le parti incoraggino gli investimenti e le misure adeguate per agevolare tale espansione.

L'articolo 12 interviene in materia di norme, certificazione e misure di regolamentazione, prevedendo che le Parti sostengono lo sviluppo di norme Galileo ed

EGNOS e promuovono la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri GNSS. Tra gli obiettivi di tale coordinamento è compresa la promozione dell'uso ampio e innovativo dei servizi Galileo per scopi aperti, commerciali e la protezione della vita umana. Si prevede altresì che le Parti adottino le misure necessari per consentire un utilizzo completo di GALILEO nei territori soggetti alla loro rispettiva giurisdizione.

L'articolo 13 tratta della sicurezza e delle misure da adottare dalle Parti a garanzia dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori.

L'articolo 14 disciplina lo scambio di informazioni classificate, in conformità agli accordi che la Svizzera ha sottoscritto a tale fine.

L'articolo 15 disciplina le modalità di accesso della Svizzera ai servizi di GNSS.

L'articolo 16 disciplina la partecipazione della Svizzera all'Agenzia dei GNSS europei, alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'UE e la Svizzera.

L'articolo 17 disciplina la partecipazione della Svizzera ai comitati del programma di GNSS, in qualità di osservatori e senza diritto di voto.

L'articolo 18 riguarda i finanziamenti e disciplina il contributo svizzero al finanziamento dei programmi europei di GNSS, stabilendo che viene calcolato proporzionalmente al rapporto tra il PIL della Svizzera e la somma dei PIL degli Stati membri, calcolati a prezzi di mercato.

L'articolo 19 tratta della (non) responsabilità della Svizzera derivante dalla (non) proprietà dei GNSS.

L'articolo 20 tratta dell'istituzione di un Comitato misto, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'Accordo.

L'articolo 21 prevede consultazioni e regolari scambi di informazioni tra le Parti.

L'articolo 22 prevede misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione.

L'articolo 23 tratta della risoluzione delle controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, risoluzione che avverrà mediante consultazione in sede di Comitato misto.

L'articolo 24 stabilisce che gli allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 25 prevede la possibilità di revisione dell'Accordo.

L'articolo 26 disciplina le modalità di denuncia dell'Accordo, attraverso la notifica di tale decisione all'altra Parte.

L'articolo 27 prevede che l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione.

Quanto agli allegati, l'allegato I definisce le linee guida per il ricorso alla procedura arbitrale, mentre l'allegato II definisce le modalità di definizione, gestione ed erogazione del contributo finanziario da parte svizzera ai programmi europei di GNSS.

Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo.

C. 1769 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1769, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, segnala innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volte a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e a costituire un quadro giuridico stabile di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Colombia in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

La relazione illustrativa evidenzia come la struttura dell'Accordo si conformi agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, nonché a quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle

basi imponibili, comunemente detto « BEPS » (*Base Erosion and Profit Shifting*). Inoltre la relazione specifica che il titolo e il preambolo della Convenzione rispondono alle raccomandazioni di cui al progetto BEPS, in particolare a quelle contenute nella relazione sull'*action 6* sull'abuso dei trattati, e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Ciò è conforme alla recente disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 31 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L'articolo 2 stabilisce, relativamente alle imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono considerate l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Al riguardo il punto 1 del Protocollo, avente funzione interpretativa e integrativa, chiarisce che tra le imposte italiane è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa (IRI), introdotta dall'articolo 55-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, applicabile per alcune categorie di contribuenti in luogo dell'IRPEF.

Al riguardo segnala come, successivamente alla firma dell'Accordo, il citato articolo 55-*bis* sia stato abrogato dall'articolo 1, comma 1055, lettera *a*), numero 2), della legge n. 145 del 2018, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. La disposizione convenzionale non avrà di conseguenza alcun effetto; tuttavia non è possibile modificare conseguentemente il testo di un atto internazionale già firmato, che

richiederebbe una nuova firma, anche perché la controparte potrebbe avere già completato l'*iter* di ratifica secondo le procedure domestiche. Si provvederà comunque a informare la controparte della modifica intervenuta nell'ordinamento italiano in seguito alla firma dell'Accordo, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 2 dell'Accordo stesso.

In merito sottolinea come sia prassi costante non procedere alla modifica dei testi delle convenzioni fiscali al variare delle modalità dell'imposizione diretta sulle persone fisiche o giuridiche, atteso che, come rappresentato anche al paragrafo 6 del commentario sull'articolo 2 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, l'elencazione delle imposte da parte degli Stati contraenti non ha carattere esau-

stivo.

L'articolo 3 riguarda le definizioni generali relative alle espressioni utilizzate nel testo dell'Accordo.

L'articolo 4 è relativo alla definizione di « residenti di uno Stato contraente », ovvero ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato è assoggettata a imposta a motivo della sua residenza, domicilio, sede o altro criterio analogo, e individua, secondo le più recenti raccomandazioni dell'OCSE, i criteri dirimenti (cosiddette « *tie-breaker rules* »), finalizzati a risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, in conformità ai criteri previsti nel citato modello di convenzione dell'OCSE.

L'articolo 5 è relativo alla definizione di « stabile organizzazione ».

L'articolo 6 è relativo ai redditi immobiliari e, conformemente alle disposizioni dell'OCSE, stabilisce che sono imponibili – anche se non in maniera esclusiva – nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.

L'articolo 7 riguarda gli utili delle imprese e, conformemente al modello OCSE, attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi,

lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

L'articolo 8 prevede che gli utili derivanti a un'impresa di uno Stato contraente dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

L'articolo 9 regola, conformemente al modello OCSE, la tassazione degli utili delle imprese associate qualora dette imprese appartengano all'uno e all'altro Stato contrente.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 riguardano, rispettivamente, la tassazione dei dividendi, degli interessi, dei canoni (*royalties*) e degli utili di capitale (*capital gains*).

L'articolo 14 prevede che i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente siano imponibili di norma soltanto nel Paese di residenza; tuttavia, essi sono imponibili anche nell'altro Stato (limitatamente a quelli derivanti dall'attività ivi svolta) se il professionista dispone di una base fissa in tale Paese o se vi soggiorna per almeno 183 giorni l'anno.

L'articolo 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni), che sono di norma imponibili soltanto nello Stato di residenza, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato (anche in quest'ultimo caso tuttavia il reddito è imponibile soltanto nello Stato di residenza qualora il dipendente soggiorni nell'altro Stato per non più di 183 giorni l'anno e le remunerazioni siano pagate da un datore di lavoro non residente nell'altro Stato né in possesso di una base fissa o di una stabile organizzazione nell'altro Stato).

L'articolo 16 stabilisce che i compensi degli amministratori di società e retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce da società residenti dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo.

L'articolo 17 riguarda i redditi di artisti e sportivi, imponibili nello Stato di prestazione dell'attività.

L'articolo 18 prevede che le pensioni e remunerazioni analoghe siano imponibili soltanto nello Stato di residenza (salvo il caso in cui il beneficiario secondo la legislazione di detto Stato non sia assoggettato a imposizione, nel qual caso sono imponibili nello Stato dal quale provengono).

L'articolo 19 in materia di redditi derivanti da funzioni pubbliche, diversi dalle pensioni, stabilisce che esse sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità senza avere quella dello Stato pagatore, ovvero — senza avere la nazionalità dello Stato pagatore — sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

L'articolo 20 prevede le somme ricevute da studenti e apprendisti per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale siano esenti da imposta nello Stato di soggiorno dello studente o apprendista, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori dallo Stato medesimo. Tuttavia tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nella Parte di soggiorno.

L'articolo 21 stabilisce che gli altri redditi siano imponibili di norma soltanto nello Stato di residenza.

L'articolo 22 disciplina le modalità di eliminazione della doppia imposizione. Per quanto concerne l'Italia, come di consueto per i trattati della medesima specie, il metodo adottato limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Colombia, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che il credito per le imposte pagate all'estero non spetta nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a

imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.

L'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in conformità con il modello convenzionale dell'OSCE e con la prassi negoziale italiana, in virtù del quale i cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo diversi e più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

L'articolo 24 disciplina la procedura amichevole di composizione delle controversie, conformemente al modello OCSE.

L'articolo 25 regola lo scambio di informazioni, anche in tal caso conformemente al modello OCSE.

L'articolo 26 prevede, conformemente al modello OCSE, un ulteriore istituto di cooperazione amministrativa che si sostanzia nell'assistenza alla riscossione delle imposte che uno Stato vanta nei confronti di residenti dell'altro. La Colombia risulta firmataria della Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa in tale materia, ma con la riserva di definire tale particolare aspetto di cooperazione a livello bilaterale. L'Italia ha aderito alla predetta Convenzione ai sensi della legge 10 febbraio 2005, n. 19.

L'articolo 27 reca la consueta clausola per cui le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari in virtù del diritto internazionale generale o pattizio.

L'articolo 28 regola i rimborsi delle imposte eccedenti riscosse mediante ritenuta alla fonte.

L'articolo 29, in materia di disposizioni antiabuso, stabilisce che il diritto ai benefici previsti dalla Convenzione non sarà concesso in relazione a un elemento di

reddito se è ragionevole valutare che l'ottenimento di tale beneficio costituisce uno degli scopi principali della transazione o dell'accordo. Tale disposizione è conforme alla disciplina italiana relativa alla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e costituisce la base giuridica per negare l'applicazione della Convenzione nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate ad ottenere i benefici convenzionali.

L'articolo 30 riguarda l'entrata in vigore della Convenzione, stabilita alla data dell'ultima notifica con cui ciascuno degli Stati contraenti comunicherà all'altro il completamento delle procedure interne di ratifica.

L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 3 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 regola l'entrata in vigore della legge, stabilita nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1676, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e l'Australia, consolidando e approfondendo la collaborazione e la ricerca pubblica e privata in campo scientifico e tecnologico, nonché migliorando le rispet-

tive conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali, anche a beneficio del mutuo sviluppo economico;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare. C. 1677 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1677, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di formalizzare ed approfondire la stretta

integrazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo. C. 1769 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1769, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018 »;

evidenziato come l'Accordo si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volte a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e a costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Colombia in

condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284-A Governo (Parere all’Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell’Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009. C. 1956 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	73
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ». Atto n. 137 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	74
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza
del presidente Claudio BORGHI. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

C. 2284-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo nella seduta del 9 gennaio scorso, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Rammenta altresì che, in detta occasione, la rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione bilancio una nota della Ragioneria generale dello Stato, relativa ad alcuni aspetti del provvedimento per i quali erano state formulate richieste di chiarimento. Ricorda inoltre che nella citata seduta si era riservato di predisporre una proposta di parere sulla base della citata documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, nonché degli eventuali ulteriori elementi che avrebbero potuto essere forniti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento del tesoro.

Segnala quindi che la Commissione trasporti, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, essendo il provvedimento già calendarizzato in Assemblea, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento nella seduta dello stesso 9 gennaio 2020, approvando alcuni emendamenti che non sembrano presentare aspetti problematici dal punto di vista finanziario. Sul tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma preliminarmente che le modifi-

che apportate nel corso dell'esame in sede referente non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene invece al testo originario del decreto-legge ribadisce, con riferimento alle richieste di chiarimento allora formulate dal relatore, gli elementi di risposta contenuti nella citata nota della Ragioneria generale dello Stato depositata nella seduta del 9 gennaio scorso, evidenziando tuttavia la necessità di precisare, all'articolo 1, comma 2, ai fini di una maggiore chiarezza del testo del provvedimento in esame, che il finanziamento concesso ad Alitalia Spa ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria debba essere restituito entro sei mesi dalla sua erogazione. Osserva peraltro come tale precisazione corrisponda non solo ad esigenze di carattere economico-finanziario, posto che il testo iniziale del decreto-legge non contiene alcun vincolo temporale in ordine al termine di restituzione del finanziamento, ma tenga altresì conto del dibattito sul punto specifico svoltosi presso la Commissione di merito.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, preso atto della documentazione depositata dal Governo nella seduta dello scorso 9 gennaio nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Castelli nella seduta odierna, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2284-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 137 del 2019, recante Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'operazione di cui al provvedimento in oggetto, come già indicato dalla relazione tecnica, ha natura finanziaria e

pertanto non determina effetti sull'indebitamento netto, tenuto conto della restituzione in prededuzione del prestito, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura;

il finanziamento medesimo è concesso per l'esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria;

l'erogazione del prestito è già avvenuta nell'esercizio 2019 mediante anticipazione di tesoreria che sarà regolarizzata sul capitolo già iscritto in bilancio;

la data di decorrenza del finanziamento non è stabilita a priori, bensì a partire dalla data di effettiva erogazione del prestito;

appare comunque necessario precisare, ai fini di una maggiore chiarezza del testo del provvedimento, che il finanziamento deve essere restituito entro sei mesi dalla erogazione dello stesso;

le entrate dovute al versamento degli interessi non sono state considerate ai fini dei tendenziali in quanto, successivamente all'acquisizione delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato, è prevista una successiva riassegnazione alla spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in considerazione del loro possibile impiego per le operazioni di acquisizione di partecipazioni;

l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 fa salvi gli effetti del versamento all'entrata effettuato nel 2019 e riassegnato alla spesa per un importo pari a 200 mila euro, per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi, nei limiti del predetto importo, di primarie istituzioni finanziarie e legali ai fini della partecipazione azionaria nel capitale di Alitalia;

pertanto, poiché gli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 fanno riferimento a tale

possibilità, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: entro sei mesi dall'erogazione ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene preconditione necessaria ad un utile confronto sul provvedimento in esame acquisire le motivazioni in base alle quali il Governo dimostra di confidare ragionevolmente che, nella presente circostanza, l'ulteriore finanziamento concesso in favore di Alitalia Spa possa essere autorizzato dalla Commissione europea, chiamata tra l'altro ad assicurare il puntuale rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Claudio BORGHI, *presidente*, si limita ad osservare che il meccanismo richiamato dal deputato Garavaglia ricalca, nella sostanza, le soluzioni già adottate dai precedenti Governi in occasione di provvedimenti che in passato hanno disposto la concessione di finanziamenti a favore di Alitalia Spa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna il fascicolo n. 1, degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione

o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

Maccanti 1.21, che rende permanente la destinazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui all'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005, nella misura del 50 per cento, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, dalla normativa vigente prevista per il solo anno 2019, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura;

Sozzani 1.02, che prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare per il controllo sul trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia Spa, composto da cinque senatori e cinque deputati, ponendo a carico dei bilanci interni di Senato e Camera, in eguale misura, i relativi oneri di funzionamento, che non risultano tuttavia quantificati.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Silvestroni 1.9, prevede che le procedure poste in atto dall'organo commissariale ai fini del trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia Spa debbano assicurare altresì la salvaguardia dei livelli occupazionali. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame. In particolare, dovrebbe essere chiarito se le nuove attività dalla stessa previste risultino suscettibili di pregiudicare la compiuta realizzazione del Piano delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, con conseguenti riflessi negativi in ordine alla effettiva restituzione del finanziamento disposto dal presente provvedimento ai fini della realizzazione del Piano stesso;

Mollicone 1.11, che prevede che le procedure poste in atto dall'organo commissariale ai fini del trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alita-

lia Spa debbano altresì riconsiderare il Piano nazionale degli aeroporti, prevedendo opportuni investimenti infrastrutturali al fine di rafforzare la capacità logistica degli scali strategici e i collegamenti degli stessi con l'alta velocità/capacità ferroviaria. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame. In particolare, dovrebbe essere chiarito se le nuove attività dalla stessa previste risultino suscettibili di pregiudicare la compiuta realizzazione del Piano delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, con conseguenti riflessi negativi in ordine alla effettiva restituzione del finanziamento disposto dal presente provvedimento ai fini della realizzazione del Piano stesso;

Mollicone 1.8, che prevede che le procedure poste in atto dall'organo commissariale ai fini del trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia Spa debbano altresì tenere conto del potenziamento delle tratte a lungo raggio, attraverso l'acquisizione e la riappropriazione degli *slot* ceduti e l'acquisto o il leasing di nuovi velivoli. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame. In particolare, dovrebbe essere chiarito se le nuove attività dalla stessa previste risultino suscettibili di pregiudicare la compiuta realizzazione del Piano delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, con conseguenti riflessi negativi in ordine alla effettiva restituzione del finanziamento disposto dal presente provvedimento ai fini della realizzazione del Piano stesso;

Scagliusi 1.54, che prevede, da un lato, che l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui all'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005, sia destinato, a decorrere dal 2021, all'alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, nella misura del 10 per cento, dall'altro, che a decorrere dal 2021, le maggiori

somme derivanti dal citato incremento siano versate alla gestione INPS nella misura del 90 per cento, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 25 milioni di euro dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Segnala, inoltre, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Avverte, infine, che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 1.100 della Commissione, evidenziando come la prima parte dello stesso risulta assorbita dalla condizione contenuta nel parere sul testo del provvedimento testé approvato dalla Commissione bilancio, in ragione della loro identità di contenuto. Per quanto concerne invece la parte conseguenziale del citato emendamento 1.100, volta a prevedere che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano determinate le condizioni e le modalità di restituzione del finanziamento, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine ad eventuali conseguenze di carattere finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti puntualmente richiamati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione dell'emendamento 1.100 della Commissione, parte conseguenziale, sul quale si riserva di effettuare una verifica ulteriore, anche al fine di valutare l'opportunità di corredare la previsione in commento di un esplicito termine per l'adozione del decreto ministeriale volto a determinare le condizioni e le modalità di restituzione del finanziamento, mentre per quanto con-

cerne la prima parte dello stesso emendamento 1.100 segnala che, concorde-mente a quanto già evidenziato dal relatore, essa risulta assorbita dalla condizione contenuta nel parere sul testo del provvedimento testé approvato dalla Commissione bilancio. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ritiene opportuno che al momento la Commissione non pronunci il proprio parere in relazione all'emendamento 1.100 della Commissione. Per quanto riguarda invece gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, alla luce dei citati chiarimenti, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.11, 1.21 e 1.54 e sull'articolo aggiuntivo 1.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel predetto fascicolo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

C. 1676 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come « spese autorizzate » e, quindi, come limiti di spesa: ritiene dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'ef-

fettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati.

Inoltre, in merito al Comitato previsto dall'articolo X dell'Accordo, che si riunisce una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Australia, rileva che la relazione tecnica assume che la prima riunione si tenga nel 2020 in Australia. Osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella relazione tecnica, ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo, né dal disegno di legge. La quantificazione appare quindi corretta, a suo avviso, nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni del Comitato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli IV e X dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificati in 461.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019 e in 468.200 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto, rileva che, come precisa la relazione tecnica, parte degli oneri derivanti dal provvedimento non appaiono delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, in quanto corrispondenti a spese di missione. In considerazione di ciò, tali oneri dovrebbero pertanto, a suo parere, essere espressi in termini meramente previsionali. In tale quadro, segnala quindi la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di specificare gli oneri derivanti da spese di missione e quelli derivanti da altre spese. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, tenuto conto che la disposizione in commento fa riferimento, quale anno iniziale di insorgenza dell'onere, all'esercizio finanziario 2019, oramai concluso, e dei tempi occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e per la conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame, ritiene necessario posporre la decorrenza dell'onere medesimo all'anno 2020, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, nel presupposto che il primo invio in Australia di rappresentanti italiani avvenga nell'anno 2020. Anche su questo aspetto giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli IV e X dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

C. 1956 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti, nel territorio italiano, da guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi (articolo IV) ovvero da nazionalizzazioni o espropri (articolo V): a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Allo stesso modo, prende atto di quanto evidenziato in merito al ricorso al tribunale arbitrale (articoli X e XI) dalla relazione tecnica, in base alla quale ove dal ricorso a tale tribunale arbitrale dovessero derivare spese a carico dell'erario, esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo, non avendo pertanto al riguardo osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento in esame un parere favorevole.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno per la realizzazione di una banca di investimento.

C. 2302 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

Riguardo all'articolo 1, che reca disposizioni sulla ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale, relativamente ai profili di quantificazione, con riferimento al finanziamento di cui al comma 1, cui la relazione tecnica attribuisce effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno in quanto finalizzato all'acquisizione di partecipazioni azionarie, prende atto che la norma espressamente dispone che le operazioni da effettuare utilizzando i contributi previsti dal medesimo comma 1 siano svolte secondo logiche, criteri e condizioni di mercato.

Ritiene peraltro che andrebbero acquisiti elementi di maggior dettaglio riguardo alle caratteristiche delle operazioni da porre in essere con il predetto finanziamento e alla conformità delle stesse ai requisiti prescritti dal sistema contabile europeo (sec 2010) per la configurazione dell'intervento in esame quale operazione di carattere finanziario, in quanto tale priva di impatto sul saldo di indebitamento netto. Detti requisiti riguardano, oltre allo svolgimento delle operazioni a prezzi di mercato, anche ulteriori condizioni, di seguito riepilogate.

Considera tali elementi di valutazione e conferma necessari ai fini di un'esaustiva considerazione dell'impatto finanziario delle norme in esame nonché al fine di escludere eventuali riclassificazioni contabili, con conseguente impatto sul saldo di indebitamento netto.

Per quanto riguarda il comma 2, rileva che lo stesso contempla la possibilità di disporre – con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico – la scissione

della Banca del Mezzogiorno con costituzione di una nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite con i contributi erogati ai sensi del comma 1 e il cui capitale sociale è interamente attribuito al MEF, senza corrispettivo. In proposito, considerato che l'esercizio di tale facoltà è interamente rimesso ad un provvedimento successivo di carattere attuativo della norma, ai fini della verifica parlamentare dei profili finanziari delle disposizioni in esame, ritiene utile acquisire ulteriori elementi informativi e di valutazione volti ad escludere l'assunzione da parte del MEF di eventuali rischi connessi alla situazione patrimoniale e gestionale della società di nuova costituzione, da cui possano derivare implicazioni per il comparto finanziario della pubblica amministrazione.

Non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda il comma 3, posto che alla normativa di cui viene limitata l'applicabilità non sono stati ascritti effetti finanziari, e in merito al comma 4, posto che le esenzioni ivi descritte sono configurabili come rinuncia a maggior gettito. Per quanto riguarda il comma 5, evidenzia che le eventuali somme residue vengono riassegnate a spesa: poiché le risorse medesime risultano già assegnate a spesa ai sensi del comma 1, non formula osservazioni in merito a tale profilo, nel presupposto, su cui considera utile acquisire conferma, che la riassegnazione avvenga nel corso del medesimo esercizio finanziario – posto che, secondo la relazione tecnica, lo stanziamento rileva per intero sull'esercizio 2020 – e che la riassegnazione, in quanto espressamente disposta sul capitolo di provenienza, riguardi finalità di spesa cui non siano ricollegabili effetti in termini di indebitamento netto.

In relazione all'articolo 2, concernente le risorse finanziarie, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe confermato che le risorse utilizzate a copertura – capitolo 7175 del MEF, cui sono assegnate le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa dell'articolo 1, comma 170, della legge n. 228 del 2012 – siano

idonee a compensare gli effetti delle norme anche in termini di fabbisogno.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. disposta dall'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali, come da ultimo rifinanziate per il medesimo anno 2020 con la Sezione II della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).

In proposito, ricorda che il capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato « Oneri derivanti dalla partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali », nel decreto di ripartizione in capitoli – piani gestionali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, reca una dotazione di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2020. Ricorda altresì che il citato capitolo è stato rifinanziato, nella misura di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, dalla Sezione II della citata legge di bilancio per il 2019 e che il rifinanziamento in tal modo disposto per l'anno 2019 è stato integralmente utilizzato a parziale copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 1 del 2019, recante Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Per quanto riguarda invece l'anno 2020, ricorda altresì che, a fronte del predetto rifinanziamento, l'articolo 1, comma 536, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha previsto un definanziamento, nella misura di 100 milioni di euro. Da ciò ne consegue che il capitolo in esame presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Considera tuttavia necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse

oggetto di copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni derivanti dalla legislazione vigente.

Dal punto di vista formale segnala che la clausola di copertura finanziaria potrebbe essere più puntualmente formulata facendo riferimento « alle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 », iscritte sul capitolo 7175, prevedendo altresì « la riduzione » delle medesime risorse anziché il loro « utilizzo », come peraltro sembrerebbe implicare il fatto che il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. In sostanza, l'articolo 2, comma 1, potrebbe essere riformulato nei seguenti termini: « Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ». Peraltro il riferimento più generale « alle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 », senza l'esplicito riferimento al rifinanziamento disposto dalla Sezione II della legge di bilancio per l'anno 2019, consentirebbe di tener conto anche del definanziamento della medesima autorizzazione di spesa che, come detto, è stato recentemente disposto dalla Sezione I della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019), in particolare dall'articolo 1, comma 536, della medesima legge, non ancora in vigore all'atto dell'adozione del presente decreto. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

Nuovo testo C. 1682.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 19 novembre 2019. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ».

Atto n. 137.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione, nell'evidenziare che lo schema di decreto legislativo in esame è corredato di una clausola generale di neutralità finanziaria e che le relative disposizioni sono per lo più di carattere ordinamentale e appaiono

comunque prive di effetti finanziari diretti, non ha osservazioni da formulare.

Claudio BORGHI, *presidente*, pur prendendo atto delle valutazioni testé espresse dal relatore circa la non onerosità del provvedimento in esame, avverte tuttavia che sullo schema di decreto non risultano ancora pervenuti i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Non essendovi obiezioni, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, giacché sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno sono ancora in corso le verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Atto n. 138.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 9 gennaio il rappresentante del Governo si era riservato di fornire risposte alle richieste di chiarimento del relatore. Avverte tuttavia che sullo schema di decreto non risulta ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata. Non essendovi obiezioni, ne rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	78

SEDE REFERENTE

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte innanzitutto che sul provvedimento in esame sono state presentate 86 proposte emendative, che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*), e che sono a disposizione dei colleghi.

Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento,

ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto-legge. A tal fine, la materia delle proposte emendative deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo » (lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997).

Evidenzia che il criterio adottato per i decreti-legge risulta più restrittivo di quello previsto per gli ordinari progetti di legge, per i quali, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, l'inammissibilità è limitata all'estraneità di emendamenti e articoli aggiuntivi all'oggetto del provvedimento.

La necessità di rispettare rigorosamente i criteri illustrati si impone anche a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014, 22 del 2012, dell'ordinanza n. 34/2013 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura.

Alla luce di tali considerazioni devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Buratti 1.04, che introduce l'educazione finanziaria tra le materie di insegnamento nelle scuole;

Buratti 1.05 e 1.06, che modificano la disciplina del rimborso anticipato del finanziamento nel contratto di credito al consumo;

Currò 1.07 e Ruggiero 1.08, che impongono la stipula di un'assicurazione obbligatoria per i consiglieri di amministrazione di società di capitali;

Buratti 1.015, che apporta modifiche alla disciplina del lavoro agile e della relativa disciplina sulla sicurezza sul lavoro;

Buratti 1.016, che esenta da imposizione i redditi derivanti da obbligazioni e titoli emessi all'estero e percepiti da soggetti non residenti;

Buratti 1.029 e Ungaro 1.030, che introducono disposizioni in favore dei lavoratori che aderiscono a Fondi di solidarietà, consentendo la sospensione dell'utilizzo delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica per il periodo di incapacità;

Centemero 1.031, che elimina la possibilità per l'intermediario di recedere dal contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari quando i saldi sono in attivo;

Currò 1.033, che consente di convertire il bene immobile pignorato con il controvalore in denaro della nuda proprietà sul medesimo bene;

Currò 1.034, che modifica le caratteristiche delle cd. società di investimento semplice (SIS) previste dal Testo unico finanziario;

Buratti 1.037, che modifica alcune disposizioni, anche civiliste, relative alla redazione dei bilanci societari, anche con riguardo ai rapporti transfrontalieri;

Buratti 1.038, 1.039 e 1.040, che recano modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti;

Buratti 1.041, che elimina i poteri di intervento dell'Ivass sulla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

Buratti 1.042, che modifica i coefficienti relativi al calcolo delle riserve tecniche delle imprese assicurative;

Zanettin 2.01, 2.02, 2.03, 2.05, 2.06 e Buratti 2.07, che modificano la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori;

Mulè 2.08, che impone al Governo di presentare un disegno di legge di riforma della disciplina dei reati bancari e finanziari;

Giacomoni 2.012, che prevede l'introduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di disposizioni per la classificazione dei crediti deteriorati;

Giacomoni 2.013, che introduce un complesso di norme volto allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti bancari tramite istituzione del cd. Fondo patrimonio Italia;

Giacomoni 2.014 e 2.015, che intervengono sul Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, escludendo talune fattispecie dall'ambito di applicazione degli artt. 21, 23 e 24-*bis* del medesimo Testo unico in materia di obblighi di trasparenza e informazione al cliente;

Buratti 2.016, che reca agevolazioni fiscali sulle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing posseduti da società controllate dalle banche;

Centemero 2.017, che equipara il trattamento fiscale dei *project bonds* alle obbligazioni ai del calcolo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;

Centemero 2.018, che modifica la disciplina degli effetti delle trascrizioni immobiliari nei confronti dei soggetti terzi;

Trano 2.019, che eleva il limite dei finanziamenti concedibili in regime di microcredito;

Trano 2.020, che consente agli operatori di microcredito in possesso del requisito di micro, piccola e media impresa, a specifiche condizioni, di accedere

alle prestazioni del Fondo di garanzia PMI per le operazioni di microcredito da essi effettuate.

Avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi sulla pronuncia di ammissibilità delle proposte emendative è fissato per le ore 14 della giornata odierna e che la seduta già prevista alle ore 15.30

non avrà luogo. Preannuncia infine che nella seduta già convocata domani mattina alle 9.30 darà risposta alle richieste di riammissione pervenute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 11.40.

ALLEGATO

**DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio
del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento
(C. 2302 Governo)**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: contributi in conto aggiungere le parole: aumento di.

- 1. 1.** Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

Al comma 1, dopo le parole: secondo logiche, criteri e condizioni di mercato inserire le seguenti: nonché nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

- 1. 2.** Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, dopo le parole: di mercato, aggiungere le seguenti: il mantenimento dei livelli occupazionali e delle garanzie sociali,.

- 1. 3.** Pastorino.

Al comma 1, dopo le parole: di mercato, aggiungere le seguenti: il mantenimento dei livelli occupazionali,.

- 1. 4.** Pastorino.

Al comma 1, dopo le parole: anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, aggiungere le seguenti: previa notifica alla Commissione europea, ai fini della valutazione della compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,.

- 1. 5.** Ianaro.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: da realizzarsi inserire le seguenti: entro il 31 dicembre 2020;

b) al comma 2, dopo le parole: può essere disposta inserire le seguenti: entro il 31 dicembre 2020.

- 1. 6.** Del Barba, Marattin, Ungaro.

Al comma 1, dopo le parole: di norma società per azioni inserire le seguenti: e comunque costituite in società per azioni per quelle con un attivo superiore a quattro miliardi di euro.

- 1. 7.** Marattin, Del Barba, Ungaro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le assegnazioni dei contributi in conto capitale in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

di cui al presente comma devono intendersi come aumenti del capitale sociale dell'Agenzia stessa.

- 1. 8.** Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le acquisizioni di partecipazioni al capitale di cui al comma 1 possono essere effettuate esclusivamente previa redazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle suddette operazioni, da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e trasmette alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, una relazione semestrale sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1 e diverse da quelle di cui al comma 1-*bis*.

- 1. 9.** Del Barba, Marattin, Ungaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le operazioni finanziarie di cui al comma 1, qualora comportino il ricorso alla cessione di partecipazioni del capitale di società bancarie e finanziarie, sono realizzate attraverso progetti di ristrutturazione e rilancio industriale idonei a garantire la tutela dei risparmiatori e la massima salvaguardia dei livelli occupazionali delle società direttamente coinvolte, senza pregiudizio del valore territoriale della vicinanza e della relazione con il tessuto imprenditoriale e sociale di riferimento.

- 1. 10.** Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, D'Attis, Labriola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le acquisizioni di partecipazioni al capitale di cui al comma 1 possono essere effettuate esclusivamente previa redazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle suddette operazioni, da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

- 1. 11.** Del Barba, Marattin, Ungaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alle Camere una relazione trimestrale sulle operazioni finanziarie realizzate nel periodo dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. anche mediante acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, con cui sono fornite informazioni riguardo eventuali emissioni di strumenti garantiti, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalla banca beneficiaria.

- 1. 23.** Trano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle operazioni finanziarie disciplinate dal presente articolo. Nella relazione sono indicati, con riferimento agli interventi, effettuati nel quadrimestre, i dettagli delle operazioni finanziarie effettuate anche al fine di valutare l'evoluzione del profilo finanziario di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa.

- 1. 22.** Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2020 presenta alle Camere una relazione relativa agli interventi effettuati a norma del presente articolo, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse assegnate ed effettivamente erogate e le finalità di spesa. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel periodo a sostegno di società bancarie e finanziarie, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti le società bancarie e finanziarie vantano crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto, nonché eventuali rapporti commerciali o professionali dei membri del Consiglio di Amministrazione e delle controparti creditrici della società relativi ai 5 anni precedenti agli interventi di cui al presente decreto.

1. 24. Zanichelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e trasmette alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, una relazione semestrale sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1.

1. 12. Marattin, Del Barba, Ungaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale relaziona alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato sul piano di sviluppo e sugli obiettivi previsti.

1. 13. Osnato, Bignami.

Al comma 2, dopo le parole: alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi del comma 1, *aggiungere le seguenti:* e compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, con il trasferimento di personale già impiegato alla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.

1. 14. Ianaro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le società di nuova costituzione di cui al comma 2 sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La nomina del Consiglio di amministrazione della società è effettuata dalla base sociale, secondo, le previsioni dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società medesime.

1. 15. Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: Alla società di nuova costituzione di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1. 16. Ianaro.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione della disciplina riguardo ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e dei limiti dei compensi per gli amministratori previsti dalla norma.

1. 17. Osnato, Bignami.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non più necessarie alle finalità di cui al

presente decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

1. 18. Ianaro.

Al comma 5, sostituire le parole: al capitolo di provenienza con le seguenti: al Fondo « Cresci al Sud », di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1. 19. Pastorino.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Entro 180 giorni dalla realizzazione delle operazioni finanziarie a sostegno di società bancarie e finanziarie a norma del comma 1, la Guardia di finanza provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze una Relazione redatta a seguito di ispezione analitica, anche sulla base, degli elementi forniti dagli Organi di Amministrazione, Direzione e Controllo della Banca, con l'analisi delle cause delle perdite finanziarie maggiormente rilevanti e degli effetti finanziari delle principali cessioni di attività. Nella Relazione sono indicati, in via prioritaria, i crediti deteriorati di importo più elevato e il loro iter di approvazione, le cessioni di portafogli crediti deteriorati e i relativi prezzi, i contratti di cessione di attività in prossimità di aumenti di capitale, i conflitti di interesse dei vertici apicali della stessa banca, gli esiti delle ispezioni della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea.

5-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito della Relazione di cui al comma 5-bis, può promuovere e proseguire in ogni stato e grado di giudizio eventuali azioni revocatorie ed azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società bancaria o finanziaria.

1. 20. Currò.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ogni semestre per i successivi tre anni dall'entrata in vigore del decreto o comunque dall'ultima erogazione di finanziamento da parte dello Stato, il Presidente della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale ovvero della eventuale società di nuova costituzione prevista dal comma 2 del presente articolo presenta una relazione sul funzionamento della banca alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

1. 21. Osnato, Bignami.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Dichiarazione di carattere non finanziario)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto, dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 20.000.000 di euro ».

2. Il medesimo obbligo di redigere una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 sussiste per le altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500.

3. A partire dal 1° gennaio 2023 il medesimo obbligo si estende alle altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 250.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2020.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023.

1. 01. Buratti, Topo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Dichiarazione di carattere non finanziario)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello Stato patrimoniale: 10.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 20.000.000 di euro ».

« 1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste anche per le altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500. A decorrere dall'anno 2023 il limite al numero di dipendenti di cui al presente comma è ridotto a 250 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 e 1-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 come, novellati dalla presente legge, si applicano con

riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2020.

1. 02. Buratti, Topo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Dichiarazione di carattere non finanziario)

1. Nell'ambito delle attività preordinate ad assicurare una adeguata valorizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 20.000.000 di euro ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2020.

1. 03. Buratti, Topo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Promozione dell'educazione finanziaria)

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « vita civica » inserire la seguente: « economica »;

b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « attiva e digitale » inserire le seguenti: « educazione finanziaria »;

c) all'articolo 3, comma 1, inserire la seguente lettera:

« i) educazione finanziaria »;

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « cittadinanza attiva » inserire le seguenti: « l'educazione finanziaria »;

e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « della partecipazione » inserire le seguenti: « dell'educazione finanziaria »;

f) all'articolo 6, comma 1, le parole: « 4 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni e 200 mila euro ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000 euro, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 04. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole da: « pari a » fino a: « contratto », sono sostituite dalle seguenti: « che include tutti i costi posti a suo

carico, ad eccezione delle imposte e dei costi corrisposti dal finanziatore a terzi per prestazioni già integralmente svolte, ad eccezione dei costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, nei confronti dei quali si rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso, in considerazione di un criterio proporzionale rispetto alla durata. Il presente comma si applica ai soli contratti stipulati a decorrere dall'11 novembre 2019. ».

1. 05. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole da: « pari a » fino a: « contratto », sono sostituite dalle seguenti: « Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che include tutti i costi posti a suo carico, ad eccezione delle imposte e dei costi corrisposti dal finanziatore a terzi per prestazioni già integralmente svolte. Il presente comma si applica ai soli contratti stipulati a decorrere dall'11 novembre 2019 ».

1. 06. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Assicurazione obbligatoria per i consiglieri d'amministrazione di società di capitali)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) Il rappresentante legale *pro tempore* della società di capitali è obbligato a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività svolte da ciascun soggetto che ricopre la carica di consigliere di amministrazione. Tale assicurazione deve essere stipulata per l'intero periodo di durata della carica societaria e con decorrenza dalla data d'inizio dell'incarico di ciascun consigliere. Il rappresentante legale della società deve, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, rendere noti a tutti gli organi societari gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità e il relativo massimale. Dalla data d'entrata in vigore della presente legge, tutti i premi assicurativi versati dalla società, relativi al contratto di assicurazione sottoscritto per le attività svolte da ciascun consigliere di amministrazione, sono interamente deducibili. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso.

e-ter) Qualora la società non adempia a tale obbligo, e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni dalla nomina, il soggetto che ricopre la carica di consigliere di amministrazione di società di capitali è obbligato a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività inerenti detta carica societaria. Tale assicurazione deve essere stipulata per l'intero periodo di durata della carica societaria e con decorrenza dalla data d'inizio dell'incarico. Il soggetto deve, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, rendere noti a tutti gli organi societari gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità e il relativo massimale. Dalla data d'entrata in vigore della presente legge, i premi assicurativi versati, relativi al contratto di assicurazione sottoscritto in qualità di consigliere d'amministrazione, sono interamente deducibili. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso.

1. 07. Currò.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Riduzione dell'onere delle crisi bancarie per il bilancio dello Stato)

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

« Art. 54-bis.

(Assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'attività bancaria)

1. I membri degli organi, di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i direttori centrali e i direttori di filiale delle banche, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività, stipulano apposita polizza assicurativa per l'intera durata dell'incarico, con un massimale di copertura non inferiore a 5 milioni di euro. La polizza, a decorrere dalla data di nomina, copre la responsabilità, anche per colpa grave e assicura ogni genere di danno derivante dall'esercizio dell'attività nello svolgimento dell'incarico, patrimoniale, non patrimoniale, diretto e indiretto, temporaneo o permanente causati a clienti, a terzi e alla banca. Il relativo premio è a carico dell'interessato e non può essere posto a carico, direttamente o indirettamente, della banca o di altre società del gruppo.

2. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze di cui al comma 1, sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana.

3. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'incarico, nonché l'obbligo di restituire alla Banca le somme corrisposte dalla medesima all'interessato negli ultimi cinque anni a titolo di indennità,

retribuzione, premio, parcella, provvigione o altro compenso ».

1. 08. Ruggiero.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Inasprimento delle pene e delle sanzioni per reati commessi nell'esercizio di attività bancaria)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 136, comma 2, le parole: « da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro. » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni e con la multa da 412 a 4.132 euro. »;

b) all'articolo 137, comma 2, le parole: « da uno a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329. » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni e con l'ammenda fino a euro 20.658. »;

2. Al codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2621, in fine, aggiungere il seguente comma: « Nel caso di banche e intermediari finanziari, la pena per i fatti previsti dal primo comma è da quattro a otto anni »;

b) all'articolo 2622, primo comma, sostituire le parole: « da tre » con le seguenti: « da quattro »;

c) all'articolo 2627, primo comma, le parole: « fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni, raddoppiati nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. »;

d) all'articolo 2632 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni. » e alla fine, è aggiunto il seguente periodo: « La pena è raddoppiata nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori e soci di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea »;

e) all'articolo 2634 del codice civile, primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni »;

f) all'articolo 2636 del codice civile, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni »;

g) all'articolo 2637, sostituire le parole: « da uno a cinque anni » con le seguenti: « da quattro a otto anni ».

4. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 167, sono sostituite le parole: « da uno a tre anni » con le seguenti: « da due a quattro anni »;

b) all'articolo 185, comma 1, le parole: « da due », sono sostituite dalle seguenti: « da quattro ».

5. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-ter. 1, quinto comma, dopo le parole: « è aumentata » sono aggiunte le seguenti: « nel minimo a quattro anni e nel massimo a dodici anni, »;

b) dopo l'articolo 640-bis è aggiunto il seguente:

« 640-ter. La pena è della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 516, a euro 2.582 e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 è commesso nell'esercizio dell'attività bancaria o di intermediazione finanziaria ».

1. 09. Martinciglio, Zanichelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure volte alla riduzione dei compensi degli amministratori e dei dirigenti delle banche partecipate dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.)

1. L'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., a norma dell'articolo 1, determina, dalla data della sottoscrizione, la definizione di limiti al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori e ai dirigenti, che non può comunque eccedere il limite massimo stabilito per i compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2. La differenza del trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al comma 1, rispetto al trattamento corrisposto prima della data di sottoscrizione, confluisce in apposito Fondo di Solidarietà per i dipendenti delle Banche in crisi istituito contestualmente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il licenziamento per giusta causa del dirigente dell'Emittente implica altresì il versamento della buona uscita stabilita nel contratto di assunzione del dirigente nel medesimo Fondo di Solidarietà.

1. 010. Migliorino, Zennaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Operazioni Gruppo Iva)

1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto.

3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento. ».

* **1. 011.** Buratti, Topo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Operazioni Gruppo Iva)

1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto.

3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento. ».

* 1. 012. Gebhard, Schullian, Plangger.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Operazioni Gruppo Iva)

1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto.

3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di

efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento. ».

* 1. 013. Del Barba, Marattin, Ungaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Operazioni Gruppo Iva)

1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto.

3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento. ».

* 1. 014. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Lavoro agile)

1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 2, le parole: « sicurezza e del buon funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « sicurezza, conformità, adeguatezza e buon funzionamento »;

b) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: « un'informativa scritta » sono inserire le seguenti: « e illustrata laddove necessario per attività di carattere operativo »;

c) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Con la consegna dell'informativa di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 174 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento gli obblighi del datore di lavoro, trovano applicazione in quanto compatibili con la disciplina della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali oggetto dell'accordo sulle modalità di lavoro agile stipulato per iscritto di cui all'articolo 19. Le disposizioni di cui agli articoli 69, 70 e 71, commi 1 e 2 lettera a), c), d), e 72 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, continuano ad applicarsi in ogni caso. ».

1. 015. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Regime fiscale degli interessi su obbligazioni destinate ad investitori esteri)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quinquies*. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né

all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle obbligazioni e titoli similari emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

1. 016. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Estensione per le BCC di aderire a un sistema di tutela istituzionale)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento

(UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso. »

2. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis sono aggiunte, dopo le parole: « anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente », le seguenti: « o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del presente decreto a cui aderisce l'emittente »; e dopo le parole: « della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo », le seguenti: « bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale »;

b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emit-

tenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile. »;

c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:

« 4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3 ».

3. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Le banche di credito cooperativo non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575 del 2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni o di società cooperativa in caso di sistemi a valenza provinciale. Nel primo caso, il soggetto gestore è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e il capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo

aderenti al sistema di tutela istituzionale. Nel secondo caso, il soggetto gestore è affiancato da una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto per almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale. »;

4. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 37, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Una quota fino a un massimo del dieci per cento degli utili netti annuali può essere corrisposta al sistema di tutela istituzionale a cui la banca di credito cooperativo aderisce. »

5. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37-ter, è aggiunto il seguente:

« Art. 37-ter 1.

(Trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi in sistemi di tutela istituzionale)

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità

delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni *standard* organizzativi, ivi compresi quelli inerenti al sistema informativo e fornisce indirizzi vincolanti in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore è sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocimento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con

particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5».

1. 017. Ruggiero.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«2. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzio-

nale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».

2. All'articolo 150-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente» sono inserite le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del presente decreto a cui aderisce l'emittente» e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo» sono inserite le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;

b) al comma 4-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;

c) dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente:

«4-*quater*. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli

2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3 ».

* **1. 018.** Marattin, Del Barba, Ungaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575 del 2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 2. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso ».

2. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, dopo le parole: « anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente » sono inserite le seguenti: « o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente » e dopo le parole: « della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo » sono inserite le seguenti: « bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale »;

b) al comma 4-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'ade-

guamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;

c) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

« 4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3 ».

* 1. 019. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porcietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di

tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europea e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 2. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso ».

2. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, dopo le parole: « anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente » sono inserite le seguenti: « o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente » e dopo le parole: « della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo » sono inserite le seguenti: « bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale »;

b) al comma 4-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile. »;

c) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

« 4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3 ».

* 1. 020. Buratti, Topo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito co-

operativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 2. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso ».

2. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, dopo le parole: « anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente »

tente» sono inserite le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente» e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo» sono inserite le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;

b) al comma 4-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;

c) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

«4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».

* 1. 021. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575 del 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso ».

1. 022. Gebhard, Schullian, Plangger.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis dopo le parole: « anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente » inserire le seguenti: « o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente » e dopo le parole: « della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo » inserire le seguenti: « bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale »;

b) al comma 4-ter aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile. »;

c) dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente: « 4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento,

le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3 ».

1. 023. Gebhard, Schullian, Plangger.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Obbligo di predisposizione dei criteri di merito creditizio e sistema sanzionatorio)

1. È fatto obbligo, a tutte le imprese bancarie, in qualsiasi forma costituita, ad eccezione delle casse rurali o banche di credito cooperativo aventi massimo 5 sportelli, di erogare il credito di importo superiore a 10.000 euro, sotto qualsiasi forma, previa redazione di criteri di merito per l'accesso al credito in condizioni di uguaglianza e nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, resi pubblici nei locali della banca e sul proprio sito *internet* con richiamo evidente in prima pagina.

2. Gli organi di controllo contabile delle imprese bancarie sono tenute a verificare che i criteri di merito per l'accesso al credito siano stati rispettati e sono obbligati a segnalare alla CONSOB tutte le violazioni dei criteri medesimi.

3. L'omissione di tali segnalazioni da parte degli organi di controllo contabile, comporta una sanzione amministrativa, da parte della CONSOB, variabile da euro 5.000 ad euro 200.000.

4. Le imprese bancarie che abbiano erogato il credito in violazione dei criteri di merito, dalle medesime fissati, e resi pubblici ovvero abbiano posto in essere ingiustificati rifiuti di concessione del credito, in violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione, possono es-

sere sanzionate, dalla CONSOB, con sanzioni amministrative variabili nella misura dall'1 per cento al 5 per cento del credito erogato ovvero ingiustamente rifiutato.

5. Tali sanzioni potranno essere ridotte ad un terzo, ove le imprese bancarie tenute a predisporre criteri di merito per l'accesso al credito, si siano dotate di appositi strumenti informatici per verificare il rispetto dei criteri di accesso al credito in modo Oggettivo e secondo parametri matematici di intelligenza artificiale, comunicati preventivamente alla CONSOB e da questa pubblicati sul proprio sito.

1. 024. Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norma interpretativa in materia di banche di credito cooperativo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *o-ter*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), n. 1-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

* **1. 025.** Buratti, Topo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norma interpretativa in materia di banche di credito cooperativo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *o-ter*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), n. 1-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

* **1. 026.** Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norma interpretativa in materia di banche di credito cooperativo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *o-ter*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), n. 1-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche

le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

* **1. 027.** Gebhard, Schullian, Plangger.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norma interpretativa in materia di banche di credito cooperativo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *o-ter*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), n. 1-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

* **1. 028.** Del Barba, Marattin, Ungaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori che intendono aderire ai Fondi di solidarietà)

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4,6 milioni di euro nell'anno 2025, di 6,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 8,1 milioni di euro nel 2027, di 2 milioni di euro nel 2028, di 0,5 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 1,5 milioni di euro nell'anno 2030.

1. 029. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo di solidarietà)

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di Imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo

26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025, 6,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2028 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 030. Ungaro, Fregolent.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Ulteriori disposizioni per il sostegno al sistema creditizio)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 3, la lettera a) è abrogata.

2. All'articolo 1845 del codice civile, primo comma, aggiungere il seguente periodo: « In ogni caso la Banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo ».

1. 031. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Divieto di pressione sulle vendite)

1. L'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., a norma dell'articolo 1, determina, dalla data della sottoscrizione, l'applicazione del divieto, per tali società bancarie e finanziarie, di vincolare quota parte della retribuzione dei dipendenti alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e di prevedere un regime di incentivazione alla progressione di carriera dei dipendenti correlato, in modo mediato o diretto, alla vendita di prodotti finanziari. Sono nulli i patti sottoscritti in violazione dei suddetti divieti. La nullità può essere fatta valere anche da Banca d'Italia e da Consob.

2. Dalla data della sottoscrizione delle partecipazioni di cui al comma 1, il profilo finanziario è assegnato alla clientela dalla banca e dalla società finanziaria sulla base di dati e informazioni oggettive fornite dal cliente, quali la misura del reddito; la composizione del nucleo familiare; le proprietà immobiliari e quant'altro e in relazione alle dichiarazioni di intenti rese dal medesimo in merito alla propensione al rischio negli investimenti.

1. 032. Giuliadori.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Conversione del pignoramento nella vendita della nuda proprietà)

1. In alternativa a quanto previsto all'articolo 495 del codice di procedura civile, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il debitore può chiedere di sostituire al bene pignorato il controvalore economico della nuda proprietà del bene, mediante l'intervento di un investitore, purché l'iniziativa non rechi pregiudizio agli interessi dei creditori, come previsto dall'articolo 2913 del codice civile.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà prevedere la sostituzione del bene immobile pignorato con la somma ricavata dalla vendita della nuda proprietà, anche per un importo inferiore a quello dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo delle spese di esecuzione. L'importo offerto non potrà essere comunque inferiore al 40 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva.

3. Unitamente all'istanza, dev'essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo relativo al controvalore della nuda proprietà o dell'importo stabilito con accordo tra le parti, oltre ad una proposta irrevocabile di acquisto, autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale.

4. In alternativa a quanto previsto al comma 3 e nei medesimi termini, è concesso al debitore chiedere l'immediata apertura di un'asta competitiva sulla nuda proprietà del bene pignorato, che si svolgerà nelle forme previste dagli articoli 534 e seguenti del codice di procedure civile e con un termine di svolgimento massimo contenuto in novanta giorni, con possibilità di tre incanti.

1. 033. Currò.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Società di investimento semplice)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, la lettera *i-quater*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

i-quater) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

1) il patrimonio netto non ecceda euro 50 milioni;

2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera *f*), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera *f*);

3) non ricorre alla leva finanziaria;

4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera *c*).

1. 034. Currò.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Prescrizioni per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche partecipate da Mediocredito Centrale S.p.a.)

1. L'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., a norma

dell'articolo 1, determina, dalla data della sottoscrizione, l'applicazione del divieto, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso tali società bancarie e finanziarie di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca o la società finanziaria che amministrano, dirigono o controllano, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. Previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, possono essere concessi finanziamenti ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo che non abbiano segnalazioni alla Centrale Rischi interbancaria per insolvenza conclamata e certa.

1. 035. Maniero.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 474 del codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile, articolo 474, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

4) le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario e dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie di cui all'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e al decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130.

b) al terzo comma, le parole: « di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai numeri 1), 3) e 4) del secondo comma ».

1. 036. Martinciglio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 111-*duodecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 2. Quanto previsto dal primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea. ».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma dell'articolo 2423-ter del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione. »;

b) al quinto comma dell'articolo 2435-bis, le parole: « e quinto comma dell'articolo 2423-ter, » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, »;

c) all'articolo 2435-ter del codice civile dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste:

1) dal presente articolo;

2) dal settimo comma dell'articolo 2435-bis; e

3) dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di ricomprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D. »;

d) al secondo comma dell'articolo 2361 del codice civile, dopo le parole: « integrativa del bilancio » sono inserite le

seguenti: «, indicando il nome, la sede legale e la forma giuridica di ciascuna partecipazione».

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata o detenute da terzi per conto di tali imprese.

3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento a prescindere dal luogo in cui sono costituite.».

b) All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «non abbiano superato,» sono inserite le seguenti: «su base consolidata,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma precedente può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1 lettere a) e b) sono maggiorati del venti per cento.»;

3) al comma 2 le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

c) Dopo il comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è inserito il seguente:

«1-bis. L'elenco previsto nell'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere

omesse, quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.».

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

5. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 037. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure in materia di cartolarizzazione)

1. All'articolo 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «1 e 1-bis del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera»;

b) dopo le parole: «inferiore ad euro 2 milioni,» sono aggiunte le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che agisce in nome proprio,»;

c) è aggiunto il seguente ultimo periodo: «Nel caso il finanziamento abbia luogo per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dal finanziamento concesso dalla banca ovvero dall'intermediario finanziario, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscono la garanzia del rimborso di tali

crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-*octies* della presente legge ».

2. All'articolo 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: « derivanti da aperture di credito » sono aggiunte le seguenti: « o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative »;

b) al comma 4-*ter*:

1) dopo le parole: « derivanti da aperture di credito in qualunque forma » sono aggiunte le seguenti: « o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative »;

2) dopo le parole: « contrattualmente previste. Gli incassi » sono aggiunte le seguenti: « e i proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti »;

3) dopo le parole: « da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli » sono aggiunte le seguenti: « e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1, »;

4) dopo le parole: « cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione » sono aggiunte le seguenti: « se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti ».

1. 038. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure in materia di cartolarizzazione)

1. All'articolo 7, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, le parole: « le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7 »

sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni dell'articolo 1,2,3,4, 5, 6,7 e 7.1. »;

b) al comma 2-*octies*, le parole: « anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « . A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i

beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa ».

c) al comma 2-*novies*, la parola: « suddetta » è sostituita dalle seguenti: « di cui al comma 1, lettera a) ».

2. L'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.

1. 039. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)

1. All'articolo 7, della legge 30 aprile 1999, n. 130, comma 1-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*octies*, le parole: « , anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « , A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio se-

parato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa. »

b) al comma 2-*novies*, la parola: « suddetta » è sostituita dalle seguenti; « di cui al comma 1, lettera a) ».

2. L'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

1. 040. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 188, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea:

1) dopo le parole: « articolo 47-*quinquies* » sono soppresse le seguenti: « ovvero, ai fini della salvaguardia della

stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea, » e dopo le parole: « nei confronti » è soppressa la seguente: « anche »;

b) alla lettera b) sono soppresse le seguenti parole: « o di prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o di facoltà esercitabili dai contraenti ».

1. 041. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base ».

1. 042. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di indennizzo per gli azionisti)

1. All'articolo 1, comma 238, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160 dopo

le parole: « prezzo medio » è aggiunta la seguente: « ponderato ».

2. 01. Zanettin, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Equiparazione percentuale di indennizzo obbligazionisti subordinati e risparmiatori obbligazioni convertibili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, ovunque ricorrano, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 95 per cento ».

2. 02. Zanettin, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda di indennizzo)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 501, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 03. Zanettin, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure a tutela dei risparmiatori. Introduzione dell'articolo 115-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di chiarezza e semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari)

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 115-bis.

(Criteri per la redazione dei contratti bancari e dei documenti informativi)

1. I contratti bancari e i documenti informativi devono essere formulati in maniera chiara e facilmente intellegibile. Nella redazione delle clausole è necessario utilizzare una sintassi semplice ed un lessico di uso comune.

2. La terminologia utilizzata non deve essere connotata da espressioni ad elevato tasso di tecnicismo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda.

3. Ciascuna clausola reca un titolo esplicito e indicativo del contenuto della medesima. A tal fine, la dimensione e il formato del carattere di scrittura utilizzato deve consentire una lettura agevole.

4. Le clausole che rechino condizioni più onerose per il cliente o che riconoscano diritti o facoltà in capo allo stesso sono opportunamente evidenziate attraverso l'impiego dei diversi stili del carattere.

5. I contratti bancari e i documenti informativi devono specificare dettagliatamente tutti i servizi oggetto della proposta contrattuale dell'intermediario.

6. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate ai precedenti commi è sanzionata con la nullità ».

2. Le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma del presente articolo entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 04. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni a tutela dei risparmiatori)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, aggiungere in fine il seguente periodo: « In ogni caso per coloro che abbiano un reddito IRPEF non superiore a 35.000 euro o disponibilità mobiliare non superiori a 100.000 euro, nonché la base di calcolo per l'indennizzo di importo inferiore a 40.000 euro, ed una età superiore a 75 anni o abbia una invalidità pari o superiore all'80 per cento, o abbia a carico un disabile con percentuale pari o superiore all'80 per cento la misura dell'indennizzo è elevata dal 30 per cento all'80 per cento ».

2. 05. Zanettin, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, D'Attis, Labriola, Nevi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni a tutela dei risparmiatori)

1. Al fine di garantire un'immediata erogazione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori con contestuale liquidazione dell'importo dovuto, la documentazione necessaria per avviare la procedura di

domanda al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rappresentata:

a) dall'attestato di possesso delle azioni od obbligazioni e del prezzo medio di carico al 30 giugno 2017.

b) dall'attestato di mantenimento del possesso all'atto della domanda;

c) dall'IBAN dove accreditare l'indennizzo con la dichiarazione della banca sull'intestazione.

In caso di azioni ed obbligazioni pervenute *iure successione* il prezzo per il calcolo dell'indennizzo è il maggiore tra il prezzo di carico del *de cuius* e quello definito dall'erede con l'Agenzia delle Entrate.

All'atto di presentazione della domanda, previo mero riscontro dei dati da compiere entro dieci giorni, si procede all'erogazione, in via provvisoria, dell'importo in ordine cronologico, a far data da 1° febbraio 2020, con riserva di verifica da parte del Fondo indennizzo Risparmiatori (FIR) che può, acquisite ulteriori dati da Consap e Sistema bancario. Decorsi tre mesi dall'erogazione dell'indennizzo, la domanda si considera perfezionata.

2. 06. Zanettin, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni operative per il funzionamento del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))

1. Alla fine del comma 501-bis previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente periodo: «La Commissione tecnica di cui al comma 501,

attraverso la suddetta società, può effettuare riscontri necessari a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 502-bis dichiarati nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tal fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle Entrate, ivi comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. ».

2. 07. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Nome per la tutela del sistema creditizio)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge di riforma della disciplina dei reati bancari e finanziari, per realizzare i seguenti obiettivi:

a) attribuite le funzioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del Capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;

b) istituire in ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali dei capoluo-

ghi di distretto una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale sia assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione;

c) istituire presso i tribunali dei capoluogo di distretto e le corti di appello Sezioni specializzate in materia di reati bancari e finanziari, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze.

2. 08. Mulè, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola, Zanettin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie, di seguito denominata « Cabina di regia », con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguati ad affrontare la gestione delle crisi bancarie attraverso l'utilizzo di risorse dei sistemi di assicurazione dei depositi, fondi di risoluzione, risorse pubbliche nell'ambito di piani di risanamento preventivi o forme di uscita delle crisi attraverso il ricorso al mercato alternativi alla risoluzione come definita dalla *Bank Recovery and Resolution Directive* (Brrd) di cui alla direttiva 2014/59/UE, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La Cabina di regia costituisce, per il settore delle crisi industriali, la sede di confronto tra il Governo, le regioni, gli enti locali, i membri del Parlamento, i rappresentanti dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale per garantire l'unitarietà e il coordinamento tra gli strumenti di programmazione e di attua-

zione di politica bancaria, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.

3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione tra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, sostenerne l'accelerazione e garantire una più stretta correlazione con le istanze e con le dinamiche di sviluppo dei sistemi bancari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.

2. 09. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Linee guida per gli istituti di credito finalizzate ad assicurare l'effettiva adeguatezza delle operazioni)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare piena attuazione dell'articolo 47 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 21 del Testo unico bancario di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone le linee guida per gli istituti di credito volte a garantire che l'azione dell'intermediario assicuri l'effettiva adeguatezza delle operazioni dei clienti, anche ai fini dell'imposizione all'intermediario del divieto di far compiere al proprio cliente operazioni finanziarie oggettivamente inadeguate per il suo profilo di rischio.

2. Nelle linee guida di cui al comma 1 sono indicate, con riferimento alla raccolta delle informazioni che l'intermediario deve raccogliere per costruire « il profilo

di investitore» del cliente, le modalità attraverso le quali valutare la propensione al rischio dell'investitore tenendo conto, in particolare, dei dati e delle informazioni oggettive fornite dal cliente in relazione alla misura del reddito, la composizione familiare e le proprietà immobiliari che assumono prevalenza rispetto alle dichiarazioni soggettive di intenti rese dall'investitore interessato in riferimento alla propria propensione al rischio.

2. 010. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Inversione dell'onere della prova ai fini dell'accertamento della diligenza dell'intermediario. Modifiche all'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di contratti)

1. Al comma 6 dell'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso di accertato inadempimento dei soggetti abilitati di cui al presente comma è presunta, salvo prova contraria, la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno ».

2. 011. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro ses-

santa giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Banca d'Italia, la Consob e il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), sono adottate le disposizioni finalizzate ad eliminare le distorsioni sulla classificazione dei crediti deteriorati che creano problemi agli istituti di credito operanti in Italia sia in termini di maggiore assorbimento di capitale regolamentare, sia in termini di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese, nonché a definire le verifiche e i controlli legati alla valutazione dei suddetti crediti.

2. 012. Giacomoni, D'Ettore, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza, del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.

2. Ai fini del presente articolo, per « istituti di credito » si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordi-

nario ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.

3. Ai fini del presente articolo, per « crediti deteriorati » si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.

4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le mo-

dalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.

9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.

10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo, inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.

12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.

13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.

15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.

16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.

17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di

credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di età al presente articolo.

19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione, diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.

20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.

21. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in

locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. 013. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Procedure semplificate)

1. All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole « dai soggetti di cui agli articoli » è aggiunta la seguente: « 29 ».

2. 014. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Procedure semplificate)

1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.

2. 015. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Imposte sui trasferimenti di beni posti in essere dalle società immobiliari possedute dagli intermediari finanziari)

1. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore si applica comunque l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, anche se effettuate da una società immobiliare specializzata, a condizione che tale società sia controllata dall'intermediario finanziario già titolare del contratto di *leasing*. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti e ceduti dalla società immobiliare specializzata, le impo-

ste di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2020, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. 016. Buratti, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, rubricato « Interessi delle obbligazioni pubbliche », è aggiunto il seguente comma:

« 2. Ai fini del calcolo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui agli articoli 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77 o dall'investimento in contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, tra i titoli equiparati alle obbligazioni e agli altri titoli similari di cui al comma precedente rientrano anche i *project bond* emessi ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 ».

2. 017. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 2652 del codice civile, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« 1-*bis*. Se la domanda, presentata ai sensi dei precedenti numeri 1,4, 5 e 6, è

trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto oggetto del giudizio, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti sugli immobili acquistati dai terzi e loro aventi causa in base a un atto contenente accollo, anche parziale, ovvero estinzione del mutuo bancario, garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta anteriormente alla domanda. ».

2. 018. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure in favore del Microcredito)

1. Il limite dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, nonché all'articolo 4, comma 1, primo periodo del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, è fissato a 50.000 euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 4, comma 1, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 4, comma 2, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, le parole: non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro sono sostituite dalle seguenti: non superi il limite di 50.000 euro.

2. 019. Trano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Sostegno all'attività degli operatori di microcredito)

1. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garan-

zia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

2. 020. Trano.

(Inammissibile)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	115
Istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo. C. 1582 Carbonaro (Esame e rinvio)	115

SEDE REFERENTE

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

C. 1582 Carbonaro.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele NITTI (M5S), *relatore*, riferisce che la proposta di legge di cui oggi si avvia l'esame istituisce il Sistema nazionale a

rete degli osservatori dello spettacolo, con l'obiettivo di favorire il dialogo e la cooperazione fra l'osservatorio dello spettacolo costituito presso il MIBACT e gli osservatori regionali dello spettacolo. L'intento è quello di fornire al legislatore uno strumento di monitoraggio sul settore.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 5 della legge n. 163 del 1985 ha previsto l'istituzione, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di un osservatorio dello spettacolo avente il compito di raccogliere e aggiornare dati e notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero; acquisire elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, idonei a consentire di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel complesso e nei suoi singoli settori sui mercati nazionali e internazionali. Le spese per la dotazione di mezzi e strumenti necessari allo svolgimento di questi compiti sono appostate su un capitolo afferente al FUS. Al contempo, la SIAE si è dotata di un proprio osservatorio per lo spettacolo, il cui compito è di monitorare

l'attività dello spettacolo e dell'intrattenimento in Italia con analisi riguardanti concerti, cinema, teatro, lirica, commedie musicali, ballo, mostre, sport, attrazioni dello spettacolo viaggiante. Un protocollo d'intesa fra SIAE e MIBACT ha originato il progetto « panorama spettacolo » finalizzato a produrre informazione statistica territoriale.

Segnala che il quadro normativo di riferimento per lo spettacolo dal vivo – come già la relazione di accompagnamento della proposta di legge evidenzia – è incompleto e privo di strumenti di analisi e di coordinamento delle politiche pubbliche nel settore. In particolare, gli osservatori regionali dello spettacolo sono del tutto slegati fra loro e rispetto all'osservatorio nazionale che è stato a lungo sottoutilizzato e appare uno strumento obsoleto, il che determina forti differenze di attività fra le regioni e la mancanza di coordinamento fra i soggetti coinvolti. Quindi appare necessario, al fine di valutare l'andamento del settore e consentire una programmazione più efficace degli interventi pubblici, offrire nuovi strumenti a sostegno dell'azione di Governo nonché nuovi ed efficienti sedi di raccolta ed elaborazione dati.

Passando al testo, riferisce che l'articolo 1, commi da 1 a 7, enuncia principi generali in materia di spettacolo dal vivo. In particolare, stabilisce che la Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale libera espressione del pensiero artistico, parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico della nazione, elemento di coesione e identità nazionale, strumento di diffusione della cultura italiana in Europa e all'estero, di integrazione culturale nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, e di integrazione multietnica, di crescita dei cittadini e del Paese, nonché un valore economico, di promozione dell'economia. Dispone inoltre che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale e riconosce il valore delle pratiche amatoriali.

L'articolo 2 indica gli obiettivi che la proposta di legge intende raggiungere con

l'istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo. Si tratta, in particolare, di ottenere una programmazione nazionale degli interventi, degli obiettivi e delle priorità; di rafforzare l'impegno, anche finanziario, delle istituzioni nazionali e territoriali nel settore e di definire le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Al contempo, si tratta di sostenere l'attuazione di economie di scala; di avere strumenti di verifica e di valutazione degli interventi realizzati; di promuovere il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, per assicurare supporto tecnico e scientifico e sostegno alla formazione del personale, nonché la predisposizione di protocolli comuni per lo svolgimento delle attività. Si tratta infine di promuovere relazioni e collaborazioni con altri organismi che operano nel settore.

L'articolo 3 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, stabilendo che ne facciano parte l'osservatorio nazionale dello spettacolo e gli osservatori dello spettacolo delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 4 attribuisce all'osservatorio nazionale dello spettacolo funzioni ulteriori rispetto a quelle vigenti e, in particolare, funzioni consultive nei confronti della Conferenza unificata e prevede che esso instauri rapporti continuativi con regioni ed enti locali, nonché con gli osservatori regionali dello spettacolo. Inoltre, stabilisce che l'osservatorio svolga funzioni di orientamento, informazione e consulenza – in particolare per quanto riguarda i finanziamenti, anche dell'Unione europea, e i servizi di supporto e tutoraggio – in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo. L'osservatorio nazionale potrà avvalersi della collaborazione di vari enti, tra cui le università. A sua volta, l'osservatorio nazionale collaborerà con istituzioni omologhe estere, in particolare europee, per consentire la diffusione e integrazione delle attività italiane dello spettacolo dal vivo nell'ambito dell'Unione europea.

La SIAE è chiamata a fornire all'osservatorio nazionale una relazione annuale contenente i dati sull'andamento delle attività di spettacolo dal vivo richiesti dal medesimo osservatorio.

L'articolo 5 individua ulteriori funzioni dell'osservatorio nazionale da svolgere con la collaborazione degli osservatori regionali, nonché del Consiglio superiore dello spettacolo. Si tratta, in particolare, di provvedere all'istruttoria tesa all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative allo spettacolo dal vivo; definire le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali « o in collaborazione » con essi, nel territorio di loro competenza; di individuare strumenti, modalità e criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché le modalità per la valutazione periodica e l'analisi dei dati raccolti; di coordinare le proprie attività con gli organismi europei e internazionali competenti in materia di spettacolo dal vivo, con specifico riferimento al trasferimento dei dati e all'adeguamento agli standard internazionali.

L'articolo 6 dispone che le regioni concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1, istituendo osservatori per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività di spettacolo dal vivo. Inoltre, le regioni verificano, in rapporto ai risultati conseguiti, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'osservatorio nazionale dello spettacolo; e promuovono e sostengono, con la partecipazione di province, città metropolitane e comuni, le attività di spettacolo dal vivo assicurando la trasparenza, l'equità e l'equilibrio nella programmazione degli spettacoli e nella loro diffusione nel territorio. In sei regioni (Veneto, Basilicata, Campania, Sardegna, Puglia ed Emilia-Romagna) sono già attivi gli osservatori regionali dello spettacolo e proprio per avviare una collaborazione tra questi era stato attivato il cosiddetto « programma ORMA », un

progetto la cui attuazione è stata affidata a Torino (Fitzcarraldo), ATER di Modena e all'ECCOM di Roma.

L'articolo 7 stabilisce che i livelli essenziali delle prestazioni dello spettacolo dal vivo – intesi come i livelli qualitativi e quantitativi delle attività che devono essere garantiti in modo omogeneo nel territorio nazionale – costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni. Dispone, inoltre, che gli stessi livelli essenziali delle prestazioni devono essere individuati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

L'articolo 8 prevede che l'osservatorio nazionale dello spettacolo predisponga il programma triennale delle attività del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo e trasmetta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Camere e alla Conferenza Stato-regioni. L'osservatorio, in base all'articolo 9, provvede, avvalendosi degli osservatori regionali e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a realizzare e gestire il Sistema informativo nazionale dello spettacolo. Al Sistema informativo concorrono tutti i sistemi informativi in materia di spettacolo dal vivo esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Gli articoli 10 e 11 dispongono in merito all'incidenza finanziaria della legge (è prevista l'invarianza di spesa) e all'entrata in vigore della stessa prevedendo che per gli oneri derivanti dall'articolo 4 si provveda a valere sulle risorse del FUS.

Luigi GALLO, *presidente*, evidenzia come l'avvio dell'esame della proposta di legge in titolo confermi l'interesse della Commissione per il settore dello spettacolo, già dimostrato con lo svolgimento dell'indagine conoscitiva attualmente in corso con l'XI Commissione sul lavoro e la previdenza in questo settore.

Alessandra CARBONARO (M5S) ritiene importante che la VII Commissione inizi a

riflettere per intervenire a livello legislativo sullo spettacolo dal vivo. Sottolinea quanto sia utile l'istituzione di una rete degli osservatori regionali, la quale si è anzi resa indispensabile a seguito del depotenziamento dell'osservatorio operante dal 1985, che aveva dato origine al progetto ORMA, la cui azione già aveva fatto emergere l'esigenza di costruire una rete di Osservatori regionali dello spettacolo. Rappresenta, quindi, la necessità di dare organicità al sistema degli osservatori, instaurando una forma di collegamento tra le regioni. Auspica che si riesca a lavorare per elaborare un testo il più possibile partecipato e trasversale, anche con la collaborazione delle forze di opposizione. Ritiene opportuno un ciclo di audizioni di soggetti qualificati, per acquisire le necessarie informazioni, anche in merito alle *best practice* realizzate in Francia e Gran Bretagna. Occorre fare in modo che gli osservatori non si limitino al monitoraggio, ma siano in grado di offrire un servizio di

sportello per tutti gli utenti del settore. Dopo aver quindi riportato una citazione di Antonio Taormina sul ruolo di mediazione degli Osservatori quali strumenti a supporto dei processi decisionali delle istituzioni pubbliche, conclude richiamando quanto emerso nell'odierna audizione di associazioni dello spettacolo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento con la XI Commissione, in merito alle difficili problematiche del lavoro nel campo dello spettacolo e alle sperequazioni territoriali che si evidenziano nel settore delle manifestazioni culturali. Infine, segnala l'opportunità da lei ravvisata di introdurre nell'ordinamento la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del settore della cultura, come già previsto per la sanità e la scuola.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. Esame emendamenti C. 2284-A Governo	119
---	-----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 gennaio 2020.

**Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
Esame emendamenti C. 2284-A Governo.**

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea

Il Comitato si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	120
DL 142/2019 recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 15.15.

Variazione nella composizione della Commissione

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, comunica che il deputato Davide Bendinelli cessa di far parte della Commissione.

DL 142/2019 recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

C. 2302 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco RIZZONE (M5S), *relatore*, osserva che il decreto-legge, di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede consultiva, reca una serie di misure di carattere finanziario che, secondo quanto evi-

denziato dal Governo nel comunicato stampa, relativo al consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2019, nel corso quale è stato varato il provvedimento, si inseriscono nell'azione di rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB).

Il decreto-legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 concerne la ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale. Il comma 1, che interessa in modo particolare le competenze della X Commissione, dispone che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, siano assegnati in favore di Invitalia (Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) uno o più contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale, mediante versamenti in conto capitale, a favore della società Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC). La finalità dell'operazione è che Banca del Mezzogiorno – MCC promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi con operazioni

finanziarie, anche mediante il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni. Il comma 2 prevede che, a seguito delle operazioni realizzate dalla MCC in attuazione delle predette norme, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possa essere disposta la scissione di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. e la costituzione di una nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 esclude l'applicazione a tale nuova società del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016; prevede inoltre che la nomina del relativo consiglio di amministrazione sia affidata al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il comma 4 esenta da ogni imposta tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'operazione. Il comma 5 consente di riversare, previa quantificazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse stanziare per l'intervento e non effettivamente utilizzate al bilancio dello Stato. Segnala che nella relazione illustrativa si afferma che, in ragione dell'ampliamento del divario tra le regioni del Mezzogiorno e il resto d'Italia, a seguito della crisi economico-finanziaria, nonché delle relative ripercussioni sull'economia reale e sul tessuto imprenditoriale, prevalentemente finanziato dal canale bancario, l'intervento posto in essere intende contribuire al superamento degli ostacoli strutturali del Mezzogiorno e a ridurre il predetto divario di sviluppo economico. Si

afferma inoltre che l'urgenza dell'intervento è giustificata dalle recenti evoluzioni e situazioni di crisi. Al riguardo, con il citato comunicato stampa del 13 dicembre 2019, il Governo ha annunciato che in base al decreto verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), sottoposta alla procedura di Amministrazione straordinaria da parte della Banca d'Italia. Il Governo riferisce inoltre che gli amministratori straordinari della BPB stanno proseguendo le negoziazioni già avviate con il MCC e il FITD per la stipula di un Accordo quadro contenente, tra l'altro, le linee strategiche del piano industriale per il rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l'assunzione da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia del Mezzogiorno.

L'articolo 2 concerne la copertura finanziaria del provvedimento. In particolare il comma 1 prevede che all'onere derivante dall'operazione di cui all'articolo 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali, come rifinanziate per il medesimo anno da ultimo con la Sezione II della legge di bilancio per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'articolo 3 dispone, in base al dettato costituzionale, che il decreto-legge entri in vigore il 17 dicembre 2019, giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 15.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

Audizione di rappresentanti dell'INPS	122
Audizione di rappresentanti del CNEL	122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Audizione di rappresentanti dell'INAIL	123
Audizione di rappresentanti dell'INL	123

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Paolo Lazzara a vice presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) Nomina n. 41 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	123
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 gennaio 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

Audizione di rappresentanti dell'INPS.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.05.

Audizione di rappresentanti del CNEL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 gennaio 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Audizione di rappresentanti dell'INAIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.25.

Audizione di rappresentanti dell'INL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 15.40.

Proposta di nomina del professor Paolo Lazzara a vice presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Nomina n. 41.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Davide TRIPIEDI (M5S), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione avvia l'esame della proposta di nomina del professor Paolo Lazzara, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali quale vice presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Passa, quindi, a illustrare, in qualità di relatore, la proposta di nomina in oggetto, rilevando che si tratta di un'occasione estremamente importante sia perché è la prima designazione a tale carica, dopo la sua reintroduzione nella struttura organizzativa dell'Istituto, unitamente al con-

siglio di amministrazione, ad opera dell'articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, sia perché il vice presidente designato vanta una grande competenza e una solida esperienza nel campo del diritto amministrativo, materia che insegna dal 2002 presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi « Roma Tre » (dal maggio 2015 in qualità di professore ordinario). Nello stesso Dipartimento impartisce gli insegnamenti di Diritto pubblico dell'economia e di Diritto dell'ambiente.

Venendo, quindi, a illustrare più nel dettaglio il *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina, a cui rinvia, rileva che il professor Lazzara è iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma dal 1998 ed è abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori. La sua carriera accademica si completa con la partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato in diritto pubblico, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma « La Sapienza ».

Dal *curriculum vitae* risulta che il professor Lazzara ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali cita: consulente di enti pubblici; consigliere di amministrazione dell'Università del Molise; coordinatore di corsi di formazione e di aggiornamento professionali; già componente del Consiglio didattico della Scuola superiore di Polizia, Dipartimento della pubblica sicurezza.

Rileva che il professore Lazzara, oltre a vantare una solida produzione scientifica, fatta di pubblicazioni sulle più importanti riviste di settore, fa parte di comitati scientifici e di redazione di alcune delle più prestigiose riviste di diritto amministrativo.

Infine, ricorda che il vice presidente designato ha ricoperto, nel 2018, il ruolo di consulente giuridico e vice Capo di Gabinetto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Vista, pertanto, la solida competenza vantata dal professor Lazzara nel campo dell'amministrazione, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un giudizio

positivo sulla proposta di nomina. Si riserva, comunque, di formulare la proposta di parere anche alla luce degli elementi che saranno acquisiti nel corso dell'audizione informale, che si svolgerà nella giornata di domani.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani, mercoledì 15 gennaio.

La seduta termina alle 15.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00045 Sarli e 7-00372 Siani sulle iniziative volte al riordino della *pet therapy* 125

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 gennaio 2020.

Audizione di esperti della materia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00045 Sarli e 7-00372 Siani sulle iniziative volte al riordino della *pet therapy*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Audizione di rappresentanti di Federfiori-Confcommercio 126

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana professionisti del verde (AIPV) 126

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 gennaio 2020.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Audizione di rappresentanti di Federfiori-Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana professionisti del verde (AIPV).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128
Sull'ordine dei lavori	134

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

C. 1677 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore De Luca, impossibilitato ad essere presente alla seduta, ricorda, preliminarmente, che l'Accordo in titolo, in attesa della sua entrata in vigore, viene applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2014 e che la Svizzera lo ha già

ratificato in data 7 luglio 2015. Esso ha l'obiettivo di formalizzare ed approfondire la stretta integrazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare. La Svizzera, Paese terzo rispetto all'Unione europea – di cui è *partner* attraverso un elevato numero di accordi settoriali –, ha collaborato al programma GALILEO fin dai suoi inizi ed ha fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le sue fasi in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture comunitarie di *governance* specifiche del programma. Per motivi tecnologici, geografici e finanziari la Svizzera riveste un ruolo importante nell'ambito dei programmi europei di GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*).

Rammenta che per la prestazione di servizi di GNSS la Commissione europea ha lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea, un programma europeo di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente GALILEO – sistema di posizionamento globale satelli-

tare – e dalla componente EGNOS (*European Geostationary Navigation Overlay System*), che si inserisce in maniera complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati. GALILEO è un sistema basato su una costellazione di satelliti artificiali in grado di fornire, con estrema precisione, le coordinate geografiche (longitudine, latitudine e quota) e la velocità di qualsiasi mezzo fisso o mobile in ogni punto in prossimità della superficie della Terra e nell'atmosfera, con continuità temporale. Evidenzia che si tratta di un programma strategico per l'Unione europea, con potenzialità di impiego in quasi tutti i settori, suscettibile di consentirle di collocarsi sul mercato della radionavigazione via satellite e di mantenerne una quota rilevante.

Passando ad illustrare l'Accordo, fa presente che questo si compone di 27 articoli e di due allegati, che ne formano parte integrante, ed è diretto a stabilire i principi alla base della cooperazione tra le Parti in molti settori, quali lo spettro radio, la ricerca e formazione scientifiche, lo sviluppo del mercato, la cooperazione industriale e gli appalti, la standardizzazione e certificazione, lo scambio di informazioni classificate e gli scambi di personale. Esso consente, inoltre, all'Unione europea di fissare principi generali, fra cui misure di salvaguardia, in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni.

Sottolinea che le Parti sono impegnate a improntare la cooperazione nei suddetti ambiti al rispetto dei principi di reciproco vantaggio, su una base di parità di diritti e di obblighi, di scambio tempestivo di informazioni, di adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, di libertà nel fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle Parti stesse, nonché di commercio senza restrizioni dei prodotti di GNSS.

Ricorda che si tratta di un accordo di competenza mista dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e, pertanto, da sottoporre anche alla firma dei rappresentanti dei singoli Stati membri e alla

relativa ratifica da parte di questi ultimi. Evidenzia che l'allargamento alla Svizzera – come già alla Norvegia – della partecipazione a GALILEO amplierà la platea dei Paesi utilizzatori dei sistemi GNSS, con benefici sia dal punto di vista della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, sia dell'ampliamento del bacino dei potenziali utenti dei servizi, commerciali e criptati.

Per quanto concerne il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, il cui esame era stato avviato durante la scorsa legislatura presso la Commissione Affari esteri del Senato, fa presente che esso consta di quattro articoli concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), la clausola di invarianza finanziaria (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4). Osserva che il disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, nella quale si precisa che la ratifica dell'accordo non dà luogo a oneri finanziari aggiuntivi.

Nel rinviare alla documentazione di dettaglio predisposta dagli uffici per la disamina del contenuto dell'Accordo, segnala che la III Commissione, nella seduta del 6 novembre 2019, ha rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e rileva che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi all'ulteriore corso del disegno di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

C. 2302 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, in relazione ai tempi di esame stabiliti

dalla Commissione di merito, la Commissione è chiamata a rendere il parere entro la seduta già prevista per domani.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, rileva come il provvedimento, pur non citandola espressamente, prenda le mosse e ravvisi i suoi presupposti di urgenza, dalla situazione di crisi che si è venuta a determinare con riferimento alla Banca Popolare di Bari (BPB), che il 13 dicembre scorso è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria da parte della Banca d'Italia. Al contempo, esso si prefigge, nondimeno, il conseguimento di obiettivi di carattere strutturale, in quanto s'innesta in uno scenario più ampio, che registra, a seguito della crisi economico-finanziaria, un ampliamento del divario dimensionale, produttivo e finanziario tra le regioni del Mezzogiorno e il resto d'Italia, le cui relative ripercussioni sull'economia reale e il tessuto imprenditoriale, prevalentemente finanziato dal canale bancario, hanno reso necessario, ad avviso del Governo, un intervento che oltre ad inserirsi nell'azione congiunturale di rilancio della BPB, risulti funzionale nel suo complesso a contribuire alla riduzione del predetto divario di sviluppo e, in definitiva, al rilancio dello stesso tessuto economico del Sud Italia.

Evidenzia, quindi, che in questa prospettiva, il decreto-legge in esame sottende una complessa operazione finanziaria, che vede protagonisti INVITALIA, ossia l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, la sua controllata Banca del Mezzogiorno-Medio-credito Centrale (MCC), il Fondo interbancario per la tutela dei depositi (FITD) e potenziali investitori privati, nonché una nuova, ma eventuale, entità societaria, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), derivante dalla – eventuale – scissione della Banca del Mezzogiorno a seguito delle operazioni finanziarie da questa poste in essere.

Fa presente, in particolare, che ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ad INVITALIA – che, ricorda, è una società *in house*, ente

strumentale del Ministero dello sviluppo economico (MISE), con azioni interamente detenute dal MEF – sono attribuiti nel 2020 uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale, mediante versamenti in conto capitale, della Banca del Mezzogiorno-Medio-credito Centrale, società a sua volta controllata da INVITALIA con una partecipazione al 100 per cento e avente il compito di operare a supporto della piccola e media impresa del Sud con strumenti creditizi. Lo scopo dell'operazione è che Banca del Mezzogiorno-MCC promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi con operazioni finanziarie, anche mediante il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni. In tal senso, il decreto-legge appare inteso a predisporre la dotazione patrimoniale per l'operatività a regime di una banca di proprietà pubblica, che secondo criteri e logiche di mercato sia capace, anche attraverso la promozione di aggregazioni o di altre operazioni di sistema, di sostenere la crescita delle imprese del Mezzogiorno e di contribuire così a ridurre il predetto divario di sviluppo economico.

A seguito delle predette operazioni finanziarie, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, « possa » essere disposta la scissione di Banca del Mezzogiorno-MCC e la costituzione di una nuova società, alla quale assegnare le attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita verrebbero attribuite, senza corrispettivo, al MEF; evidenzia quindi come tale possibilità di istituire la nuova società sia connessa all'eventualità

in cui sorgano esigenze di razionalizzazione dell'assetto operativo e organizzativo di MCC.

Ricorda poi che il successivo comma 3 esclude l'applicazione a tale nuova società del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevedendo, inoltre, che la nomina del relativo consiglio di amministrazione sia affidata al Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Rammenta, inoltre, che ai sensi del medesimo articolo 1, comma 4, tutti gli atti e le operazioni poste in essere per realizzare quanto disposto dall'articolo 1, commi da 1 a 3, vengono esentati da ogni imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tassazione, mentre ai sensi del successivo comma 5 le risorse stanziare per l'intervento – 900 milioni di euro per l'anno 2020 – ed eventualmente non effettivamente utilizzate sono riversate, previa quantificazione, al bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione al capitolo di spesa di provenienza. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali, come rifinanziate per il medesimo anno da ultimo con la Sezione II della legge di bilancio per il 2019, che aveva stanziato ai predetti fini 1 miliardo di euro sia per il 2019 che per il 2020. Il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge, avvenuta il 17 dicembre 2019, per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne più nel dettaglio il quadro della vicenda in esame, segnala anzitutto come il comunicato stampa relativo al Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2019, nel corso quale è stato varato il provvedimento in oggetto, abbia annunciato che in base ad esso verrà

disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme con il FITD e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della BPB, confermando così la determinazione del Governo nel tutelare i risparmiatori, le famiglie, e le imprese supportate da un istituto di credito che riveste grande importanza per tutto il Mezzogiorno.

Ricorda inoltre come il Governo abbia riferito che gli amministratori straordinari della BPB stanno proseguendo le negoziazioni già avviate con il MCC e il FITD, per la stipula di un Accordo Quadro contenente, tra l'altro, le linee strategiche del piano industriale per il rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l'assunzione da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia del Mezzogiorno; segnala quindi come tale Accordo Quadro sia stato in seguito effettivamente sottoscritto.

Ricorda, inoltre, che la Banca Popolare di Bari risulta nella lista delle cosiddette *less significant institutions* della Banca centrale europea (BCE) e dunque, per le sue caratteristiche dimensionali e strutturali, non è direttamente vigilata dalla BCE bensì dall'Autorità nazionale, ovvero dalla Banca d'Italia. Sottolinea, tuttavia, che la non significatività ai fini della vigilanza non esclude la rilevanza dell'operazione in esame ai fini della disciplina comunitaria. Rammenta, al riguardo, come nel corso degli ultimi anni il sistema bancario sia stato oggetto di diversi interventi, anche sotto forma di provvedimenti d'urgenza, volti a fronteggiare le difficoltà delle banche italiane nel quadro della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato al settore creditizio.

Dopo aver richiamato le vicende degli istituti bancari oggetto dei più recenti interventi pubblici di sostegno, evidenzia come essi siano stati adottati previa interlocuzione e autorizzazione dell'Unione europea ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato al settore bancario, la quale è stata oggetto di rilevanti novità emerse negli ultimi anni. Al riguardo, ricorda che l'Unione europea, per gestire con modalità

ordinate le crisi bancarie e ricondurre l'onere del risanamento degli istituti di credito in seno al medesimo settore bancario, ha dettato una compiuta disciplina per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e dato indicazioni precise in materia di aiuti di Stato.

Dopo aver richiamato il contenuto del regolamento UE/2014/806, con il quale è stato introdotto il Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare, si sofferma sul tema degli aiuti di Stato, rilevando, in via preliminare, come il nuovo regime europeo per la gestione delle crisi bancarie, introdotto prima con la Comunicazione sul settore bancario del 2013 e completato poi con la direttiva sulla risoluzione delle banche, segni una netta discontinuità rispetto alle modalità di gestione dei dissesti bancari, riducendo significativamente lo spazio per misure di intervento pubblico, anche nel caso di messa in liquidazione delle banche. In particolare, ricorda che il 10 luglio 2013 la Commissione europea ha adottato una Comunicazione sugli aiuti di Stato in favore delle banche nel contesto della crisi finanziaria, che si basa sui seguenti principi: le banche non possono ricevere misure di ricapitalizzazione o di tutela degli attivi senza autorizzazione preliminare di un piano di ristrutturazione da parte della Commissione europea; in caso di carenza di capitale, azionisti e creditori subordinati sono tenuti, in prima soluzione, a condividere gli oneri della crisi prima di qualsiasi iniezione di denaro pubblico (cosiddetto *burden sharing*); le banche in crisi devono applicare politiche di remunerazione severe per gli organi apicali. Osserva che la Comunicazione reca, inoltre, specifiche indicazioni su presupposti, condizioni e procedure per l'aiuto pubblico agli istituti bancari, a seconda del tipo di intervento disposto. Con riferimento ai rapporti con l'Unione europea, essa richiede che, non appena sia stata identificata una carenza di capitale che potrebbe determinare una richiesta di aiuti di Stato, siano applicate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i

costi a carico delle finanze pubbliche e dunque, a tal fine, gli Stati membri sono invitati ad avviare contatti con la Commissione europea prima della notifica: lo Stato membro deve dunque notificare un piano di ristrutturazione alla Commissione europea e ottenere l'approvazione degli aiuti di Stato prima di adottare qualsiasi misura di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate.

Segnala, quindi, come in relazione al provvedimento in oggetto, né la relazione illustrativa, né il citato comunicato stampa del Governo, diano conto dell'avvio di interlocuzioni preliminari con l'Unione europea ai sensi della predetta disciplina.

Cionondimeno rileva, peraltro, come l'impianto del decreto-legge, rinviando ad altri atti di rango secondario e di natura gestionale la ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno-MCC, le operazioni finanziarie che saranno da questa poste in essere e l'eventuale scissione di quest'ultima e costituzione di una nuova entità societaria pubblica alla quale assegnare le attività e partecipazioni acquisite, non sembrerebbe, allo stato, costituire in sé una fattispecie oggetto di obbligo di notifica all'Unione europea e autorizzazione preventiva da parte di quest'ultima: i dettagli della complessa operazione saranno, infatti, chiariti in seguito, quando si consoliderà la prospettiva dell'aumento di capitale che consentirà a Banca del Mezzogiorno-MCC, insieme con il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari; solo quando i commissari straordinari di BPB, il FITD e l'MCC avranno dettagliato il piano di rilancio della banca e saranno definiti i contorni dell'aumento di capitale, potrà intervenire la valutazione della Commissione europea, la quale dovrà verificare che gli investimenti e le operazioni finanziarie poste in essere rispondano effettivamente a criteri, condizioni e logiche di un'economia di mercato e risultino pertanto rispettosi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Infine, per completezza di esposizione e al fine di meglio inquadrare la questione

in oggetto, ritiene necessario segnalare come nell'ambito delle articolate vicende che hanno interessato l'intermediario pugliese – tra cui la sua mancata trasformazione in società per azioni – sia annoverabile anche l'acquisizione, da parte di BPB, del controllo della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo (banca Tercas), nell'ambito di un intervento di salvataggio accompagnato da un contributo a favore di BPB di 330 milioni da parte del FITD.

Ricorda, in proposito, che tale intervento, nella primavera del 2015, è stato oggetto di contestazione da parte della Commissione europea per la sua presunta configurabilità come aiuto di Stato vietato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), atteso che secondo la Commissione le misure adottate dal FITD dovevano considerarsi aiuti a fondo perduto imputabili allo Stato italiano, costituendo dunque un aiuto di Stato incompatibile con le regole del mercato interno in quanto non accompagnate da misure di condivisione degli oneri a carico di azionisti e creditori subordinati (*burden sharing*) come previsto dalla « direttiva BRRD ». Ciò ha determinato l'istituzione di uno « schema volontario » (ossia una parte del FITD alimentato da contributi volontari), che ha peraltro dilatato i tempi di integrazione tra BPB e Tercas, in quanto la Commissione europea ha assunto una posizione negativa rispetto all'utilizzo delle contribuzioni obbligatorie in interventi di sostegno, sostenendo, per altro verso, che operazioni effettuate dal FITD su base volontaria e con fondi privati, mediante uno schema costituito anche al suo interno, non avrebbero sollevato obiezioni sotto il profilo degli aiuti di Stato.

Ricorda quindi come la Repubblica italiana, la Banca popolare di Bari e il FITD, con l'intervento *ad adiuvandum* della Banca d'Italia, abbiano impugnato la decisione, ritenendo che le misure adottate e oggetto della decisione della Commissione europea, non rientrassero nel divieto di cui all'articolo 107 TFUE. Il Tribunale

di primo grado dell'Unione europea, con sentenza del 19 marzo 2019, ha accolto il ricorso dell'Italia, poiché ha escluso che l'intervento di sostegno da parte del FITD potesse essere imputato allo Stato italiano. Al riguardo, segnala che il Tribunale ha – sì – riconosciuto (conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia) che nella nozione di aiuto di Stato rientrano eventuali forme di sostegno anche solo indirettamente attuate con risorse pubbliche o che possano attribuirsi all'influenza determinante di poteri pubblici ma che, tuttavia, qualora l'ente che concede il sostegno sia privato, occorre che la prova del coinvolgimento dello Stato nella decisione sia offerta in modo giuridicamente adeguato. Evidenzia quindi come in questo caso il Tribunale dell'UE abbia constatato che il FITD è un'istituzione privata consortile, cui partecipano diversi enti creditizi, dotato di propri organi decisionali che agiscono in modo indipendente, salve le autorizzazioni della Banca d'Italia previste dalla legge, e abbia pertanto condiviso i rilievi delle parti ricorrenti annullando la decisione della Commissione europea sugli aiuti a Banca Tercas.

Sottolinea, al riguardo, come tale controversia – che non si è peraltro ancora conclusa poiché la Commissione europea ha deciso di ricorrere in appello alla Corte di giustizia – aiuti a comprendere meglio quali possano essere i margini per gli interventi di sostegno in materia di crisi bancarie, rilevando come a seguito del nuovo e più stringente quadro normativo europeo tali interventi debbano essere posti in essere, per quanto possibile, in uno stadio precoce delle crisi, al fine di minimizzarne i costi per il sistema bancario e la stessa collettività. Ritiene, infatti, evidente che qualora la predetta sentenza del Tribunale dell'Unione europea su Tercas fosse stata adottata prima, l'esito di alcune recenti crisi bancarie sarebbe stato diverso, posto che fu proprio la decisione della Commissione europea di qualificare come aiuti di Stato gli interventi preventivi del FITD a indurre le autorità italiane, nel novembre 2015, a decretare con urgenza la risoluzione di quattro banche locali in

amministrazione straordinaria, ponendo rilevanti oneri a carico degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati.

In tal senso, osserva come per la soluzione delle crisi, in particolare delle banche di dimensioni più contenute, sia del tutto condivisibile la posizione del Governo italiano – ribadita anche dal Ministro dell'economia e delle finanze intervenuto in audizione presso la Commissione di merito – fautrice in sede europea di proposte dirette a valorizzare le potenzialità dell'utilizzo in via preventiva, o alternativa rispetto alla risoluzione o alla liquidazione, dei fondi di garanzia dei depositi alimentati dalle stesse banche, sulla scorta del modello statunitense della *Federal Deposit Insurance Corporation*.

Ritiene, infatti, che anche nella vicenda in oggetto, l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi appare dirimente per la messa in sicurezza della banca e per la realizzazione di un progetto strategico di ristrutturazione e rilancio che prevede, a regime, la trasformazione della BPB in una società per azioni e la sua ricapitalizzazione da parte di MCC, dello stesso FITD e di altri investitori privati che potranno auspicabilmente essere individuati.

In tal senso, al pari della già prevista partecipazione all'aumento di capitale di Carige, il prefigurato nuovo intervento del FITD appare in linea con i principi consolidati affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e ribaditi nella citata sentenza del Tribunale dell'Unione europea relativa al caso Tercas, atteso che le risorse del Fondo sono private e il contesto normativo italiano assicura la sua assoluta autonomia sia dall'Autorità di vigilanza che dal Governo.

Per quanto concerne, invece, l'intervento di MCC, come affermato dalla stessa banca nel proprio comunicato stampa del 31 dicembre scorso – in cui ha reso noto di aver deliberato la sottoscrizione del citato Accordo Quadro con BPB e FITD –, segnala che questo sarà subordinato al verificarsi di una serie di condizioni, fra le quali viene citata espressamente « la mancanza di indicazioni contrarie all'opera-

zione da parte della Commissione europea sotto il profilo della disciplina degli aiuti di Stato ». Fa, inoltre, presente che l'importo dell'intervento di MCC, che avverrà all'esito dell'elaborazione da parte di BPB di un piano industriale, sarà definito, sempre secondo quanto affermato dalla banca, « in funzione di una remunerazione attesa del capitale investito coerente con normali condizioni di investimento e ancorata a parametri e logiche di mercato ». Osserva quindi come tali indicazioni, se attuate con rigore, appaiano coerenti con i vincoli previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, atteso che MCC potrà definire la dimensione e le modalità del proprio intervento per il rilancio della BPB nel quadro della propria autonoma valutazione imprenditoriale che non potrà che svolgersi secondo logiche di mercato e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Rinviando, per ulteriori eventuali approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici, conclude rimettendosi al dibattito in Commissione, all'esito del quale si riserva di presentare la sua proposta di parere.

Marco MAGGIONI (LEGA) nell'osservare, preliminarmente, come la XIV Commissione politiche dell'Unione europea sia chiamata ad esprimersi su materie assai eterogenee, similmente alle cosiddette Commissioni « filtro » affari costituzionali e bilancio, auspica che il parere che essa si appresta a rendere sul provvedimento in esame non si limiti ad aspetti settoriali di competenza ma possa anche rappresentare uno stimolo per il dibattito presso la Commissione competente nel merito.

Per quanto il provvedimento in oggetto, evidenzia la necessità di tutelare, in primo luogo, i risparmiatori rimasti coinvolti in situazioni di crisi imputabili non certo a loro bensì alla cattiva gestione delle banche. A tal fine ritiene essenziale affrontare adeguatamente il tema dell'efficacia dei controlli e della vigilanza, sia da parte degli organismi di controllo interni alle banche – dal collegio sindacale alle società di revisione – sia da parte delle autorità

nazionali, quali la Banca d'Italia e la Consob, onde prevenire il reiterarsi delle molteplici situazioni di crisi e di dissesto che si sono succedute negli ultimi anni, talvolta anche a causa di indebite inge- renze da parte della politica. Ritiene inol- tre necessario evitare una logica secondo la quale le perdite del settore bancario vengono ripartite sulla collettività, mentre gli utili restano sempre privati, rilevando, peraltro, come in Parlamento sembri ser- peggiare uno spirito antiliberista secondo il quale la mano pubblica dovrebbe risol- vere i problemi di aziende private, con l'esiziale risultato di trasferire le ineffi- cienze del settore privato al settore pub- blico.

Nel merito dell'impianto sotteso al de- creto-legge, è dell'avviso che non sia con- vincente la trasformazione di una banca commerciale in una banca di investimento per il Mezzogiorno, anche perché l'esper- ienza testimonia come analoghi casi ab- biano dato esiti fallimentari; tale conside- razione, osserva, va al di là di logiche di appartenenza politica, atteso che l'istitu- zione di una Banca del Mezzogiorno ri- sale, in origine, ad un Governo di centro- destra.

Evidenzia poi come la vicenda della Banca popolare di Bari evidenzi la neces- sità di avviare quanto prima i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, che è allo stato in una situazione di stallo a causa dei dissensi interni alla maggioranza di governo.

Da ultimo, ritiene di non pronunciarsi sulla questione della compatibilità del provvedimento con la disciplina in materia di aiuti di Stato, limitandosi ad osservare come diversi altri Paesi dell'Unione Euro- pea, ivi compresa la Germania, siano già intervenuti con robusti interventi di soste- gno al proprio sistema bancario.

Guido Germano PETTARIN (FI) in considerazione del fatto che la priorità più urgente consiste nella tutela dei rispar- miatori incolpevoli, vittime della cattiva gestione delle banche, preannuncia che, in sede di votazione della proposta di parere, il suo gruppo si esprimerà a favore del

provvedimento, pur esprimendo perples- sità in ordine alla logica ad esso sottesa. A tale riguardo, richiama brevemente le vi- cende del settore bancario e industriale pubblico a partire dai processi di priva- tizzazione avviati nei primi anni '90, os- servando come oggi sembrano per certi versi ripresentarsi, sotto mentite spoglie, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) e la Cassa del Mezzogiorno, consi- derata la tendenza verso processi di ri- nazionalizzazione o di maggiore intervento della mano pubblica che non ritiene con- divisibili.

Per quanto riguarda la tematica della compatibilità con gli aiuti di Stato, sotto- linea come laddove le risorse desinate agli interventi di sostegno al settore creditizio siano di origine privata, in quanto confe- rite da altre banche, non dovrebbero sus- sistere criticità. Rileva, inoltre, come debba valutarsi con attenzione un even- tuale intervento pubblico di nazionalizza- zione e chiedersi se esso possa davvero costituire un passo in avanti per risolvere una crisi bancaria. Conclude ribadendo la necessità che i risparmiatori siano comun- que tutelati e non incorrano in perdite a causa di episodi di mala gestione degli amministratori delle banche.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Augusta MONTARULI (FdI) facendo ri- ferimento ai lavori relativi al provvedi- mento concernente ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dal- l'altra, sui programmi europei di naviga- zione satellitare (C. 1677 Governo), esa- minato ad inizio seduta, osserva come sia già la seconda volta nell'arco di un breve periodo che vengono rinviati discussione e voto di provvedimenti all'esame a causa dell'assenza del relatore designato. È del- l'avviso che quanto avvenuto non sia ca-

suale, bensì determinato dal fatto che i commissari appartenenti ai gruppi di maggioranza fossero in numero inferiore rispetto a quelli di minoranza. Richiama quindi ad osservare un maggiore rispetto delle prerogative dei commissari medesimi e chiede di riprendere l'esame del suddetto provvedimento onde esprimere il parere di competenza.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che raramente la Commissione ha concentrato l'avvio dell'esame, la discussione e la votazione di un provvedimento in un'unica seduta, osservando come il rinvio dell'esame del disegno di legge di ratifica alla seduta di domani sia motivato dall'opportunità di consentire la partecipazione alla medesima seduta del relatore designato.

Filippo SCERRA (M5S) fa presente che in ben poche occasioni i lavori concernenti un provvedimento sono stati concentrati in un'unica seduta della Commissione e che laddove ciò è accaduto i gruppi di minoranza hanno avuto motivo di lamentarsene, ritenendo opportuno avere a disposizione il tempo necessario per l'approfondimento degli atti all'esame. Evidenzia, peraltro, che la proposta di parere sul

provvedimento in questione non risulta essere stata ancora definita.

Guido Germano PETTARIN (FI) ricordando che domani Giulio Regeni, sequestrato e ucciso in Egitto tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2016, avrebbe compiuto 32 anni, essendo nato a Trieste il 15 gennaio del 1988, rende omaggio alla sua memoria ed esprime vicinanza alla sua famiglia.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) associandosi ai rilievi della deputata Montaruli, osserva che qualora i deputati della minoranza parlamentare si fossero assentati la Commissione non sarebbe stata in grado di proseguire i suoi lavori. Esorta quindi il capigruppo di maggioranza ad assicurare una maggiore partecipazione dei commissari dei rispettivi gruppi onde evitare episodi analoghi. Coglie inoltre l'occasione per ricordare che nella giornata di domani ricorre il cinquantesimo anniversario della regione Piemonte, cui indirizza i migliori auguri auspicando, peraltro, che alle regioni venga sempre più riconosciuto un loro ruolo centrale tanto nel sistema politico nazionale che in quello europeo.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Luciano CARTA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136
AVVERTENZA	136

AUDIZIONI

Martedì 14 gennaio 2020. – Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 9.05.

Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Luciano CARTA.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Luciano Carta.

Luciano CARTA, *direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il deputato Elio VITO (FI), il

senatore Adolfo URSO (FdI), il deputato Enrico BORGHI (PD) ed il senatore Francesco CASTIELLO (M5S), ai quali risponde Luciano CARTA, *direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Carta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di regolamento.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Piano annuale per l'attività dell'Ufficio ispettivo del DIS per l'anno 2020.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	137
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	137
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	141

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente PUGLIA. — Interviene per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Presidente, dott. Pasquale Tridico, accompagnato dal Coordinatore generale statistico-attuariale, dott. Gianfranco Santoro.

La seduta comincia alle 11.39.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 3 dicembre 2019.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Tridico e il dottor Santoro per la loro disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Ricorda che il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è chiamato, in questa sede, a fornire il suo autorevole contributo sul

tema della funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.

Chiede che il contributo del presidente Tridico si concentri sulla valutazione degli effetti di provvedimenti, quali Reddito di cittadinanza e la cosiddetta «Quota cento», che hanno riguardato più da vicino la gestione dell'INPS nel 2019. Chiede di acquisire elementi di informazione sulla tempistica di erogazione delle prestazioni e sulla capacità di garantire un servizio efficace, senza significativi disallineamenti su base territoriale, nonché quali iniziative potranno essere messe in campo sul versante dell'adeguatezza delle prestazioni, alla luce dell'incompiuto sviluppo di un sistema di previdenza complementare. Quanto al processo di riorganizzazione dell'attività dell'INPS in corso, chiede elementi utili a comprenderne le finalità, oltre che la concreta attuazione. Infine, considerata l'opportunità di approfondire l'evoluzione dei rapporti fra l'Istituto e i soggetti, quali patronati e professionisti, che a vario titolo supportano i soggetti titolari di prestazioni, chiede di valutare quali iniziative possano essere messe in campo per recuperare efficacia ed efficienza del sistema nel suo complesso.

Il presidente TRIDICO introduce quanto da lui stesso definito un'anticipazione del rapporto annuale dell'INPS per l'anno 2019, che sarà presentato a luglio prossimo. Rappresenta i dati principali che qualificano la dimensione dell'attività dell'INPS, il più grande ente previdenziale d'Europa, che nell'anno 2018 ha registrato entrate 231 miliardi di euro e uscite per prestazioni per 318 miliardi di euro, di cui 217 relativi a prestazioni pensionistiche, per un valore vicino al 12 per cento del prodotto interno lordo dell'Italia. Ricorda che la differenza fra entrate e uscite grava sulla fiscalità generale e fa riferimento sia a prestazioni pensionistiche che assistenziali. Sottolinea come ogni mese l'Istituto è impegnato a gestire 41 milioni di rap-

porti in entrata e in uscita. Con riferimento a «quota cento», al reddito di cittadinanza e ad altri strumenti che hanno rappresentato le principali novità del 2019 fornisce alcuni dati quantitativi rinviando per ulteriori dettagli alla documentazione che sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione. Evidenzia l'aumento delle domande di pensionamento presentate nel 2019, il quale è risultato tuttavia inferiore a quello preventivato nelle relazioni tecniche elaborate sulla «quota cento». Fornisce alcuni dati sull'efficienza dell'Istituto nell'erogazione prestazioni. Sottolinea come alcune gestioni siano più critiche, poiché hanno bisogno di una maggiore lavorazione dei dati ai fini della corretta ricostruzione della prestazione da erogare, specificando che tali situazioni spesso riguardano la liquidazione delle pensioni relative al pubblico impiego. Fa presente che, per affrontare tali problematiche, è stato istituito un cosiddetto «polo virtuale» per la lavorazione delle liquidazioni relative a pensioni pubbliche. Fa presente che l'INPS conta su 30.000 dipendenti grazie alle recenti assunzioni che hanno invertito una tendenza alla riduzione del personale, la quale aveva aggravato i problemi di efficacia dell'operatività dell'Ente. Fornisce alcuni dati su «quota 100», spiegando che, in base ai dati INPS, con riferimento all'effetto sul mercato del lavoro, si osserva un aumento dell'occupazione dipendente pari all'1,8 per cento. Fa presente, quindi, «quota cento» non ha avuto un impatto negativo ma lievemente positivo, anche se non ritiene possibile determinarlo se non sulla base di analisi più approfondite. Aggiunge che nel 2019 è possibile osservare una trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, segnalando che su tale fenomeno possono aver inciso positivamente alcune modifiche normative recate dal cosiddetto «decreto dignità». Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, segnala che la scala di equivalenza scelta per lo strumento, secondo un criterio non pienamente coerente con le rilevazioni Istat in merito alla soglia di povertà, incide

sulle valutazioni quantitative che potranno essere effettuate sull'efficacia della misura. Con le risorse disponibili non è infatti possibile coprire tutte le situazioni di povertà rilevate, soprattutto al Nord e, in particolar modo, quanto si ha a che fare con famiglie numerose.

Il PRESIDENTE, alla luce della necessità di concludere la seduta a un orario specifico, chiede all'audito di poter raccogliere alcune domande, completando il proprio intervento in replica.

L'onorevole DI SARNO (M5S) chiede chiarimenti in merito all'operazione Po-seidone.

Il senatore LANNUTTI (M5S) chiede al presidente Tridico una valutazione sulla riforma Fornero. Chiede inoltre un giudizio sulle proposte che prevedono una maggiore flessibilità sull'età di pensionamento con conseguente riduzione dell'importo della prestazione. Infine chiede al presidente Tridico la sua posizione relativamente al diritto alla ricongiunzione, anche alla luce di quanto stabilito dalla sentenza n. 26039 del 2019.

L'onorevole BUBISUTTI (Lega) chiede informazioni in merito al nuovo assetto organizzativo dell'INPS, ponendo dubbi sull'opportunità delle tempistiche del riassetto e sulle modalità con le quali è stato definito. Chiede di chiarire i dubbi circa la legittimità e congruenza del provvedimento in questione e a dare contezza alla Commissione di come e in che termini il nuovo assetto organizzativo secondo il principio di appropriata rotazione risponda a obiettivi di miglioramento della gestione secondo indicatori oggettivi e misurabili e tenuto conto delle competenze dei dirigenti interessati per la loro ottimale valorizzazione a servizio del bene comune, quali sono le economie attese dirette ed indirette e dopo quale intervallo temporale ne sia prevista la verifica e quali le conseguenze in caso di mancata *performance*. Sul piano della stretta legittimità chiede delucidazioni circa le reali

prerogative ed attribuzioni di gestione del presidente. Chiede di indicare se e come si è tenuto conto nella programmazione di periodo dell'attività di ricostruzione delle carriere previdenziali e quali siano le misure correttive specificamente finalizzate rispetto alla riorganizzazione appena definita. Chiede informazioni sull'implementazione del Progetto nazionale estratto conto dipendenti pubblici (Progetto ECO), come pure lo stato dell'arte dei cosiddetti accordi di collaborazione con le amministrazioni pubbliche sui tempi per la definizione delle domande, che portano entrata contributiva all'INPS, ancora giacenti prima del subentro dell'INPS. Chiede un approfondimento sulla proposta di istituire un fondo di previdenza complementare gestito dall'INPS annunciata nel corso della presentazione del rapporto annuale dell'INPS per il 2018. Infine, chiede notizie in merito agli errori informatici relativi al calcolo delle pensioni riscontrati di recente in Friuli-Venezia Giulia.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) vorrebbe che i dati relativi all'aumento dell'occupazione dipendente venissero forniti come ore lavorate e non come numero di persone coinvolte. Vorrebbe, inoltre, che tali dati venissero rapportati a quelli del mercato europeo. Quanto al reddito di cittadinanza, vorrebbe sapere quali sono i controlli svolti dall'INPS sulle autocertificazioni presentate considerato che, quando sono emerse delle irregolarità, ciò è avvenuto grazie a controlli paralleli che esulano dall'attività dell'Istituto. Chiede, inoltre, di sapere quante aziende hanno fatto richiesta all'INPS delle agevolazioni connesse al reddito di cittadinanza, quante proposte di lavoro sono state presentate dai *navigator* e quante sono state accettate. Fa presente che tali dati non sono facilmente reperibili ma sono necessari per valutare gli effetti del provvedimento. Sottolinea, infine, un'anomalia concernente il reddito di cittadinanza, ovvero il fatto che venga erogato anche a chi ha precedenti penali come i due brigatisti Federica Saraceni e Raimondo Etro, e chiede se sia stata loro fatta qualche offerta di lavoro.

La senatrice PIRRO (M5S) considera il reddito di cittadinanza una grande conquista di civiltà. Fa presente che i tempi di erogazione delle pensioni per sopravvenuta inabilità possono essere superiori ai sei mesi e chiede di valutare misure in grado di ridurre i tempi o rendere meno onerosa l'attesa.

L'onorevole TONDO (Misto-NCI-USEI-C-AC) ritiene che l'INPS rappresenti un patrimonio per il Paese. Rappresenta che sarebbe utile in audizioni come questa avere i dati a disposizione in via preventiva. Chiede di avere informazioni sul patrimonio immobiliare dell'Istituto, quanto costa il sistema INPS e, infine, se tale sistema sia sostenibile, ovvero a quanto ammonterà la pensione dei nostri figli.

L'onorevole BARELLI (FI) e la senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) invitano il presidente Tridico a fornire nuovamente il proprio contributo per rispondere ai quesiti che, per esigenze di tempo, non potranno trovare risposta.

Il presidente TRIDICO rappresenta che intende rispondere subito alle domande a suo avviso più spinose. Fa presente che la riorganizzazione dell'Ente è stata controllata da tre Ministeri vigilanti ed è frutto di un processo ampio e condiviso. Tale processo ha contribuito alla nascita di nuove unità organizzative responsabili di ambiti che in precedenza non formavano oggetto di autonome direzioni, quali la povertà, l'innovazione, l'antifrode e la formazione. Sottolinea che la procedura ha visto la partecipazione di una commissione formata da docenti universitari esterni all'Istituto ed è stata basata sul principio di rotazione, considerato dall'ANAC una misura fondamentale contro la corruzione. La legittimità di tale riorganizzazione è stata avallata dai Ministeri vigilanti e dagli atti che hanno attribuito al Presidente dell'INPS i poteri del consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda la problematica segnalata dall'onorevole Bubitsutti in Friuli-Venezia Giulia, fa presente

che si è trattato di un problema informativo che verrà risolto a febbraio.

Quanto alle informazioni richieste dal senatore Fazzolari in merito alle offerte di lavoro fornite dai *navigator* fa presente che i dati sulle politiche attive rivolte al mercato del lavoro sono gestite dall'ANPAL e non dall'INPS. Fa presente che non è con una legge che si creano posti di lavoro ma con gli investimenti. Il reddito di cittadinanza può facilitare l'incontro di domanda e offerta di lavoro e in questo senso, favorire un aumento dell'occupazione. Fa comunque presente che non spetta all'INPS fare valutazioni di impatto. Quanto al numero di ore lavorate, rispetto al 2007 queste si sono sicuramente ridotte. In ogni caso, pur concordando sull'importanza del dato relativo alle ore lavorate, considerato che quando si parla di mercato europeo i dati vengono espressi con riferimento al numero di soggetti impiegati, le ore lavorate non possono rappresentare il criterio di base delle statistiche dell'Istituto.

Fa presente che ogni richiesta di sussidio viene avanzata all'INPS per mezzo di autocertificazioni e che i controlli sono favoriti dalla possibilità di incrociare diverse banche dati. Ad esempio, cita il fatto che con riferimento alle misure basate sull'ISEE e non sul reddito è più facile effettuare controlli sulla veridicità.

Quanto ai tempi di concessione delle pensioni di invalidità, questi dipendono dalle Regioni. Spesso c'è un doppio controllo, svolto sia dalle ASL sia dall'INPS. Quando tale controllo è affidato esclusivamente all'Istituto, i tempi di erogazione si dimezzano.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare dell'Ente, fa presente che il 60 per cento è stato venduto. L'INPS è costretta, però, ad affittare delle sedi in quanto gli immobili posseduti non sono idonei ad ospitarne gli uffici. Si progetta comunque l'acquisto di altre sedi, per sostituire quelle in affitto, utilizzando i proventi del patrimonio immobiliare venduto.

Quanto alla sostenibilità dell'Ente, fa presente che le pensioni di vecchiaia sa-

ranno sempre sostenibili, anche se non è possibile sapere quale sarà il rapporto tra la pensione e l'ultimo stipendio preso. Facendo una proiezione, un ragazzo di 25 anni che si inserisce adesso nel mondo del lavoro, fra 40 anni potrebbe avere una pensione corrispondente al 75 per cento del suo ultimo stipendio. L'istituzione di un Fondo integrativo pensionistico pubblico potrebbe costituire un ottimo strumento per colmare questo *gap* fra reddito e pensione. Evidenzia che l'INPS potrebbe gestire direttamente un fondo complementare a contribuzione volontaria abbattendo le spese di amministrazione, con vantaggi per la fascia debole della popolazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

**Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
nel corso delle audizioni.**

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 10 dicembre 2019 e nel corso della seduta odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.13.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica C. 2325 (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	34
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 final) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 330 final – Annex e COM(2019) 331 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2019) 331 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	34

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo.	
Audizione di rappresentanti delle associazioni 100 Autori, Movimento Spettacolo dal Vivo, Coordinamento delle realtà della scena contemporanea (C.Re.S.Co.), Gruppo « Facciamolaconta » e Documentaristi italiani (DOC/IT) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	39

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Confederazione generale italiana del commercio (Confcommercio), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari	41
Audizione di rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari	42

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali. C. 2329 (<i>Esame e rinvio</i>)	42
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284-A (Parere all’Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	53
---	----

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell’Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	62
--	----

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sui programmi europei di navigazione satellitare. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	63
--	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo. C. 1769 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	64
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. C. 2284-A Governo (Parere all’Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	66
--	----

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell’Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
--	----

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009. C. 1956 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
---	----

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
---	----

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	73
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile». Atto n. 137 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	74
---	----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	78

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	115
Istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo. C. 1582 Carbonaro (<i>Esame e rinvio</i>)	115

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO DEI NOVE:

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. Esame emendamenti C. 2284-A Governo	119
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	120
DL 142/2019 recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.	
Audizione di rappresentanti dell'INPS	122
Audizione di rappresentanti del CNEL	122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
Audizione di rappresentanti dell'INAIL	123

Audizione di rappresentanti dell'INL	123
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Paolo Lazzara a vice presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) Nomina n. 41 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	123
XII Affari sociali	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di esperti della materia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00045 Sarli e 7-00372 Siani sulle iniziative volte al riordino della <i>pet therapy</i>	125
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.	
Audizione di rappresentanti di Federfiori-Confcommercio	126
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana professionisti del verde (AIPV)	126
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128
Sull'ordine dei lavori	134
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Luciano CARTA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136
AVVERTENZA	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Sulla pubblicità dei lavori	137
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	137
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	141

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

